

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

ARACU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da voci diffuse dalle rappresentanze sindacali locali e riprese da alcuni organi di informazione a mezzo stampa sembrerebbe possibile la soppressione del commissariato della polizia di Stato a Sulmona (Aquila);

se ciò rispondesse al vero sarebbe un duro colpo per l'intera area peligna, soggetta negli ultimi anni a continue spoliazioni di servizi ed uffici pubblici, sia da un punto di vista sociale e di sicurezza pubblica e sia per il processo *in itinere* dell'istituenda nuova provincia —:

se rispondano al vero le ipotesi di una paventata soppressione o, comunque, di una riduzione di competenze e di spazi del succitato commissariato;

con quali modalità il ministero interrogato intenda procedere agli eventuali cambiamenti relativi al commissariato di Sulmona. (4-02022)

RISPOSTA. — *Si fa presente che la notizia relativa alla soppressione del Commissariato di pubblica sicurezza di Sulmona è priva di fondamento, tenuto anche conto che presso il Ministero dell'interno è tuttora in corso di elaborazione un piano di razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale.*

*Si tratta di un progetto di ampio respiro, che si propone di ottimizzare la distribuzione del personale e dei presidi territoriali,*

*per la prima volta anche a livello dei piccoli Comuni, nonché di recuperare operatori da destinare al controllo del territorio, secondo una logica di integrazione ed armonizzazione delle forze dell'ordine. Si punta, per questa via, ad elevare gli standard qualitativi dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in ogni area del Paese.*

*L'elaborazione tiene conto dell'andamento tendenziale della criminalità, dei rapporti tra la forza organica degli operatori deputati al controllo del territorio e la rispettiva popolazione, e tra quest'ultima ed il totale dei delitti commessi.*

*La realizzazione del progetto, che prevede anche una fase di sperimentazione preventiva in ambiti territoriali delimitati, richiederà comunque tempi adeguati e cadenzati, nonché il coinvolgimento dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica ai quali, com'è noto, partecipano anche le realtà locali.*

*Allo stato è dunque da considerare arbitraria qualunque anticipazione o indiscrezione relativa a situazioni locali singolarmente considerate.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

BALDI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che in data 2 dicembre 2001 un edificio pubblico, situato nella città di Firenze in via G.B. Pergolesi, un tempo sede dell'Istituto Agra-

rio di zona, sia stato occupato abusivamente da parte di circa quindici nuclei familiari extracomunitari;

in data 3 gennaio 2002, un gruppo di abitanti dei condominii situati nella stessa via Pergolesi e nell'attigua via Boito hanno presentato denuncia alle autorità competenti al fine di rappresentare la situazione venutasi a creare;

in seguito a tale denuncia, sarebbe stato effettuato un sopralluogo dalla squadra del corpo dei Vigili del Fuoco competente territorialmente che non sarebbe riuscita ad entrare nei locali suindicati, perché ostacolata dagli stessi occupanti;

in data 9 gennaio 2002, probabilmente a causa dell'uso improprio del sistema elettrico dell'edificio sovraccaricato, in modo sconsiderato, dall'impiego di elettrodomestici di vario genere, si sarebbe verificata un'interruzione nella diffusione di energia elettrica agli edifici situati in linea con lo stabile occupato, risolta solamente grazie all'intervento della squadra 24 dell'E.N.E.L. di Firenze, la quale avrebbe verificato inoltre evidenti segni di manomissione in corrispondenza della cassetta di controllo dell'impianto dell'edificio;

in data 14 gennaio 2002, lo stesso gruppo di abitanti della zona inoltrava copia della denuncia del 3 gennaio 2002 all'I.N.P.D.A.P., che risulterebbe essere il legittimo proprietario dello stabile, ridotto in stato di degrado per l'abbattimento di strutture interne e conseguente distruzione di sanitari o altro;

in risposta alla denuncia suindicata, gli occupanti rispondevano apponendo sui portoni d'ingresso degli edifici dell'intera zona, copie di un volantino dai toni minatori, espressione di una posizione di resistenza ad oltranza certamente non conciliativa e pacificatoria;

si è venuta a creare una situazione di estremo disagio nella zona di via G.B. Pergolesi in Firenze, con evidenti problemi di convivenza civile e sociale tra gli extracomunitari occupanti abusivi ed i legiti-

mi abitanti degli edifici attigui allo stabile di pubblica proprietà;

sono evidenti i pericoli gravanti sulla sicurezza e sull'ordine pubblico della zona interessata da tale episodio, derivanti dall'uso improprio che dello stabile si sta facendo e dalla situazione di tensione che si è venuta a creare;

il proprietario dell'edificio sarebbe un istituto pubblico e, nonostante gli sia stata segnalata l'occupazione abusiva e il conseguente grave danno arrecato, nulla lo stesso avrebbe posto in essere sino ad ora per esercitare il proprio diritto;

è necessario tutelare gli abitanti di quella zona della città di Firenze che hanno diritto a vedere garantiti i propri bisogni primari, tra i quali la tutela e la difesa della propria abitazione da situazioni di pericolo e degrado —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intendano prendere, attraverso le competenti autorità, per risolvere questa incresciosa situazione verificatasi nella città di Firenze. (4-02372)

*RISPOSTA. — Il 2 febbraio del 2001, il Movimento lotta per la casa, espressione dell'antagonismo locale, impegnato sul versante della protesta per il « problema della casa » e della solidarietà agli immigrati, ha occupato abusivamente l'immobile di Via Pergolesi a Firenze, di proprietà dell'INPDAP, per collocarvi quindici nuclei familiari senza tetto, già allontanati in precedenza da un altro stabile.*

*In seguito ad una segnalazione di un gruppo di abitanti della zona, una squadra operativa dei vigili del fuoco si è recata, in data 15 gennaio 2002, in via Pergolesi, per effettuare un sopralluogo tecnico urgente non portato a termine perché, com'è noto, i vigili non sono potuti entrare nell'immobile.*

*Dopo questo episodio, il prefetto ha interessato, con lettere del 17 e 29 gennaio 2002 e nella seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 30 gennaio 2002, il Sindaco di Firenze, perché,*

in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, adottasse ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 54 del testo unico degli Enti locali.

Il 22 febbraio 2002, è intervenuto un decreto di sequestro preventivo dell'Autorità Giudiziaria.

La questione è stata nuovamente esaminata nella seduta del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica del successivo 19 marzo 2002, nel quale il comune di Firenze si è impegnato a adottare, in tempi brevi, un'ordinanza contingibile ed urgente per disporre l'accesso coattivo all'immobile al fine di verificare la effettiva sussistenza di condizioni di pericolosità e consentire le eventuali opere di ripristino. Nel contempo i rappresentanti del Comune hanno chiesto di soprassedere all'esecuzione dello sgombero, per individuare soluzioni alternative idonee a sistemare alcuni nuclei familiari con minori.

Il 14 aprile 2002, personale dei Vigili del fuoco e della Asl n. 10 di Firenze accedeva ai locali di via Pergolesi per dare esecuzione alla ordinanza contingibile ed urgente, adottata dal Sindaco di Firenze, al fine di verificare le condizioni statiche ed igienico-sanitarie dell'immobile.

Dagli accertamenti svolti senza alcun incidente non sono emerse situazioni di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità, né gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario.

L'ente proprietario, per tutelare il proprio diritto sull'immobile, ha già da tempo intrapreso diverse azioni.

Il 4 dicembre 2001, infatti, l'Ufficio gestione patrimoniale e approvvigionamenti della Direzione Compartimentale Toscana, per il tramite della società di gestione del patrimonio immobiliare del lotto Toscana, ha denunciato i fatti di cui sopra al commissariato di pubblica sicurezza, dandone contestuale notizia agli organi dell'istituto.

Inoltre, è stato conferito incarico ad uno studio legale di Firenze per promuovere querela penale contro ignoti, richiedere alle autorità competenti lo sgombero dello stabile e avanzare istanza di sequestro.

Al momento, l'Istituto è in attesa delle decisioni che, sia l'Autorità Giudiziaria che

le autorità preposte all'adozione dei provvedimenti di sgombero, vorranno assumere in merito.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

BATTAGLIA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

oggi, 16 gennaio 2002, il settimanale in braille, una delle poche pubblicazioni edite in Italia in scrittura Braille, rivolte a persone non vedenti e a quanti sono impossibilitati ad accedere attivamente all'informazione su carta, è costretto a chiudere;

tale chiusura dipende esclusivamente dall'insostenibile peso delle tasse postali, che l'amministrazione delle poste impone alla suddetta rivista non essendo organo di alcuna associazione, ma edita da un srl composta da lavoratori non vedenti;

tale interpretazione delle norme postali risulta evidentemente restrittiva e non tiene conto del fatto che la finalità delle agevolazioni è quella di facilitare la divulgazione dell'informazione tra le persone non vedenti e non quella di sostenere indirettamente l'attività di associazioni;

la chiusura della rivista rappresenterebbe la fine di una delle poche esperienze editoriali del genere e comporterebbe una inaccettabile limitazione delle opportunità di informazione per i cittadini non vedenti —:

quali iniziative urgenti intenda assumere nei confronti dell'azienda Poste italiane perché siano estese le agevolazioni postali anche al settimanale in braille, anche, se necessario tramite l'integrazione e la modifica delle norme in vigore, condizione indispensabile perché l'importante rivista possa continuare le sue pubblicazioni. (4-01829)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (codice posta-

le), accorda le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni delle tariffe postali previste negli accordi internazionali, i quali, nel caso in esame, stabiliscono che sono esenti da tassazione postale le carte punteggiate ad uso dei ciechi, comprese le lettere a caratteri ciecografici, impostate aperte.

Alle « carte punteggiate » sono assimilabili i clichés recanti i segni della punteggiatura ad uso dei ciechi, le registrazioni sonore su nastri magnetici e su dischi fonografici (cosiddetti libri parlanti), spedite da un istituto per ciechi ufficialmente riconosciuto o indirizzate ad un istituto del genere, le registrazioni sonore su nastri magnetici o su dischi fonografici, spedite da un cieco o indirizzate ad un cieco; nonché la carta speciale destinata esclusivamente ad uso dei ciechi, spedita da Istituti per ciechi ufficialmente riconosciuti: tali invii sono esenti sia dalla tassa di affrancatura, sia anche da tutte le altre tasse speciali (raccomandazione, avviso di ricevimento, eccetera), con esclusione della soprattassa aerea.

Le esenzioni di cui trattasi si applicano agli invii di corrispondenza tra non vedenti, intesi come soggetti individuali, e non alle spedizioni indirizzate da un imprenditore (sia pure non vedente) a destinatari non vedenti; la medesima esenzione è estesa alle registrazioni sonore ed alla carta speciale, qualora vengano inviate da un Istituto per ciechi riconosciuto o indirizzate ad esso.

Da quanto suesposto deriva che le tariffe postali agevolate sono applicate a beneficio dei non vedenti (mittenti e/o destinatari) e possono essere estese ad un terzo soggetto solo se trattasi di « Istituto per ciechi ufficialmente riconosciuto »: il trattamento privilegiato non è pertanto estensibile ad un editore, organizzato imprenditorialmente, che per l'abbonamento ai relativi periodici chiede il versamento di un corrispettivo.

Ciò premesso si significa che il periodico La settimana in Braille non è soggetto al pagamento della tariffa intera prevista per la spedizione di stampe periodiche (euro 0,28 pari a lire 548) ma usufruisce della tariffa agevolata di euro 0,11 (pari a lire 219) che si applica ai soggetti iscritti al registro degli operatori di comunicazione.

*L'applicazione delle tariffe riservate alle associazioni senza fini di lucro non appare praticabile in quanto la casa editrice del periodico di cui trattasi — la TEMA — è costituita in società a responsabilità limitata e, pertanto, non rientra nella categoria ONLUS.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Maurizio Gasparri.

BATTAGLIA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 1° agosto 2000 l'Enav bandiva una selezione per vari profili tra i quali quello di collaboratore tecnico parametro 300;

nelle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'ente n. 25 del 22 dicembre 1999 e n. 3 del 24 febbraio 2000 sono indicati i posti individuati dal settore risorse umane (25 posti);

la selezione scritta è avvenuta a dicembre 2000 e la prova orale a febbraio 2001;

in seguito alle prove selettive, la società affidataria della selezione stessa ha proceduto alla formazione della graduatoria finale, come citato nella relazione allegata alla delibera n. 25 del 22 dicembre 1999;

a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'Enav da ente di diritto pubblico veniva trasformato in società per azioni con capitale detenuto interamente dal Ministero del tesoro;

a seguito di tale trasformazione l'Ente non si sente più vincolato alla graduatoria scaturita dalla selezione in quanto privatizzato e quindi libero di scegliere il personale in base ai propri criteri, ignorando che il bando di selezione era stato pubblicato quando l'Enav era ente di diritto pubblico e quindi soggetto alle norme di reclutamento del pubblico impiego —:

se il Ministro interrogato non ritenga che gli ammessi alla graduatoria abbiano acquisito il diritto all'assunzione e quindi l'Enav debba attingere dalla graduatoria scaturita in seguito alla selezione pubblica in caso di nuove assunzioni e non, come già avvenuto, assumere personale estraneo ad essa;

quali misure il ministro ritenga opportuno adottare, al fine di rendere concreta la possibilità per le persone ammesse alla graduatoria di cui sopra di essere assunte presso l'ente in questione.

(4-02202)

RISPOSTA. — L'ENAV riferisce che per il personale non dirigente, il programma di assunzioni, in linea con il piano d'impresa dell'ottobre 2000 approvato dal Parlamento e con il piano industriale elaborato nel giugno del 2001, è sostanzialmente avvenuto ricorrendo alle graduatorie formate a seguito delle selezioni avviate dal consiglio di amministrazione in carica all'epoca.

I risultati delle selezioni fornite dalle società affidatarie non si configurano come una graduatoria, bensì come indicazione di un bacino di candidati risultati idonei nelle selezioni stesse e dal quale l'ENAV S.p.A. potrà attingere secondo le proprie esigenze di organico rapportate in relazione al budget 2002.

Sulla base delle predette esigenze gli idonei vengono convocati per un colloquio tenuto dai responsabili delle unità organizzative interessate.

Il superamento di tale colloquio, tendente ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese e le caratteristiche professionali dei candidati, risulta indispensabile per una eventuale assunzione.

Per il personale tecnico, in linea con le indicazioni date dalle commissioni parlamentari in sede di parere sulla trasformazione da ente pubblico economico a società per azioni, l'ENAV sta sviluppando il massimo impegno per realizzare in tempi brevi il necessario affrancamento da supporti esterni nei settori tecnici, specie in quelli a più alto contenuto professionale. A tale fine, ha effettuato una selezione per la ricerca di

personale specialistico, il cui avviso è stato pubblicato nel luglio del 2001 sui quotidiani Il Sole 24 Ore, La Repubblica e Il Messaggero per provvedere in particolare all'ampliamento di attività di ricerca e sviluppo (Hardware e Software), di ingegneria dei sistemi, di logistica e manutenzione dei sistemi ATC (Air Traffic Control) e telecomunicazioni.

Allo stato attuale, non è possibile procedere alla definizione del numero di unità da assumere, in quanto le stesse risultano subordinate alla completa definizione della struttura organizzativa, attualmente all'esame dei competenti organi aziendali.

Per completezza di informazione si rappresenta, altresì, che il ministero proprio per pervenire ad un definitivo chiarimento della problematica, ha formulato apposito quesito sull'argomento in oggetto al dipartimento della funzione pubblica ed al ministero dell'economia e delle finanze — IGOP.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

BIELLI, CRUCIANELLI, BUFFO, SCIACCA, LEONI e PISA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il tribunale del riesame di Brescia si è pronunciato dopo la sentenza della Cassazione sulla strage di Piazza della Loggia e ha ordinato l'arresto di Delfo Zorzi, già condannato in primo grado all'ergastolo per la strage di Piazza Fontana;

Delfo Zorzi vive oggi in Giappone ed è divenuto un facoltoso uomo d'affari;

con il pronunciamento del tribunale di Brescia e con la sentenza su Piazza Fontana si sta delineando con chiarezza il quadro e le responsabilità per le stragi fasciste che dal 1969 al 1974 caratterizzarono gli anni della cosiddetta « strategia della tensione »;

tre « stragi storiche » — Piazza Fontana, Questura di Milano e Piazza della Loggia — alla luce di questi pronunciamenti evidenziano responsabilità del gruppo neofascista di Ordine nuovo e i rapporti tra questo gruppo, apparati italiani e apparati USA, come affermato dal pentito Digilio nelle sue testimonianze processuali;

ministri e sottosegretari che si sono avvicendati nei governi di questi anni si sono pronunciati favorevolmente per avviare la pratica di estradizione di Zorzi dal Giappone;

l'ulteriore pronunciamento con l'ordine di arresto per delitti di gravità inaudita, come la strage, anche con riferimento agli episodi di terrorismo che in questo ultimo periodo hanno toccato tragicamente il governo e il popolo americano con la tragedia delle torri gemelle a New York, richiamano ogni democratico e tutte le istituzioni ad adoperarsi per arrestare e condannare i responsabili di fatti così gravi —:

quali siano gli intendimenti del Governo per estradare Delfo Zorzi;

quali siano gli strumenti e le pratiche già avviate;

quale sia al momento l'iter della pratica di estradizione. (4-01728)

**RISPOSTA.** — *Le ricerche a fini estradizionali di Delfo Zorzi sono state effettuate sin dal 6 agosto 1997, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti il 12 giugno 1997, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano per concorso nel delitto di strage.*

*In data 23 marzo 2000, il Ministero della giustizia ha inoltrato al Ministero degli affari esteri la richiesta di presentazione alle autorità giapponesi della formale domanda per l'estradizione dello Zorzi, correlata da una versione in lingua inglese e dalla documentazione estradizionale.*

*Le autorità giapponesi, interpellate sui possibili sviluppi della vicenda, con parti-*

*colare riferimento alla possibilità che allo Zorzi venisse revocata la concessa cittadinanza nipponica, hanno risposto con nota verbale del 29 marzo 2000. Con tale nota, in sintesi, si è escluso che la cittadinanza giapponese acquisita dallo Zorzi, naturalizzato con il nome di Hagen Roi, possa essere revocata poiché, allo stato, dalla documentazione disponibile in Giappone, non sono emersi vizi del procedimento di naturalizzazione. Si è inoltre fatto presente che il cittadino giapponese, in assenza di diversa disposizione recata da un trattato, non può essere estradato e, come è noto, non esiste trattato di estradizione fra Italia e Giappone.*

*Le autorità giapponesi hanno poi chiarito che la revoca della cittadinanza potrebbe essere considerata se fosse riconosciuta l'irregolarità dell'acquisizione della cittadinanza giapponese da parte dello Zorzi. Hanno infine fatto presente che, in caso di condanna all'esito di processo contumaciale, esisterebbero gravi difficoltà per dare luogo all'estradizione, poiché il sistema giudiziario giapponese non riconosce l'istituto della contumacia.*

*In data 26 aprile 2000, completata la traduzione in lingua giapponese della documentazione estradizionale, la medesima è stata inoltrata per il canale diplomatico, pervenendo a Tokyo il 2 maggio. Dopo la consegna della domanda di estradizione, le autorità nipponiche hanno mostrato considerazione per la posizione italiana ed hanno rappresentato la disponibilità e l'interesse ad un incontro fra delegazioni di esperti per esaminare il caso. L'incontro ufficiale tra la delegazione giapponese e quella italiana ha avuto luogo a Tokyo il 26 maggio 2000.*

*L'incontro ha prodotto esiti fruttuosi per ciò che riguarda i chiarimenti sulla struttura di sistemi processuali delle due nazioni. Diversamente, i risultati sono stati più sfumati per quanto attiene alle complesse vicende della pratica di estradizione. In particolare, è stata posta al centro dei colloqui la richiesta preliminare di parte italiana di vagliare la sussistenza delle condizioni per la naturalizzazione giapponese dello Zorzi, in special modo, sotto il*

profilo della buona condotta, e la conseguente disponibilità di addivenire ad una revoca della cittadinanza concessa.

La delegazione italiana ha rappresentato ulteriori elementi informativi, pur rifiutando ogni ingerenza sulla vicenda processuale in corso in Italia. La parte giapponese, preso atto delle informazioni fornite, ha chiesto l'inoltro di una documentata nota che riepilogasse quanto rappresentato.

In data 10 luglio 2000 sono state inoltrate, per via diplomatica, due note contenenti gli ulteriori elementi informativi richiesti dalle autorità giapponesi relative agli avvenimenti collegati alla naturalizzazione dell'estradando e alle vicende processuali che lo riguardano.

Con nota 13 dicembre 2000, le autorità nipponiche hanno formulato una richiesta tendente ad ottenere materiali aggiuntivi per consentire loro un esame approfondito della questione prima di procedere ad un eventuale nuovo incontro con i magistrati italiani.

Con nota del 17 febbraio 2001, il Ministero della giustizia ha rappresentato alle autorità giapponesi la perdurante disponibilità ad una piena collaborazione, come pure quella di un incontro tra le delegazioni dei due Stati al fine di fornire ulteriori elementi di informazione ed ha chiesto al Governo giapponese, nel caso di rigetto della richiesta di estradizione, di autorizzare comunque la consegna di Delfo Zorzi in via temporanea, ai soli fini della celebrazione del processo penale in sua presenza, in modo tale da poter svolgere personalmente la propria difesa, nel pieno rispetto dei principi dell'equo processo. Tale richiesta non ha ottenuto ad oggi una risposta ufficiale.

Se Zorzi potesse essere presente al dibattimento, verrebbe meno la sua condizione di contumacia e, quindi, una delle ragioni che determinano la posizione confliggente, sia pure in corretta chiave dialettica, tra il Giappone e l'Italia.

Il 30 giugno 2001 è intervenuta la pronuncia della sentenza di primo grado, da parte della corte d'assise di Milano, recante condanna alla pena dell'ergastolo per lo stesso Zorzi ed i coimputati.

Con nota del 24 dicembre 2001 si è provveduto a trasmettere alle autorità nipponiche copia della sentenza della corte d'assise d'appello di Bari del 18 gennaio 1985 con la quale Franco Freda e Giovanni Ventura sono stati prosciolti dall'accusa di strage a loro ascritta, unitamente alla traduzione del provvedimento in lingua giapponese, ciò nel quadro dell'instaurata reciproca collaborazione, e pur avendo questo Ministero, più volte, rappresentato a quelle autorità che riteneva già pienamente soddisfatta ogni richiesta di informazione.

La sentenza di condanna della corte di assise di Milano del 30 giugno 2001 è attualmente in corso di traduzione e si prevede che tale incombenza non potrà concludersi prima del prossimo mese di agosto, considerato il numero di pagine da tradurre. Si provvederà, come è lecito e come è preannunziato, alla sua trasmissione alle autorità nipponiche.

Con la trasmissione di tale ultimo atto, verranno ulteriormente soddisfatte le richieste di documentazione aggiuntiva avanzate dalle autorità giapponesi, anche con riferimento a quegli elementi di informazione relativi alla perizia espletata sugli esplosivi nel corso del giudizio di primo grado e alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del medesimo.

Il Ministero degli affari esteri, nel ribadire che la richiesta di estradizione riguardante Delfo Zorzi è stata inoltrata al Governo giapponese nel marzo 2000, ha fatto presente che la stessa è stata sollecitata reiteratamente in occasione di visite in Giappone dei rappresentanti governativi, di incontri politici bilaterali o a margine di riunioni internazionali.

È stata, inoltre, rinnovata con maggiore vigore in occasione della citata sentenza della corte d'assise di Milano il 30 giugno 2001.

Di recente, in occasione della conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Afghanistan — tenutasi a Tokyo nello scorso mese di gennaio — il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Margherita Boniver, che guida la delegazione italiana, non ha mancato di evocare, nel corso degli incontri avuti con esponenti del Governo nipponico,

*il caso di Delfo Zorzi, sottolineando nuovamente l'aspettativa italiana di una risposta positiva alla richiesta di estradizione.*

*Da ultimo, poi, nel corso del vertice G8 della giustizia e degli interni, svoltosi il 13 e 14 maggio scorso a Mont Tremblant, in Canada, che ha visto la partecipazione dei responsabili della giustizia dei maggiori otto Paesi del mondo e il rappresentante dell'Unione Europea, si è avuta anche l'occasione per una serie di incontri bilaterali tra i diversi Paesi, nel corso dei quali è stato nuovamente affrontato con la delegazione nipponica il caso dell'extradizione di Delfo Zorzi.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

**BOCCHINO, MUSSOLINI, TAGLIALATELA, NESPOLI e PEZZELLA.** — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

le precarie condizioni del sottosuolo, del soprassuolo e della relativa rete dei sottoservizi della città di Napoli sono note da tempi immemorabili e documentati a partire dal 1500;

nel 1967 e nel 1971 sono state istituite commissioni di studio per le emergenze generate da suddette precarie realtà;

nel 1993 è stata consegnata al comune di Napoli, alla cui guida era stato eletto, proprio nello stesso anno A. Bassolino, tutta una serie di documentazioni, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico relativo alle condizioni del sottosuolo e soprassuolo della città, il tutto in ottemperanza alla legge regionale n. 9 del 7 gennaio 1983, (indagini geologiche per l'adeguamento del PRG);

nel 1997, all'indomani di nuovi drammatici e luttuosi eventi legati al sottosuolo di Napoli è stata conferita, con ordinanza ministeriale n. 2509/1997, nella persona del Sindaco, come suddetto l'allora A. Bassolino, insediatosi nel 1993, la delega commissariale per l'emergenza sottosuolo e soprassuolo di Napoli;

in particolare, con successiva ordinanza ministeriale n. 2948 del 21 febbraio 1999, sono stati anche specificati alcuni degli interventi urgenti da affrontare tra i quali, il recupero della conca di Agnano e interventi sui collettori Arena S. Antonio, via Cinthia ed emissario di Agnano;

in particolare, ancora, con delibera ordinanza ministeriale n. 2261 del 2 giugno 1999, del Comune di Napoli è stato approvato il progetto esecutivo, finanziato dal ministero dei lavori pubblici n. 641 del 1996, Programma Difesa Suolo), per i lavori di completamento della Colletrice di via Tasso;

in un'intervista rilasciata al quotidiano *Il Mattino* di Napoli del 15 ottobre 2001, il vicesindaco professor Rocco Papa ha affermato testualmente: « chiederemo al Ministro Scajola di inserire nella sua ordinanza un passaggio che ci consenta di utilizzare due collettori costruiti con i fondi della legge n. 219 e non ancora completati, quello di via Cinthia e quello di via Tasso » —:

se, sulla scorta delle informazioni, sia pregresse (si veda le due commissioni citate) sia acquisite con la documentazione prodotta per effetto della legge regionale n. 9 del 7 gennaio 1983, siano state adottate, da parte del comune, tutte quelle iniziative tese a recuperare una così nota precaria condizione del sottosuolo e soprassuolo della città o se, al contrario, per l'accadimento dei drammatici e luttuosi eventi del 1996, possano essere individuate specifiche responsabilità legate, non da ultimo, ad una non corretta o, peggio, assente programmazione, pianificazione e gestione del sottosuolo, del soprassuolo e delle reti dei sottoservizi di Napoli da parte della giunta che, in tre anni, proprio con l'avvento, nel 1993, dell'allora nuovo sindaco A. Bassolino, si sforzata di dare un nuovo corso politico alla stessa città —:

se, per gli altrettanti drammatici e luttuosi eventi verificatisi nella notte tra il 14 e 15 settembre 2001, possano essere individuate specifiche responsabilità, sia da parte del comune sia da parte del

Commissario di Governo delegato per l'emergenza — incarico che è sempre spettato al Sindaco di Napoli, Antonio Bassolino al 22 febbraio 1997, al 24 maggio 2000, dal l'avvocato Marone fino a maggio 2001 e l'onorevole Rosa Russo Jervolino fino ad oggi —, non da ultimo, in particolare, per l'apparente incredibile assenza di interventi, come sembra emergere da una prima analisi della documentazione ufficiale, sul collettore di via Cinthia, ciononostante quanto specificato dall'ordinanza ministeriale n. 2948 del 21 febbraio 1999, e, come ricordato dallo stesso vicesindaco, nella succitata intervista, la possibilità di poter utilizzare un collettore già realizzato (messo in prova nel 1994) e di cui solo adesso, a distanza di due anni e mezzo dalla suddetta ordinanza, ci si ricorda decidendosi, finalmente, ad utilizzarlo;

se i suddetti ultimi drammatici eventi siano stati realmente imprevedibile e legati alla fatalità o se, al contrario, dopo quattro anni di gestione commissariale per l'emergenza, 300 miliardi di lire spesi e progetti approvati per 280 miliardi, possano ravvedersi specifiche responsabilità;

sempre con riferimento alla richiamata intervista al vicesindaco R. Papa, sul perché si debba chiedere al Ministro dell'interno un provvedimento per completare un'opera già appaltata ed in via di completamento, quale la Collettrice di via Tasso, come dimostrato dalla succitata delibera G.M. n. 2261 del 2 giugno 1999, del comune di Napoli. (4-01459)

RISPOSTA. — Va premesso che i quesiti posti dagli interroganti riguardano situazioni emergenziali la cui gestione è stata affidata agli organi di protezione civile.

Per una più circostanziata risposta si riferisce che l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2509/97 e successive modificazioni e integrazioni, nel conferire al sindaco di Napoli i poteri di Commissario delegato per l'emergenza « Sottosuolo » incaricandolo del coordinamento di tutte le attività inerenti gli interventi per la difesa e la salvaguardia del suolo e del sottosuolo della

città di Napoli, ha, fra l'altro, istituito un comitato tecnico con i compiti di:

*procedere all'esame dei progetti esecutivi per il rapido affidamento dei lavori;*

*formulare pareri per l'avvio della progettazione di ulteriori interventi di emergenza indispensabili per eliminare situazioni di pericolo incombente relativi a situazioni di instabilità del sottosuolo e dei versanti;*

*redigere un'indagine generale e sistematica tendente ad accertare attraverso la raccolta e l'omogeneizzazione di dati esistenti, integrati dai necessari rilievi e prospezioni di campo, nonché del rilevamento delle reti di sottoservizi interferenti, lo stato di dissesto del sottosuolo e nei versanti della città di Napoli, individuando un quadro organico degli interventi da progettare secondo criteri di priorità connessi al rischio.*

*Secondo quanto riferito dal comune di Napoli, in ottemperanza ai suoi compiti istituzionali, il Comitato tecnico ha svolto un complesso programma di attività, che si è articolato su due livelli fra di loro strettamente correlati:*

*un primo livello connesso all'emergenza ed a singoli interventi e cioè la fase del risanamento urgente;*

*un secondo livello di indagine sistematica, di individuazione dei problemi, di pianificazione di interventi di risanamento generalizzato e di manutenzione e cioè la fase della prevenzione del rischio.*

*Il primo argomento ha assorbito un'aliquota assai significativa del tempo, delle energie e delle risorse economiche. Tale fase è risultata indispensabile per fronteggiare le situazioni di pericolo che si erano venute a creare negli anni passati, anche per la mancanza di un piano organico di intervento per far fronte alle problematiche connesse al sottosuolo e ai versanti della città. Il Commissariato ed il Comitato hanno lavorato con continuità dal febbraio 1997, esauendo il programma originario delle emergenze e proseguendo ad interve-*

nire sui casi che si sono presentati successivamente, da ultimo quelli dell'alluvione del settembre 2001.

Più in particolare, nella fase di risanamento sono già stati realizzati interventi per 155 miliardi per la rete fognaria e drenante (fra cui vanno ricordati anche gli interventi per le fogne di via Tasso e quelli di manutenzione straordinaria e di risanamento delle grandi arterie fognarie e delle collettrici profonde), 6,7 miliardi per le cavità, 3,2 miliardi per le opere di sostegno, 4,3 miliardi per i costoni tufacei e circa 4 miliardi per i pendii; tutti gli interventi suddetti hanno utilizzato tanto i fondi delle ordinanze 2509/97 e 2948/99 (per un totale di circa 38 miliardi), quanto i fondi a bilancio comunale (per un totale di 37,5 miliardi, tutti destinati alla rete fognaria e drenante), i fondi del programma operativo Pianura (cofinanziato dalla Comunità europea, per un totale di 20 miliardi) e quelli stanziati dal Ministero dei lavori pubblici con legge 641/96 e dal Ministero dell'ambiente — regione Campania (per un totale di 79,3 miliardi).

Il Commissariato ha, inoltre, sviluppato l'indagine generale e sistematica del sottosuolo, prevista dall'ordinanza 2509/97, prendendo in esame tutti i settori coinvolti e sviluppando accertamenti e studi molto approfonditi; l'indagine è stata programmata dal Comitato Tecnico e sviluppata dagli Uffici tecnici del Comune, dal Consorzio interuniversitario previsione e prevenzione grandi rischi (CUGRI), costituita tra le Università degli studi di Salerno di Napoli « Federico II », dal Dipartimento di geotecnica dell'Università degli studi di Napoli « Federico II », nonché da imprese specializzate per le indagini e i rilievi in sito.

Le attività svolte ai fini dell'indagine generale (videoispezioni e ispezioni manuali dei principali collettori della rete fognaria e drenante, rilievi di nuove cavità e valutazione di stabilità di quelle con maggiori problemi statici, inventario delle opere di sostegno (muri) pubbliche e private e analisi del loro comportamento, inventario dei costoni tufacei, rilievo preliminare di fratturazione dei costoni delle colline Camal-

doli e Posillipo, inventario storico e schedatura delle frane avvenute sui pendii cittadini dal 1888 ad oggi, misurazione della risposta dei terreni in funzione delle piogge sulle colline Posillipo, Camaldoli e Conca di Agnano, hanno consentito l'individuazione degli interventi necessari e la programmazione degli interventi stessi, il cui impegno economico è stato valutato nell'ordine dei 5600 miliardi, da realizzare in un arco pluriennale, identificando le soluzioni dalle quali partire per le progettazioni, che potranno eventualmente essere affidate all'esterno, ma partendo dalla nuova conoscenza delle strutture esistenti e del loro stato, dalla conoscenza morfologica, geotecnica, pedologica, vegetazionale dei versanti più interessati dal dissesto; le conclusioni emerse dall'indagine generale e sistematica sono ampiamente condivise da gran parte dell'ambiente scientifico e sono in accordo con i risultati dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ambiente del Senato nel 1997.

Con riferimento, poi, alla nuova emergenza connessa agli eventi alluvionali del 14/15 settembre u.s., occorre solo ulteriormente ricordare che l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3158 del 12 novembre 2001, nell'attribuire al sindaco di Napoli i poteri di Commissario delegato, con facoltà di accedere, secondo la specifica disciplina prevista per la fattispecie, ai finanziamenti già stanziati in sede di primi interventi con l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3147 del 21 settembre 2001, ha stabilito (articolo 1, comma 2) che per l'attuazione degli interventi affidatigli, il Sindaco Commissario Delegato si avvalga delle strutture del Comune e dei soggetti gestori dei pubblici servizi.

Pertanto, con decreto prot. n. 1 del 22 novembre 2001, in relazione alle competenze dei vari servizi comunali, sono stati individuati i servizi comunali cui affidare la ricognizione dei danni prodotti nel comune di Napoli per la concessione dei vari contributi previsti dall'ordinanza n. 3158/01 ed è stato attivato, fra l'altro, un numero verde per l'informazione ai cittadini.

In data 23 novembre 2001 è stato diffuso apposito Avviso pubblico, nel quale

cittadini e titolari di aziende produttive o di studi professionali residenti nel Comune sono stati invitati a presentare istanza di ricognizione dei danni subiti in occasione dell'evento alluvionale, al fine della concessione dei contributi; i modelli di domanda, inoltre, sono stati messi a disposizione del pubblico mediante diffusione presso le circoscrizioni comunali e gli uffici per le relazioni con il pubblico (centrali e decentrate), nonché mediante pubblicazione sul sito internet del comune di Napoli.

In data 26 novembre 2001, con decreto prot. n. 3, è stata approvata la prima individuazione dei danni riportati dal comune di Napoli in conseguenza degli eventi meteorologici del 14 e 15 settembre 2001, nonché il primo stralcio di programma di interventi straordinari e del piano finanziario di utilizzo delle somme stanziare, tali documenti sono stati trasmessi al Dipartimento della protezione civile lo scorso 26 novembre 2001 per essere sottoposti alla presa d'atto di cui all'articolo 1, comma 6, O.M. n. 3158/01.

L'avvenuta presa d'atto è stata comunicata in data 29 novembre 2001.

Dalla lettura dei documenti sottoposti al Dipartimento della protezione civile si evince chiaramente che i servizi comunali competenti e la protezione civile hanno operato con tempestività e dedizione per fronteggiare l'emergenza, tanto nell'immediatezza dell'evento alluvionale, quanto nel periodo immediatamente successivo.

Infatti, dei circa 86 miliardi stanziati nell'ambito del Primo piano finanziario, circa 26 miliardi sono relativi ad oneri già sostenuti dall'Amministrazione per far fronte ai primi interventi urgenti e per l'avvio immediato dei lavori relativi, fra l'altro, al ripristino ed alla messa in sicurezza del sistema fognario e del sottosuolo, nonché al ripristino delle sedi stradali, degli edifici scolastici e delle abitazioni.

Molti degli interventi strutturali resi necessari a seguito dell'evento atmosferico del 14-15 settembre 2001 risultano in avanzato stato di realizzazione. Al fine dell'ottimale coordinamento sinergico delle azioni e della necessaria realizzazione degli interventi, il Sindaco del comune di Napoli

ha ritenuto opportuno, per molti di essi, demandare l'individuazione delle linee guida, nonché il parere in linea tecnica ed economica dei progetti, al Comitato Sottosuolo, struttura di supporto al Sindaco Commissario delegato per l'emergenza sottosuolo, giusta ordinanza 2509/97 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

Il Comune ha, infine, precisato che, attualmente, è in corso di elaborazione una relazione riepilogativa di tutti gli interventi disposti ed attuati in esecuzione delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 3117 del 21 settembre 2001 e 3158 del 12 novembre 2001. Inoltre, maggiori informazioni sulle attività svolte in merito all'emergenza sottosuolo formano oggetto dell'ultima relazione trimestrale relativa al 2001 curata dal Commissario per il sottosuolo che, a breve, sarà presentata al Dipartimento della protezione civile.

Per quanto attiene, invece, le attività di pianificazione ordinaria, va ricordato che la criticità dell'assetto idrogeologico del comune di Napoli, testimoniato tra l'altro dalla frequenza di collassi e sprofondamenti in occasione di eventi meteorici intensi, era stato già evidenziato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul rischio idrogeologico realizzata nel 1999 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in collaborazione con il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, il Dipartimento della protezione civile e l'ANPA, nell'ambito della quale il comune di Napoli risultò classificato a livello di attenzione per il rischio idrogeologico molto elevato.

Le attività di pianificazione relative all'assetto idrogeologico nella città di Napoli, sono di competenza dell'Autorità di bacino regionale Campania nord-occidentale che ha approvato in data 31 ottobre 1999 il Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico più alto di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 180/1998 recante l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e le relative misure di salvaguardia, attualmente vigenti.

*In particolare, nell'area urbana sulla base degli elementi conoscitivi disponibili, sono state perimetrare alla scala 1.25.000 aree a rischio e a pericolosità da frana molto elevato ed aree a rischio idraulico medio e moderato.*

*Tali dati risultano in fase di approfondimento ed aggiornamento nell'ambito del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico relativo all'« Area Flegrea », in corso di adozione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 180/1998.*

*Con riferimento agli eventi del 14 e 15 settembre 2001, l'Autorità di Bacino ha precisato che « i disagi che hanno interessato il territorio del comune di Napoli sono dipesi dalla gestione delle reti dei sottoservizi, sia fognarie che acquedottistiche. Tale competenza non rientra tra quelle tassativamente attribuite alle Autorità di bacino ex lege 183/1989 » ma, ai sensi dell'OPCM n. 3100 del 22 dicembre 2000, tra quelle affidate al Commissario di Governo, nominato per il comune di Napoli nella persona del Sindaco pro tempore. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità precisa che, « potendo procedere alla redazione del Piano di Bacino per Stralci, si è riservata solo in un secondo momento di elaborare e redigere il Piano delle cavità del sottosuolo, che influenzerà solo di riflesso la manutenzione e gestione delle reti dei sottoservizi, laddove le relative disposizioni saranno subordinate al rispetto dei contenuti del Piano stesso ».*

*Recentemente, il Ministro dell'ambiente ha sollecitato un più stretto raccordo tra i tecnici dell'Autorità di Bacino ed i rappresentanti della struttura commissariale del comune di Napoli e sono stati organizzati incontri al fine di mettere a disposizione dell'Autorità di Bacino Nord-Occidentale, per il redigendo Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, l'ingente patrimonio informativo raccolto nell'ambito dell'indagine del Commissario delegato.*

*A seguito di un tragico evento verificatosi nell'inverno 1996/1997, infatti, il Sindaco di Napoli è stato nominato, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'interno n. 2509/1997, Commissario straordinario per l'emergenza sottosuolo.*

*Dall'esame del rapporto di fase redatto dalla struttura commissariale nel mese di aprile 2000 emerge che la causa principale dei dissesti è riferibile al mancato o inefficace drenaggio delle acque superficiali, la cui corretta pianificazione non è stata mai effettuata. (Le caratteristiche meccaniche dei terreni affioranti nella città sono generalmente buone ma le condizioni di acclività, la profondità della falda idrica sotterranea e l'innescio di flussi di acque con gradienti idraulici elevati, determinano fenomenologie riconducibili a sfornellamenti, distacchi dalle pareti, cedimento di pilastri, fenomeni di erosione interna nei terreni piroclastici di copertura, facilmente mobilizzati e trasportati nelle cavità a seguito di piogge intense o della rottura di sottoservizi). L'entità dei danni provocati è aggravata dalla forte antropizzazione del territorio, dalla massiccia diffusione dell'abusivismo edilizio (appena il 50% degli interventi edificatori sul territorio è realizzato con le regolari autorizzazioni delle pubbliche amministrazioni), dalla carente manutenzione dei sottoservizi installati nel sottosuolo, dallo stato precario della rete fognaria.*

*Nell'ambito del rapporto viene definito un primo quadro conoscitivo dei dissesti ed una stima delle risorse necessarie per procedere agli interventi di messa in sicurezza del territorio, valutate complessivamente in circa 5.600 miliardi di lire equivalenti a 2,89 miliardi di euro. Tali risorse comprendono interventi per la rete fognaria e di drenaggio, per le cavità, per opere di sostegno, per i costoni tufacei, per i pendii in terreni sciolti.*

*La particolare situazione del territorio del comune di Napoli, peraltro, va inquadrata in un più ampio contesto di problematiche inerenti la difesa del suolo a scala nazionale. A tale proposito si rileva che l'Agenzia di protezione civile ha redatto il « Piano degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idrogeologico in aree urbane ad altissima vulnerabilità » dal quale emerge un fabbisogno di 1.623 miliardi di lire per interventi prioritari in 9 città italiane. Riferendosi, poi, all'intero Paese gli studi redatti dalle Autorità di bacino indicano in 18.920 miliardi di lire le*

risorse necessarie alla realizzazione degli interventi più urgenti in aree a rischio idrogeologico molto elevato. Volendo ragionare secondo una programmazione con prospettiva decennale, è stato valutato un fabbisogno di 63.301 miliardi di lire per la realizzazione di interventi di difesa del suolo finalizzati alla sistemazione complessiva dei bacini idrografici.

Per quanto riguarda i fondi di competenza di questo Ministero specificamente destinati alla riduzione del rischio idrogeologico, va segnalato che non sono stati programmati interventi nel quadriennio 2000-2003 per il comune di Napoli nell'ambito degli schemi previsionali e programmatici ex legge 183/1989 approvati dall'Autorità di bacino nord-occidentale.

Nell'ambito dei Programmi di interventi urgenti ex decreto-legge 180/1998 è stato approvato un unico intervento nel comune di Napoli, località San Martino, peraltro non ancora finanziato.

Per quanto riguarda infine i fondi per interventi urgenti ex decreto-legge 180/1998 non ancora programmati, sono state assegnate alla regione Campania, risorse per un importo complessivo di 18,04 miliardi di lire corrispondenti a 9,30 milioni di euro. La regione Campania ha ripartito tali risorse destinando all'Autorità di bacino nord-occidentale (competente anche per il territorio del comune di Napoli) 4.330 milioni di lire corrispondenti a 2,24 milioni di euro.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

BUEMI e DI GIOIA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

le Poste italiane Spa, atteso l'accordo con le parti sociali del 17 ottobre 2001 sugli esuberanti del personale PT, pur avendo a tutt'oggi nell'organico regionale del Piemonte raggiunto e superato di circa 50 unità con le uscite volontarie gli esuberanti dell'area quadri di primo e secondo livello, continua a licenziare, ovvero a porre in

mobilità il personale di quelle aree che non ha accettato la cosiddetta «uscita morbida»;

in stridente contrasto con gli esuberanti denunciati dall'amministratore delegato delle Poste italiane Spa, la società ha promosso e continua a promuovere tali iniziative nell'area quadri, personale appartenente alle categorie inferiori —:

se il Ministro delle comunicazioni non ritenga, a fronte di un comportamento delle Poste italiane che agli interroganti appare difforme rispetto a quanto dalla stessa società precedentemente comunicato, o voler favorire un'ulteriore fase di concertazione tra le Poste italiane e le organizzazioni sindacali, al fine di evitare il licenziamento di quel personale che non ha accettato l'invito alla mobilità proposto dalla società, vuoi per il raggiungimento del fine sui quadri in esubero proposto da Poste italiane Spa, vuoi per il diritto di restare in servizio fino al raggiungimento del 65° anno di età anagrafica a prescindere dall'anzianità contributiva, ai sensi della legge n. 335 del 1995. (4-01761)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno far presente che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito di avere avviato già da tempo, come noto, in ottemperanza a quanto stabilito con il piano d'impresa 1998-2002, un processo di complessa riorganizzazione finalizzato ad un concreto recupero di produttività in modo da garantire il raggiungimento di livelli di efficienza ed affidabilità in linea con quelli degli altri Paesi europei, nonché la competitività ed il risanamento economico-finanziario della società.

Per ottenere tali risultati, particolare attenzione, è stata rivolta alla gestione del

personale riconducendone i relativi costi entro livelli compatibili con la situazione finanziaria aziendale.

In tale ottica, nel passato è stata attuata una diversa distribuzione delle risorse sul territorio, una più razionale applicazione degli addetti privilegiando le attività di recapito e di sportelleria e riducendo proporzionalmente il numero delle unità che non operano a contatto con la clientela. Al fine tuttavia di accompagnare tali iniziative ad una graduale riduzione del numero totale degli addetti senza comunque provocare tensioni con il personale dipendente, è stata avviata la procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 che prevede la possibilità di giungere, nell'ambito di un articolato percorso di confronto in sede aziendale con le organizzazioni sindacali interessate, ad un accordo attraverso il quale possano essere convenute soluzioni mirate all'ottimale gestione delle eccedenze e degli esuberi dichiarati dalla società.

L'avvio della procedura in questione è stato preceduto da numerosi incontri con le parti sociali stesse, nel corso dei quali l'azienda ha sottolineato la necessità, non più derogabile né procrastinabile, di procedere ad una significativa riduzione del costo del lavoro. Nel corso dei suddetti incontri la società ha inoltre ribadito la necessità di proseguire la via già intrapresa della razionalizzazione della distribuzione delle risorse umane disponibili, indispensabile per realizzare l'ottimale copertura della propria attività e garantire quindi sia l'atteso livello qualitativo del servizio, sia il contenimento del numero di potenziali esuberanti.

Il 17 ottobre 2001, ha proseguito Poste italiane, l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo al fine di concludere la procedura di cui alla legge 223/1991, in base alla quale è stata attuata, a livello nazionale, la risoluzione del rapporto di lavoro per il personale che alla data del 31 dicembre 2001 o del 31 marzo 2002 aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

Lo stesso accordo stabiliva che il personale che alla conclusione di questa prima

fase, risultava ancora in esubero sarebbe stato adibito a mansioni di recapito o di sportelleria, con l'attivazione di appositi processi di mobilità e, qualora anche alla fine di questa seconda fase, si fossero ancora registrati degli esuberanti, gli interessati, se in possesso dei requisiti previsti dall'accordo e fino ad un massimo di 2200 unità, avrebbero potuto avanzare richiesta di utilizzazione del meccanismo legato al fondo di solidarietà, nel frattempo attivato.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Maurizio Gasparri.

BUEMI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

la direzione di Rebibbia N.C. — nucleo traduzioni e piantonamenti — non ha pagato al personale di polizia penitenziaria ivi operante le competenze di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, riguardante il lavoro straordinario svolto dallo stesso personale sopra citato;

la stessa direzione, dal mese di ottobre 2001 non provvede alla liquidazione delle competenze di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999;

la stessa direzione di Rebibbia N.C. anche per il corrente mese non effettuerà il pagamento del lavoro straordinario e delle indennità accessorie, e che le competenze relative ai mesi di novembre e dicembre 2001 ed ai mesi di gennaio e febbraio 2002 non si sa se e quando verranno pagate al personale;

tra l'altro gli inserimenti debitori del mese corrente, saranno effettuati presumibilmente nel mese di marzo 2002, così che il personale di polizia penitenziaria ivi operante si troverà a pagare debiti doppi in una sola volta —:

se il Ministro sia a conoscenza di questa grave situazione e che la mancata retribuzione di prestazioni lavorative ob-

bligatoriamente rese, contravviene ai principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione italiana;

se non ritenga prioritario accertare se ci siano responsabilità gestionali amministrative nei confronti del direttore della struttura, e in caso affermativo, quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare nei suoi confronti, visto che l'articolo 36 della Costituzione stabilisce che la retribuzione delle prestazioni lavorative deve essere in misura proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro reso e che, in ogni modo, non sarebbe né congruo né legittimo, dal punto di vista amministrativo-contabile, l'accumulo di prestazioni straordinarie rese nell'anno precedente. (4-02172)

*RISPOSTA. — La mancanza di disponibilità di risorse economiche sui capitoli di bilancio per la corresponsione del compenso spettante in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario e delle indennità accessorie, ed il conseguente mancato pagamento di tali compensi al personale di polizia penitenziaria ha determinato numerose proteste sindacali.*

*In proposito è stato riferito che, eccettuate circoscritte realtà locali, sono stati liquidati tutti i compensi dovuti al personale per il lavoro straordinario. Per quanto riguarda le indennità accessorie è stato comunicato che risulta esaurito l'intero stanziamento di cassa sul pertinente capitolo di bilancio per il pagamento di dette indennità fino alla data del 31 dicembre 2002.*

*Detta deficienza di cassa è stata determinata dalla impellente necessità di procedere al pagamento dei residui relativi al decorso esercizio finanziario, nonché per consentire il pagamento delle indennità accessorie relative al primo semestre del corrente anno.*

*Si è quindi provveduto a richiedere al competente Ministero dell'economia e delle finanze una integrazione del pertinente capitolo di bilancio, per corrispondere alle esigenze fino al 31 dicembre 2002.*

*Per quanto concerne in particolare la situazione della Casa circondariale di Roma*

*Rebibbia — nuovo complesso, si comunica che il pagamento delle spettanze dovute al personale di polizia penitenziaria è stato effettuato in concomitanza a quello degli stipendi del mese di marzo 2002.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

*BURTONE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

*in data 14 gennaio 2002 è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n. 03 concernente la mobilità territoriale e professionale del personale della scuola per l'anno scolastico 2002-2003;*

*l'articolo 2 di tale ordinanza ministeriale fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento al 14 febbraio 2002;*

*tale data impedisce di fatto il ricorso alla mobilità professionale a tutti i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2001 in quanto i 180 giorni di servizio, hanno termine non prima del 1° marzo 2002, secondo la previsione del punto 3 dell'articolo 14 che richiama l'articolo 3 del Contratto collettivo decentrato nazionale, attualmente in vigore e sottoscritto il 21 dicembre 2001;*

*l'ordinanza ministeriale n. 3/2002 all'articolo 3 punto 9 prevede dettagliate deroghe ai termini dal 14 febbraio al 30 marzo per alcuni casi di personale che deve ancora conseguire il titolo abilitante richiesto;*

*se non ritenga assolutamente necessario ed urgente modificare la predetta ordinanza n. 3/2002 per la parte relativa ai passaggi di cattedra consentendo di partecipare almeno alla mobilità professionale ai docenti entrati in ruolo in data 1° settembre 2001 così come avvenuto sino allo scorso anno scolastico, allorché il termine per la presentazione delle domande era fissato oltre il limite dei 180 giorni di servizio per i nuovi immessi in ruolo;*

se non ritenga opportuno inserire, nelle ipotesi di cui al punto 9 dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 3/2002 da modificare ed integrare anche lo stesso termine per coloro che devono completare i 180 giorni di servizio per l'immissione in ruolo;

se sia stata valutata la distorsione giuridica tra la proroga concessa e chi ancora deve conseguire il titolo abilitante e chi invece lo possiede da tempo e si ritrova retrocesso alla secondaria di primo grado a seguito di superamento di concorso con enorme depauperamento delle risorse umane e professionalità da anni impiegate nella scuola secondaria di secondo grado;

se all'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale n. 3/2002 la mancata precisazione della dizione « al momento della presentazione della comanda » come previsto nel CCDN e puntualmente riportato sino all'ordinanza ministeriale dello scorso anno sulla mobilità sia un'omissione casuale, implicita ammissione che possono comunque partecipare al movimento della mobilità professionale anche gli immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2002 indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. (4-01879)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione parlamentare indicata in discorso si sollecitano modifiche alla procedura che riguarda la fase della mobilità professionale al fine di consentire anche agli immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2001 di partecipare alle operazioni in parola.*

*Al riguardo si precisa che la materia in questione è disciplinata da norme contrattuali ed, in particolare, dal contratto collettivo nazionale decentrato sulla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2002/2003, siglato il 21 dicembre 2001.*

*L'articolo 3, comma 1, di detto contratto dispone che i docenti, che intendono partecipare alla mobilità professionale, devono aver superato, al momento della presentazione della domanda, il periodo di prova.*

*Tenuto conto che, a norma dell'articolo 438 del decreto legislativo n. 297/1994, la prova ha la durata di un anno scolastico e*

*che a tale fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico medesimo, si conferma che i docenti in questione non hanno titolo a partecipare alle operazioni di mobilità professionale per l'anno scolastico 2002/2003 in quanto gli stessi non sono ancora confermati, completando il periodo di prova il 31 agosto 2002, sempre che abbiano prestato almeno 180 giorni di effettivo servizio.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: **Valentina Aprea.**

**CALZOLAIO.** — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nel periodo 1996-2000 sono stati rilevati dal registro dei mesoteliomi delle Marche (università di Camerino), 99 casi di mesotelioma (forma tumorale che riguarda in modo particolare la pleura ed il peritoneo); nel 90 per cento dei casi l'insorgere della malattia è direttamente riconducibile a polveri contenenti amianto, la sostanza cancerogena che da tempo (decreto legislativo n. 257 del 1992) è stata dichiarata fuorilegge, ma è ancora presente negli stabilimenti industriali, nei manufatti per l'edilizia, nei mezzi di trasporto terrestri e marittimi ed all'interno delle abitazioni; i dati forniti dal registro mesoteliomi delle Marche non sono da sottovalutare, poiché il numero dei mesoteliomi già rilevati è destinato ad aumentare, come dimostra la frequenza dei casi rilevati negli ultimi quattro anni di indagini; nella sola provincia di Ancona sono stati registrati 43 casi, 26 in provincia di Pesaro, 15 in provincia di Macerata e altri 15 in provincia di Ascoli Piceno (compresa la delicata situazione della SGL Carbon); la patologia tumorale, una volta contratta, porta alla morte nel giro di 6-12 mesi;

emerge la necessità di far chiarezza sui siti contenenti amianto per individuare

ogni possibile fonte di contaminazione da polveri di amianto, materiale con il quale i cittadini entrano spesso in contatto senza rendersene conto. Tale sostanza, infatti, è presente nelle coperture di capannoni industriali, nelle canne fumarie delle abitazioni ed in altri materiali di uso comune;

c'è bisogno, inoltre, di una maggiore sensibilità degli stessi medici, che non sempre sono nelle condizioni di segnalare agli organi competenti ogni caso di mesotelioma certo o sospetto di cui vengono a conoscenza ed è anche in conseguenza di tale comportamento che talvolta il registro dei mesoteliomi rischia di scoprire un caso di mesotelioma quando il paziente è deceduto; in tali casi è molto difficile ricostruire la pregressa esposizione ad amianto del paziente —:

se i Ministri interrogati intendano avviare una campagna informativa sul problema amianto, sulle situazioni a rischio e sulla prevenzione della patologia connessa;

se si intenda avviare una mappatura precisa e completa dei siti in cui è ancora presente amianto, in accordo con le regioni e gli enti locali interessati;

quali siano i tempi della bonifica per i siti a maggior rischio e le modalità di intervento diffuso nelle aree industriali e residenziali;

quale sia lo stato di attuazione del decreto legislativo n. 277 del 1991 in materia di protezione dei lavoratori e, in particolare, quali siano i motivi che impediscono l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo con cui le regioni, sulla base delle linee guida dell'ISPESL-ISS, debbono istituire i centri operativi regionali per la valutazione dei rischi nelle popolazioni esposte, lavorative e non, allo scopo di predisporre le necessarie misure di prevenzione;

quale sia lo stato di attuazione della legge italiana relativa all'amianto, in particolare dopo la conclusione della Conferenza nazionale svoltasi nel corso della precedente legislatura. (4-01171)

*RISPOSTA. — Si fa presente che, secondo quanto comunicato dall'Ispesl, risulta che questi abbia in programma l'avvio di una campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione sul problema dei tumori con sospetta origine professionale e, in particolare, sugli effetti cancerogeni della esposizione all'amianto.*

*Il dipartimento di medicina del lavoro dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ha predisposto, in attuazione della normativa, l'anagrafe aziendale e degli esposti a rischio di amianto con il censimento, per ciascuna regione, delle aziende che hanno operato in settori industriali comportanti la produzione, lavorazione ed impiego nei cicli produttivi dell'amianto prima dell'entrata in vigore della legge 257/1992, recante: « Norme relative alla cessazione di impiego di amianto ». A tale fine è attiva una commissione di esperti appositamente costituita.*

*In merito allo stato di attuazione della suddetta legge, relativa al divieto di produzione e utilizzo dell'amianto e allo smaltimento dello stesso, deve essere emanato il decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 22/1997, relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti contenenti amianto.*

*L'emanazione di tale decreto, è subordinata alla revisione dei disciplinari tecnici, previsti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge n. 257/1992.*

*La revisione di tali, disciplinari è in corso di approvazione da parte della Commissione nazionale amianto; successivamente, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 257/1992, dovranno essere adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.*

*Inoltre, è in fase di stesura finale lo schema del decreto previsto dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (disposizioni in materia ambientale), relativo al censimento e interventi di bonifica. Al riguardo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono state tenute due riunioni, una lo scorso luglio 2001 e l'altra il 23 gennaio 2002, con tutti i rappresentanti regionali, per stabilire i criteri di attribuzione*

del carattere di urgenza degli interventi di bonifica e, soprattutto, per indicare definitivamente i siti ricavabili dai dati dei censimenti, ancora incompleti, che la legge intende mappare ai fini del finanziamento quali aree prioritarie per singola regione e, successivamente, come aree di primario interesse nazionale.

Secondo quanto comunicato dall'Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino, le Aziende sanitarie locali di tale provincia stanno operando in materia di rischio amianto secondo le direttive e le disposizioni regionali contenute nelle deliberazioni n. 3496 del 30 dicembre 1997, approvazione del piano regionale, amianto e n. 2174 del 18 settembre 2001, censimento amianto per imprese ed edifici n. 3170 del 28 dicembre 2001.

Il Piano regionale amianto ha lo scopo di censire i siti e gli edifici nei quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto. La prima fase del piano è incentrata sul censimento delle imprese e degli edifici pubblici o aperti al pubblico o comunque di uso collettivo, relativa alla presenza sia di amianto in matrice friabile che di amianto in matrice compatta.

La fase operativa del censimento sta partendo con i corsi di formazione rivolti agli operatori delle aziende Usl, Arpam, comuni, amministrazioni provinciali, organi di controllo, per concludersi entro il 31 dicembre 2004 con la mappatura dei siti nei quali è stata riscontrata e verificata la presenza di materiali contenenti amianto.

In merito al decreto legislativo 277/1991 in materia protezione dei lavoratori, occorre osservare che ad esso hanno fatto seguito ulteriori norme riguardanti la restrizione all'immissione sul mercato, in divieti di impiego di amianto e gli interventi e rimozione del materiale.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo, secondo quanto comunicato dall'Ispesl, dovrebbe definire il modello e le modalità di tenuta e trasmissione della documentazione clinica riguardante i casi di mesotelioma da porre in correlazione con l'esposizione ad amianto, pur non essendo stato ancora emanato, è stato approvato

dalla commissione consultiva permanente e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Infine è utile ricordare che in data 16 novembre 2000 è stata siglata tra Regione Marche e Arpam una convenzione avente come oggetto la regolamentazione dello svolgimento delle prime funzioni di supporto tecnico-scientifiche in materia di gestione dei rifiuti previsti dalle leggi regionali n. 60/1997 e n. 28/1999, che prevede l'attuazione di un progetto pilota di censimento dell'amianto negli uffici pubblici di Pesaro, Senigallia, Matelica e Fermo. Tale progetto costituisce la fase preliminare del censimento più generale che sarà svolto dall'Assessorato alla sanità e dalle Asl regionali con l'obiettivo di valutare i fabbisogni regionali di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, di stimare le necessità di prelievi ed analisi dei materiali sospetti e di verificare l'idoneità delle schede già preposte per il censimento generale.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CALZOLAIO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

vista la legge 16 luglio 1988 n. 239 e successive modifiche, relativa alla risoluzione della vicenda dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven;

visti la successiva attuazione della legge con la definizione stragiudiziale della controversia, il pagamento allo Stato italiano del risarcimento convenuto, i decreti di assegnazione delle risorse ottenute dalle definizioni e gli accordi di programma per l'individuazione degli interventi da finanziare;

visto il ritardo delle nomine dei rappresentanti del ministero dell'ambiente all'interno della commissione che deve esaminare i progetti presentati dai vari comuni e dagli enti coinvolti —:

se siano stati avviati interventi di bonifica del mare nell'area interessata dall'affondamento;

se, e eventualmente perché, non abbia nominato tempestivamente i rappresentanti del ministero nella commissione che deve esaminare i progetti da finanziare per la riqualificazione ambientale del tratto di mare e del tratto di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose dell'evento Haven;

come valuti l'espletamento dei servizi antinquinamento. (4-02600)

RISPOSTA. — *In relazione al quesito posto dall'interrogante circa l'istituzione di un comitato di coordinamento e valutazione dei progetti di riqualificazione ambientale del tratto di mare e di costa colpito dalle conseguenze dell'affondamento della nave HAVEN, si riferisce che, in data 28 marzo 2002, l'On. Sig. Ministro, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 239/1998, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo di programma del 4 dicembre 1999, ha firmato il Decreto di costituzione del predetto Comitato di coordinamento.*

*Il suddetto decreto è stato notificato alla regione Liguria in data 29 marzo 2002.*

*Per quanto concerne gli interventi di bonifica del tratto di mare a suo tempo interessato dall'evento calamitoso, interventi peraltro di spettanza della regione Liguria, ai sensi della Convenzione in data 15 novembre 1999, attuativa dell'articolo 5, comma 1, della predetta legge (239/98), da attuarsi avvalendosi delle risorse finanziarie trasferite in data 3 novembre 2000, per un importo di Lire 32.000.000.000, non risulta che i medesimi siano stati a tutt'oggi avviati dalla predetta Regione.*

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CARBONELLA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la legge ha investito di ampi poteri il direttore di aeroporto;

gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione prevedono rispettivamente

« Prima della partenza il direttore dell'aeroporto, qualora lo ritenga necessario, può sottoporre l'aeromobile a visita di controllo » e che « il direttore dell'aeroporto non può autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente o il comandante non hanno adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, nonché delle norme sanitarie e doganali, e se non hanno provveduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti »;

l'impianto normativo ha inteso conferire al direttore di aeroporto una serie di poteri di polizia comunque finalizzati alla sicurezza della navigazione. Emblematico, al proposito, è il contenuto dell'articolo 806 del codice della navigazione secondo il quale « il direttore di aeroporto può vietare l'approdo degli aeromobili quando lo richiedano motivi di sicurezza della navigazione »;

manca ancora una normativa tecnico-regolamentare attuativa delle predette disposizioni codicistiche, la qual cosa richiede l'assunzione di iniziative immediate da parte dei direttori che via via si trovano ad affrontare decisioni che investono la sicurezza del volo;

da notizie apprese dagli organi di stampa l'aeroporto di Brindisi sarà privato della presenza *in loco* del direttore perché detto ufficio dipenderà da quello di Bari-Palese;

tale situazione determina gravissima incertezza tra gli operatori di Brindisi i quali potrebbero essere chiamati alla assunzione di responsabilità prima riservate al dirigente, oltreché chiara dipendenza tecnico-funzionale (non si capisce fino a che punto praticabile) dal direttore dell'aeroporto di Bari —:

quali siano i motivi che impediscono al Ministro di autorizzare il permanere della funzione di direttore dell'aeroporto presso lo scalo di Brindisi, atteso che la posizione geografica e la dotazione infrastrutturale di questo aeroporto misurano l'importanza sia come scalo militare che civile;

se il Ministro non ritenga opportuno revocare il declassamento, di fatto operato, per l'importanza che lo scalo ha assunto con la movimentazione degli aiuti umanitari ONU e quelle commerciali-charter prettamente estive. (4-01808)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che l'ENAC è giunto alla determinazione di ridurre gli incarichi di reggenza superiore a dodici mesi (delibera consiliare 57/2001) e di revocare quindi l'incarico al reggente dell'aeroporto di Brindisi, in ossequio al dettato dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale prevede che l'attribuzione delle mansioni superiori può essere effettuata per un periodo di tempo limitato.*

*Per tale ragione l'ENAC, in attesa dell'espletamento delle procedure selettive per l'accesso alla dirigenza, di cui al bando di concorso n. 98 dell'11 dicembre 2001, ha ritenuto di affidare la reggenza ad interim del medesimo aeroporto alla titolare dell'aeroporto di Bari.*

*Le direzioni di aeroporto sopraccitate mantengono, garantisce l'ENAC, separate individualità e sono assolutamente indipendenti l'una dall'altra.*

*In ogni caso, si fa presente che la copertura dei posti di dirigenti disponibili tramite l'esperimento delle 2 procedure selettive sopraindicate potrà risolvere definitivamente l'annoso problema dell'affidamento delle reggenze degli aeroporti a personale sprovvisto della qualifica di dirigente.*

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

CIRIELLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

la galleria del « Mingardo », sulla strada statale n. 562, sita nel territorio del comune di Camerota — provincia di Salerno — continua a non essere illuminata, benché munita di idoneo impianto di illuminazione;

la mancanza di illuminazione nella galleria costituisce una situazione di grave pericolo per la sicurezza degli automobilisti, soprattutto nel periodo estivo quando, per il gran numero di turisti, presenti nella zona, il traffico si intensifica notevolmente —:

alla luce di quanto sinora esposto, quali provvedimenti intenda adottare per porre fine alla grave situazione di pericolo. (4-01167)

RISPOSTA. — *L'Ente Nazionale per le Strade, interessato al riguardo, fa presente che la strada statale n. 562, sulla quale insiste la galleria del « Mingardo », rientra tra le strade che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001 sono state confermate d'interesse regionale.*

*L'ente stradale riferisce, pertanto, che ogni e qualsiasi intervento di ammodernamento, adeguamento e manutenzione della sede stradale dovrà essere necessariamente eseguito dall'ente locale gestore dell'arteria di che trattasi.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

CIRIELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la recente decisione del Ministero dell'interno di chiudere il campo base dei Vigili del fuoco, istituito all'interno del mercato ortofrutticolo di Sarno, l'indomani della tragica alluvione del maggio 1998, ha destato nella cittadinanza una giustificata preoccupazione espressa, tra l'altro, con vivacità, dai comitati per la ricostruzione nell'incontro tenuto, alla prefettura di Salerno, il 10 ottobre 2001;

nelle zone alluvionate permane una situazione di rischio levato: al momento non si è ancora superata la fase dell'emergenza a causa del mancato avvio dei lavori per la seconda e la terza fase della messa in sicurezza del territorio;

il perdurare dello stato di rischio è stato evidenziato dallo stesso sub commissario alla ricostruzione, il dottor Versace;

risulta necessario a Sarno un presidio dei Vigili del fuoco e della Protezione civile che, come previsto, potranno essere allocati nel centro polifunzionale, con annesso eliporto, da costruirsi presso l'area di via Ingegno, con progetto finanziato con la somma di 9 miliardi e 300 milioni;

l'area di via Ingegno, dove dovrebbe sorgere il centro, è, attualmente, in via di requisizione —:

alla luce di quanto sinora esposto, quali provvedimenti intenda adottare per scongiurare la grave situazione di pericolo causata dalla chiusura del campo base dei Vigili del fuoco e per rendere più celere la procedura per la requisizione dell'area già da tempo individuata. (4-01168)

*RISPOSTA.* — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Va innanzitutto premesso che la decisione di chiudere il campo base dei vigili del fuoco di Sarno, ha suscitato vive proteste da parte delle organizzazioni sindacali degli stessi vigili, finalizzate a procrastinare l'avvio del recupero del personale del Corpo sinora impiegato in diverse regioni (in particolare Marche, Umbria e Campania) per le esigenze di protezione civile verificatesi già dal 1997.*

*Tale decisione, quindi, rientra in un ampio progetto di recupero, volto a restituire alle sedi originarie di appartenenza gran parte del personale sinora schierato nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, risolvendo in tal modo le carenze di organico che dall'inizio delle emergenze si sono inevitabilmente registrate nelle sedi da cui tale personale è stato prelevato.*

*Il programma di recupero, inoltre, si connette al ritorno all'ordinaria operatività, originariamente già previsto per la fine di aprile 2001 da una prima ordinanza datata 1° marzo 2001 e successivamente rinviato, con analoga ordinanza*

*in data 30 aprile 2001, alla fine del settembre 2001.*

*Nell'intervallo temporale intercorrente fra i due provvedimenti l'Amministrazione aveva già avviato un programma organico di progressiva chiusura dei presidi emergenziali. Non si è trattato, pertanto, di provvedimenti improvvisi, inaspettati ed unilaterali di mobilità del personale, bensì di iniziative finalizzate al recupero di personale distolto da altre strutture, per garantirne di nuovo la piena funzionalità.*

*Nella sostanza, l'amministrazione dell'interno, con la circolare ministeriale n. 59811 del 3 ottobre 2001, ha semplicemente revocato i trasferimenti temporanei disposti a seguito degli eventi calamitosi per assicurare la costituzione e il mantenimento dei presidi, nonché quelli, anch'essi temporanei, resi necessari da altre situazioni di emergenza (eventi di Bari, Cagliari, Sassari, Palermo, Imperia, Torino), avendo cura, tuttavia, di conservare, a presidio delle aree interessate dalle calamità, le unità di personale ancora necessarie, mantenendo nel contempo in attività, rispettivamente nelle province di Perugia e Salerno, i distaccamenti di Gaifana e quello di Nocera Inferiore (quest'ultimo anche potenziato) che sorge in prossimità della zona di Sarno.*

*Nei programmi di sviluppo e potenziamento (in parte attuabili con l'aumento di organico previsto dalla legge n. 246/2000) è stata inoltre prevista la riclassificazione dei comandi provinciali presenti nelle zone interessate dalle calamità e l'istituzione, in loco, di nuovi distaccamenti, naturalmente dotati di personale in possesso di idonee qualifiche operative da impiegare, se del caso, anche in sostituzione di quello sinora utilizzato, attraverso il ricorso alle previste procedure di mobilità.*

*Si tratta, pertanto, di un programma ad ampio raggio che cercherà di contemperare sia le esigenze operative che ancora, effettivamente, permangono, anche a distanza di tempo in alcune zone colpite da eventi calamitosi, che la necessità di eliminare le gravi difficoltà di gestione in cui si sono venute a trovare le numerose sedi di servizio, cui originariamente apparteneva il*

*personale utilizzato per l'operatività dei presidi emergenziali.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

COLASIO, FISTAROL e STRADIOTTO.  
— *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la Bse o malattia della mucca pazza è ormai presente sul territorio nazionale e che nel corso del 2001 sono stati riscontrati oltre cinquanta casi di malattia nei bovini e che non è possibile quantificare per il prossimo futuro il numero degli allevamenti colpiti;

considerato che la Bse ha notevoli riflessi per la salute umana, come è stato dimostrato dai riscontri della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (v-CJ), prima nel Regno Unito, poi in Francia;

il Ministro della salute ha dichiarato che esiste il fondato sospetto che una ragazza siciliana di circa venti anni sia stata colpita dal morbo in questione e che sono ipotizzabili ulteriori casi;

che il precedente Ministro della sanità, per far fronte all'emergenza della Bse e per tener conto della necessità di potenziare i controlli sugli animali vivi e sulle carni in importazione, nonché tutte le attività di profilassi internazionale si era attivato per potenziare gli organici dei medici e veterinari dell'allora Ministero della sanità, prevedendo nell'immediato dei contratti a tempo determinato e successivamente con decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49, erano stati previsti dei concorsi per dirigenti medici e veterinari per sopperire alle carenze di organico del ministero;

con il dibattito alla finanziaria 2002 era stato presentato emendamento, non accolto dal Governo, per permettere al Ministero della salute di poter continuare ad avvalersi di medici e veterinari già a contratto a tempo determinato e proce-

dere, progressivamente, mediante concorso alla loro immissione in ruolo;

il Ministro della salute ha fornito informazioni circa la sicurezza della carne degli animali macellati ed importati —:

su quali basi scientifiche sia stata fatta la diagnosi di nuova variante di CJ e se alla diagnosi abbiano partecipato l'Istituto Superiore di Sanità o altre strutture sanitarie di fama internazionale che operano nel settore delle malattie neurologiche, quali ad esempio l'Istituto Besta di Milano;

perché non sia stato dato seguito al potenziamento degli organici del Ministero della salute, previsto dall'articolo 3 della succitata legge n. 49 del 2001, tenuto conto che persiste la carenza di organici del Ministero della salute e non è stato accolto l'emendamento alla finanziaria sul personale medico dello stesso ministero;

perché si sia ritenuto di presentare un nuovo decreto-legge finalizzato a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico causato dalla Bse (decreto legge n. 4 del 25 gennaio 2002), ma nulla è stato detto per quanto riguarda il potenziamento degli organici e dei controlli dei medici o veterinari del Ministero della salute, tenuto conto che, in materia sanitaria, quest'ultimo è l'unico dicastero competente;

quale sia la capacità e la possibilità del Ministero della salute di svolgere controlli a livello territoriale per permettere al Ministro della salute di poter affermare che i controlli vengono correttamente svolti e che oggi il consumatore può considerarsi sicuro e se la mancata riorganizzazione del Ministero della salute vuole essere un disimpegno nell'attività di controllo sul territorio, lasciando ai soli Nas i compiti di verifica e repressione. (4-02072)

RISPOSTA. — *Si risponde, nei limiti di competenza, alla interrogazione parlamentare in discorso.*

*L'applicazione delle misure di controllo nei confronti della BSE è affidata a livello*

territoriale ai veterinari ufficiali facenti parte del servizio sanitario nazionale e dislocati presso le aziende sanitarie locali (ASL) disposte capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Allo stato attuale, l'organico dei veterinari pubblici delle ASL ammonta a circa 5000 unità a cui bisogna aggiungere il personale veterinario delle regioni e del ministero della salute, questi ultimi impegnati in compiti principalmente di indirizzo e coordinamento nei confronti dei servizi veterinari territoriali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 marzo 2001, n. 49, il ministero della salute ha provveduto a bandire alcuni concorsi per dirigenti di II livello del ruolo sanitario per: 7 posti di dirigente veterinario; 8 posti di dirigente medico; 3 posti di dirigente chimico e 4 posti di dirigente farmacista.

Le relative procedure concorsuali sono in corso e saranno concluse entro il corrente anno.

Inoltre, a seguito dell'espletamento del concorso a 27 posti di veterinario — bandito ai sensi della legge n. 362/1999, concernente disposizioni in materia sanitaria — sono state interamente coperte, nel secondo semestre del 2001, le carenze in organico relative alla qualifica iniziale di medico veterinario (dirigenza di I livello del ruolo sanitario).

Dei 5000 veterinari pubblici presenti nelle ASL, circa la metà si occupa delle questioni inerenti la « sanità animale » e della « igiene delle produzioni zootecniche »; quindi, in particolare, di tutte quelle problematiche che riguardano l'allevamento degli animali, mentre il rimanente è destinato al controllo della « igiene degli alimenti » e, quindi, sovrintende tutte le fasi di controllo presso macelli, laboratori di sezionamento, eccetera.

In generale, il numero di veterinari pubblici operanti sul territorio risulta essere, se paragonato agli organici dei veterinari ufficiali presenti in altri stati membri dell'Unione europea sicuramente tra i più numerosi.

Per quanto concerne le misure di controllo relative alla BSE applicate sugli

animali allevati, queste possono essere individuate sia come misure riguardanti l'attività di « sorveglianza », che di « contenimento ed estinzione » dei focolai di malattia che vengono nel corso del tempo individuati.

Per quanto concerne la prima attività, questa può essere suddivisa in una « sorveglianza passiva » che riguarda la denuncia degli eventuali casi di animali sospetti di malattia individuati presso le aziende zootecniche, e in una « sorveglianza attiva » che comprende invece l'uso dei test rapidi sugli animali macellati.

Per quanto concerne la « sorveglianza passiva », occorre fare presente che tale attività necessita di essere incrementata, anche se il numero di casi clinici sospetti denunciati nel corso dell'anno corrente ha registrato un discreto aumento rispetto al 2001.

Per quanto riguarda la « sorveglianza attiva », il sistema messo in atto ha dimostrato in pieno la sua efficienza grazie anche all'apporto degli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), che rappresentano la rete di laboratori pubblici deputati all'esecuzione dei test rapidi.

A far data dal gennaio 2001, sono stati eseguiti più di 600.000 test rapidi su animali macellati, che hanno consentito di individuare 58 focolai di malattia.

Non da ultimo, occorre ricordare l'applicazione di tutte quelle misure che concernono l'estinzione dei focolai, tra le quali l'abbattimento e la distruzione dei bovini presenti nelle aziende colpite.

In questo senso preme sottolineare l'efficienza dei servizi territoriali che hanno portato quasi sempre a termine la chiusura dei casi conclamati e l'eventuale rintraccio degli animali a rischio.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

COSSA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 297 del 1994, agli articoli 407 e 408, prevede che pos-

sono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo scolastico i docenti ed il personale educativo, fornito di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio effettivamente prestato di almeno 5 anni;

l'articolo 28 del decreto legislativo n. 59 del 1998 istituisce, in aggiunta alle procedure concorsuali di cui agli articoli 407 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994, la procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici mediante un corso-concorso selettivo al quale è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi;

il decreto legislativo n. 297 del 1994, all'articolo 477 prevede che possono ricoprire incarico annuale di presidenza i docenti che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

l'ordinanza ministeriale n. 152 del 6 maggio 2000, sugli incarichi annuali di presidenza per l'anno scolastico 2000-2001, all'articolo 5 comma 6 prevedeva, in conformità a quanto previsto per l'ammissione alle procedure concorsuali per gli incarichi di ruolo, che gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare provvisti di laurea potessero ricoprire incarichi annuali di Dirigente scolastico;

l'ordinanza ministeriale n. 81 del 4 maggio 2001, sugli incarichi annuali di presidenza per l'anno scolastico 2001-2002, modificando l'ultima parte del comma 6 dell'articolo 5 della menzionata ordinanza ministeriale 152/2000 prevede che in caso di vacanza della direzione nei circoli didattici sia conferito incarico annuale di dirigenza ai docenti inclusi nella graduatoria degli aspiranti all'incarico di

presidenza nelle scuole medie e di conseguenza stabilisce che siano esclusi dal ricoprire incarichi annuali di dirigente scolastico gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare provvisti di laurea e dei requisiti di legge per accedere ai concorsi a posti direttivi;

identica disposizione è contenuta nell'articolo 5 comma 6 dell'ordinanza ministeriale prot. 1124 del 17 aprile 2002 sugli incarichi annuali di presidenza per l'anno scolastico 2002-2003;

attualmente è previsto che gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare provvisti dei requisiti di legge possano ricoprire l'incarico di vicario e sostituiscano il dirigente scolastico in tutte le sue funzioni;

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 318 del 1999, riconosce che il servizio prestato in qualità di docente vicario, con effettiva sostituzione del capo d'Istituto per 180 giorni, costituisce titolo da far valere ai fini dell'inserimento nella graduatoria degli aspiranti a incarichi di presidenza o nei concorsi per il ruolo di preside;

non appaiono evidenti i motivi dell'esclusione, effettuata dall'ordinanza ministeriale 81 del 2001, degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare provvisti di laurea e dei requisiti di legge per accedere ai concorsi a posti direttivi dal ricoprire incarichi annuali di dirigente scolastico, ed anzi tale esclusione appare in contrasto con la *ratio* dell'ammissione alle procedure selettive per il posto di ruolo —:

se non ritenga opportuno modificare quanto disposto nell'articolo 5 comma 6 dell'ordinanza ministeriale 44 prot. 1124 del 17 aprile 2002 sugli incarichi annuali di presidenza per l'anno scolastico 2002-2003 in senso tale da consentire l'ammissione a tali incarichi degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare provvisti di laurea e dei requisiti di legge per accedere ai concorsi per posti direttivi e conseguentemente prorogare, o

riaprire in caso di intervenuta decorrenza, i termini di presentazione delle domande fissati nel 22 maggio 2002 dall'articolo 6 comma 1 dell'ordinanza ministeriale 44 prot. 1124 del 17 aprile 2002 sugli incarichi annuali di presidenza per l'anno scolastico 2002-2003. (4-02974)

*RISPOSTA.* — *Com'è già noto all'onorevole interrogante, per la copertura dei posti temporaneamente vacanti dei circoli didattici la legge 27 maggio 1964 n. 380 prevedeva espressamente che dovesse farsi ricorso all'istituto della reggenza e cioè al conferimento di un incarico ad un direttore didattico titolare di un circolo viciniore. Pertanto i docenti di scuola materna ed elementare non erano legittimati ad aspirare ad eventuali incarichi di presidenza.*

*Al contrario, per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado l'articolo 477 del decreto legislativo 297 del 1994 recante il testo unico in materia d'istruzione ha previsto che la presidenza degli istituti d'istruzione secondaria temporaneamente vacanti deve essere assegnata con incarico di presidenza al personale docente incluso nelle graduatorie di merito del concorso a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano oppure in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a concorsi per posti di preside.*

*Con l'istituzione della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto introdotta dal decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59 si è resa necessaria una modifica alle disposizioni che disciplinano il reclutamento di detto personale.*

*L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che disciplina ora la materia, ha tra l'altro previsto che dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici non sono più conferiti gli incarichi di presidenza in quanto i posti temporaneamente vacanti vengono attribuiti ai vincitori del corso-concorso di formazione in attesa di nomina.*

*La normativa che disciplina detti incarichi ha quindi carattere transitorio e, pertanto, in conformità dell'orientamento già assunto negli ultimi anni si è ritenuto opportuno mantenere in vigore, per quanto possibile, le disposizioni già contenute nell'ordinanza ministeriale 152/2000.*

*In tale ottica poiché la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 165/2001 prevede un corso unico per i dirigenti scolastici delle scuole elementare e media e poiché l'ordinanza ministeriale 152/2000 già prevedeva l'assegnazione della direzione didattica di istituti comprensivi in assenza di titolare con incarico di presidenza, si è ritenuto implicitamente superato l'istituto della reggenza contenuto nell'articolo 9 della legge 23 settembre 1964, n. 380 in quanto riferito ad un ruolo (direttore didattico), che ormai non è più esistente; si è invece ritenuto opportuno, in questa fase transitoria, prevedere anche per i circoli didattici temporaneamente privi di titolare il ricorso alle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 297 del 1994 riservate solo ai docenti di scuola secondaria ed alle quali non possono accedere gli insegnanti di scuola elementare e materna.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

*COSSA.* — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

è stato recentemente annunciato dai Capi di Stato Maggiore dell'aeronautica e della Marina militare il trasferimento dell'86° gruppo di volo dalla base di Elmas alla base di Sigonella, la unificazione dei due gruppi Anti sommergibile in quell'unica base e la conseguente chiusura del 30° stormo di Elmas;

la base di Elmas, sotto il controllo del 41° stormo di Sigonella, resterebbe attiva solo come base di manutenzione degli Atlantic, per circa altri cinque/otto anni;

una volta trasferito il personale civile e militare sotto il controllo della base di Sigonella, di fatto la mobilità del personale tra i diversi distaccamenti del 41° Stormo sarebbe possibile senza limiti e senza alcuna tutela del personale;

il trasferimento dell'86° gruppo e la conseguente soppressione del 30° stormo sarebbero imminenti, ma ancora non si hanno dati precisi sulla data di tale operazione;

tale situazione di incertezza crea nel personale esposto a trasferimento grave disorientamento in quanto impedisce di programmare adeguatamente il futuro proprio e della propria famiglia (rinnovo contratti di locazione, iscrizione scolastica dei figli, scelte professionali dei coniugi);

il personale della Marina militare, essendo pressoché impossibile il suo reimpiego nella stessa sede o in sedi vicine a causa della categoria di assegnazione (operatori di volo), è particolarmente esposto a tale precarietà;

gravi perplessità suscita altresì il fatto che la Sardegna venga privata del gruppo A/S, spostando ad est il baricentro della navigazione aerea militare e riducendo vistosamente la vigilanza aerea nel lato occidentale della Sardegna e quindi dell'Italia;

le necessità di sorveglianza aerea della regione sarda è dettata anche dalle problematiche connesse alla difesa del territorio dagli incendi;

la chiusura del 30°, stormo crea preoccupazione tra gli operatori civili e militari della aeronautica e della Marina militare, nonché tra gli operatori dell'indotto —

se non ritenga opportuna una ulteriore ed attenta valutazione in ordine alle ricadute negative legate alla trasformazione di Elmas in una base dipendente da Sigonella;

se non ritenga opportuno fornire agli operatori della base di Elmas ed a tutta la

società civile sarda dettagliate notizie sul futuro destino della base;

se non ritenga opportuno intervenire per conservare la base di Elmas nella situazione attuale, almeno sino a quando non saranno definiti tutti i connotati e le dipendenze del nuovo reparto da costituire;

se non ritenga altresì di mantenere l'86° gruppo A/S di Elmas nell'attuale configurazione operativa, in modo tale che continui ad offrire il proprio servizio sul territorio, alimentandolo con ulteriori operatori di volo, così da poter pianificare, nel tempo, una gestione della ristrutturazione delle basi con la progressiva dismissione dei velivoli Atlantic e la concentrazione su una stessa base di tutta la componente quando sarà acquisito il velivolo successore;

se non ritenga che sia opportuno, comunque, offrire un dovuto ed adeguato preavviso al personale in via di trasferimento che permetta di approntare per tempo tutti i preparativi necessari.

(4-03008)

*RISPOSTA. — Il riordino della componente aerea per il pattugliamento marittimo, articolata sul 30° e sul 41° stormo antisommergibili, rispettivamente dislocati sugli aeroporti di Cagliari-Elmas e di Catania-Sigonella, era già contemplato dal nuovo modello di difesa — edizione 1995 — che prevedeva sia la riduzione del numero dei velivoli, sia il mantenimento in vita di un solo gruppo di volo.*

*Tale indirizzo è stato successivamente recepito dal decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che ha stabilito, tra i provvedimenti di minor portata di competenza del Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica militare, la soppressione del 30° stormo di Cagliari entro il 31 dicembre 2000.*

*In ossequio al disposto di legge sono state quindi avviate le azioni per concentrare la componente di pattugliamento marittimo sulla sola base di Sigonella, ritenuta più idonea ad accogliere anche gli assetti dislocati su Cagliari-Elmas, in virtù della*

posizione geografica baricentrica rispetto alle aree mediterranee di interesse, della peculiarità di aeroporto esclusivamente militare e delle possibilità di espansione della struttura siciliana.

Nel processo decisionale per la scelta della base è stato, inoltre, tenuto in considerazione il probabile passaggio di qualifica dell'aeroporto di Elmas da « militare aperto al traffico civile » a « civile », circostanza che ha ulteriormente fatto propendere la scelta su Sigonella, per la valenza operativa di quella base come « polo » esclusivamente militare.

Il trasferimento degli assetti antisommersibile su Sigonella e la contestuale soppressione del 30° Stormo, in un primo tempo previsti per il 30 giugno 2000, sono stati poi temporaneamente procrastinati per consentire la predisposizione delle necessarie infrastrutture sulla base siciliana che, seppure in fase di realizzazione, non sarebbero state ultimate in tempo utile.

Attualmente la situazione infrastrutturale della base di Sigonella ha raggiunto una configurazione adeguata e, pertanto, è stato deciso di avviare l'attuazione del provvedimento, a partire dal mese di luglio di quest'anno, con lo spostamento graduale della componente antisommersibile di Elmas, in modo da salvaguardarne il prosieguo dell'attività operativa.

In tale quadro, il 27 giugno 2002, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ha firmato il provvedimento ordinativo con cui, in data 31 luglio 2002, il 30° stormo viene soppresso, e, in data 1° agosto 2002, viene costituito alle dipendenze dello stormo di Sigonella il distaccamento aeroportuale di Elmas.

Sulla base sarda, quindi, anche dopo la soppressione del 30° stormo continuerà ad operare — ancorché ridimensionata — una consistente struttura dell'Aeronautica con il compito di assicurare la manutenzione — programmata e non — ed i controlli d'integrità strutturale dei velivoli della linea Atlantic, il funzionamento dei servizi aeroportuali ed il supporto logistico ed amministrativo agli enti e reparti dell'Aeronautica dislocati sulla base.

Le funzioni presidiarie e di comando di aeroporto capoluogo di circoscrizione per la Sardegna — già attestate al 30° stormo —, invece, saranno assicurate attraverso il reparto sperimentale di standardizzazione al tiro aereo dislocato a Decimomannu (CA).

Per quanto concerne il personale, il trasferimento del segmento operativo (86° gruppo volo) del 30° Stormo interesserà solo una limitata aliquota di militari. Tutto il personale civile, invece, troverà utile impiego nel distaccamento aeroportuale o, in accoglimento di eventuali richieste degli interessati, in altri enti dell'aeronautica militare o dell'amministrazione della difesa, di concerto con le organizzazioni sindacali secondo una prassi ormai consolidata. Peraltro, si precisa che il personale interessato risulta essere stato messo a conoscenza del riordino del 30° stormo.

In ultimo, relativamente alle esigenze di sorveglianza aerea antincendio, si osserva che ai velivoli dello stormo di Elmas non è mai stato attribuito alcun compito nel particolare settore.

Da quanto illustrato non sembrano emergere elementi tali da richiedere l'ulteriore « attenta valutazione » dei cennati provvedimenti ordinativi, come auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, l'attuazione degli stessi non sembra comportare conseguenze eccessivamente penalizzanti sia per il personale, sia per l'indotto economico dell'area, avuto riguardo alla costituzione del distaccamento aeroportuale di Elmas ed all'eventuale impiego solo civile dello scalo aereo del capoluogo sardo, con positive ricadute economiche per il prevedibile incremento del flusso turistico.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

ARMANDO COSSUTTA e RIZZO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

lo scorso 24 febbraio 2002, in un articolo apparso su *Il Sole 24 Ore* firmato da Marco Palocchi veniva data la notizia di un prossimo avvicendamento alla Dire-

zione dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles diretto a tutt'oggi dalla dottoressa Sira Miori. Lo stesso articolo anticipava anche il nome del futuro sostituto della signora Miori, nella figura di Arturo Diaconale, ex direttore del quotidiano *l'Opinione*;

la dottoressa Sira Miori è stata nominata all'Istituto di Bruxelles da appena un anno, e nonostante ciò, ha già svolto un lavoro molto apprezzato sia dalla comunità italiana che da quella belga, come dimostrato anche dall'alta partecipazione alle attività proposte alla cittadinanza —:

quali le ragioni alla base della destituzione dell'incarico della dottoressa Sira Miori alla Direzione dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles. (4-02365)

RISPOSTA. — *La dottoressa Sira Miori è un funzionario di ruolo del ministero degli affari esteri, appartenente all'area della promozione culturale.*

*Contrariamente a quanto apparso su alcuni articoli di stampa non è tra i dieci direttori nominati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 401 del 1990 (chiara fama).*

*La dottoressa Miori presta servizio a Bruxelles in qualità di direttore dell'Istituto italiano di cultura dall'8 gennaio 2001 e attualmente non risulta che sia prevista alcuna « destituzione » dell'interessata dal suo incarico.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.

CRISCI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:*

nel territorio del Comune di Pineto (Teramo) è ubicato un sito, denominato « ex IRA », in cui fino ai primi anni 90, è stata esercitata un'attività di produzione di oggetti di pelletteria, foderine per auto e materiale sintetico, con illecito smaltimento di solventi e di altri prodotti sversati nel terreno sottostante, come è stato rilevato dagli organi competenti di con-

trollo nonché dalla magistratura, che ha emesso provvedimenti penali nei confronti dei proprietari dell'azienda;

il sito « ex IRA » fu oggetto di un apposito sopralluogo, nel febbraio del 1998 (Doc. XXIII, n. 23), della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, che visitò l'area proprio a causa della grave compromissione ambientale dei luoghi ed in particolare delle falde acquifere sotterranee e come esempio emblematico di attività economiche fraudolente che hanno per molto tempo esternalizzato i costi di produzione e di smaltimento dei relativi residui industriali a danno dell'ambiente e della salute dei lavoratori;

il decreto legislativo n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi) prevede all'articolo 17 che: « chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi è tenuto a procedere, a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento... »;

il decreto ministeriale del 25 ottobre 1999, n. 471 prevede all'articolo 17 che: « le regioni predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto n. 22/97, l'anagrafe dei siti da bonificare... »; non risulta che la regione Abruzzo abbia provveduto a questo adempimento, ma ha concesso un finanziamento di un miliardo, con delibera della giunta regionale n. 2192 del 12 agosto 1998, per la messa in sicurezza dell'area in questione;

il decreto ministeriale del 25 ottobre 1999, n. 471 prevede all'articolo 12, comma 2, che: « Il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia, mediante apposita certificazione... »;

la legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 dell'Abruzzo, all'articolo 35 prevede:

«... il divieto di qualunque utilizzazione dell'area in senso urbanistico ed economico, fino all'avvenuta bonifica...», norma nella quale riconoscersi, avendo la stessa regione assistito con finanziamento pubblico l'intervento di bonifica del sito ex IRA;

il comune di Pineto (Teramo) con deliberazione del consiglio comunale n. 49 dell'11 agosto 2001, ha adottato un piano di recupero di iniziativa privata: « P.d.R. 2 (Riqualificazione urbana area ex IRA) », della Società Pineto Casa srl e Cpl Imperial 2 Spa che prevede la trasformazione urbanistica dell'area tramite cambio di destinazione d'uso dei volumi esistenti (opificio industriale mc. 64.000) in un complesso edilizio residenziale, commerciale e direzionale (mc. 53.112) — la commissione edilizia comunale ha espresso parere favorevole a maggioranza nella seduta del 24 luglio 2001 —;

le società committenti in data 26 febbraio 2001 prot. Comunale 3875 e in data 30 luglio 2001 prot. Comunale 13819, hanno presentato una pratica edilizia per l'ottenimento dell'autorizzazione alla demolizione degli immobili esistenti, all'escavazione del sito secondo il programma di bonifica e alla realizzazione delle opere murarie in interrato al fine della messa in sicurezza dell'area;

il comune di Pineto ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 16 marzo 2001 il progetto avente per oggetto: « Lavori di messa in sicurezza area ex IRA srl con sede in Pineto. Approvazione verbali conferenze di servizi del 22 dicembre 2000 e 4 gennaio 2001. Approvazione progetto di caratterizzazione e disinquinamento ». La conclusione dell'iter procedurale è vincolata alla certificazione di avvenuta bonifica dell'area e del piano di recupero non costituisce nessun atto autorizzativo, come affermato nella delibera del consiglio comunale sopra richiamata —;

se non si ritenga che il comune di Pineto sia obbligato al rispetto dell'articolo 35 della legge regionale n. 83/00, visto il

finanziamento pubblico concessogli dalla regione Abruzzo per la messa in sicurezza area e, pertanto, l'adozione del piano di recupero suddetto sia in contrasto con la legislazione vigente, nazionale e regionale;

se sia lecito da parte del comune di Pineto accorpate eventi giuridicamente distinti come sono la necessaria bonifica dell'area e l'avvio di una trasformazione urbanistica della stessa;

se sia coerente con il rispetto della legislazione in materia e con le norme tecniche attuative esonerare il soggetto inquinatore dall'onere di bonifica della falda nel raggio di 500 metri dalla fonte di inquinamento, come si evince dalle risultanze della conferenza dei servizi del 4 gennaio 2001;

se non si ritenga opportuno ribadire che la certificazione da parte della provincia di avvenuta bonifica dell'area può essere rilasciata solo dopo l'accertamento che tutte le sostanze inquinanti rientrino nei limiti previsti dalla legge, cioè vi sia stato il risultato positivo del completamento degli interventi previsti dal progetto esecutivo di bonifica dell'area ex IRA;

se non ritenga che l'approvazione del Piano di recupero — in assenza dell'avvenuta bonifica dell'area e della conseguente certificazione da parte della provincia di Teramo —, determini delle comprensibili aspettative di diritto edificatorio, da parte delle società richiedenti, con il possibile avvio di programmi che potrebbero turbare la corretta valutazione di potenziali clienti. (4-00739)

*RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in discorso, inerente la bonifica dell'area industriale ex I.R.A., in comune di Pineto (Teramo), dall'inquinamento ambientale determinato dall'attività dell'opificio omonimo adibito, sino ai primi anni 90, alla produzione di pelli sintetiche, si forniscono i seguenti elementi sulla base di quanto comunicato dal comune e dall'amministrazione provinciale di Teramo.*

*Lo smaltimento dei rifiuti industriali, classificabili « tossici e nocivi », avvenuto in*

assenza di ogni autorizzazione mediante interrimento degli stessi sia all'interno che all'esterno dei capannoni industriali e successiva copertura mediante cemento e conglomerati bituminosi, ha determinato l'inquinamento del sottosuolo e della falda sottostante da solventi organici e da metalli pesanti.

Sono risultati interessati i pozzi di approvvigionamento sino ad una distanza di 500 metri dallo stabilimento.

A seguito della messa in liquidazione della proprietà successivamente rilevata dalla Società Immobiliare Habitat srl è stato definito, a cura del comune di Pineto, un progetto di bonifica dell'area, assistito da un finanziamento della regione Abruzzo, della cui realizzazione la nuova società proprietaria si è assunta l'onere economico.

Successivamente l'amministrazione comunale ha adottato, con deliberazione n. 49 dell'11 agosto 2001, il piano di recupero urbanistico edilizio, stabilendo che si procederà alla definitiva sua approvazione soltanto allorché sarà stato emanato l'atto di certificazione di avvenuta bonifica rilasciato dalla Provincia di Teramo.

Nella Conferenza di servizi finale del 4 gennaio 2001 sono stati illustrati i risultati della caratterizzazione delle acque di falda ed il piano di bonifica, da cui è risultata un'estesa contaminazione da cadmio e piombo delle acque sotterranee e pertanto la necessità di messa in sicurezza e bonifica sulla falda stessa.

Nella medesima Conferenza risulta che il gruppo di lavoro incaricato dal Comune per la redazione del progetto di bonifica avrebbe segnalato l'inopportunità di intervenire sulla falda esterna all'area, adducendo quali motivazioni il rischio di danneggiare le abitazioni ed infrastrutture limitrofe, il possibile intervento di fattori inquinanti esterni nonché il costo rilevante degli interventi.

Preso atto di quanto affermato dal gruppo di lavoro, i rappresentanti dell'Agenzia regionale di tutela ambientale e della regione Abruzzo hanno condizionato il proprio parere favorevole all'esecuzione degli interventi, ad una serie di prescrizioni tra cui:

esecuzione del monitoraggio su suolo e falda a conclusione della bonifica, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al decreto ministeriale 471 del 1999;

in caso di mancato rispetto dei limiti predetti, esecuzione di interventi integrativi di messa in sicurezza permanente dell'area.

In data 13 settembre 2001, il comune di Pineto ha rilasciato l'autorizzazione edilizia n. 1945 per i lavori di demolizione degli immobili ex industriali esistenti nell'area ex IRA e di successiva realizzazione di opere murarie interrato per la messa in sicurezza dell'area di scavo.

Nel dispositivo autorizzatorio viene precisato che « la concessione edilizia per la realizzazione delle opere murarie in interrato potrà essere rilasciata solo dopo l'acquisizione della certificazione di avvenuta bonifica dell'area e che le stesse opere non sono da considerare come connesse alle nuove strutture previste da piano di recupero ».

Da recenti informazioni assunte per le vie brevi dalla Provincia di Teramo, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica risultano essere tuttora in corso e la conclusione si prevede non prima della prossima estate.

Allo stato dei fatti non è pertanto ancora intervenuta l'approvazione del predetto piano di recupero urbanistico edilizio — al momento semplicemente adottato — che è subordinata, ai sensi della legge regionale n. 83, articolo 35, all'avvenuto completamento dell'intervento di bonifica.

Questo Ministero ritiene del tutto evidente che detto completamento vada riferito all'intera estensione della falda, anche se esterna all'area ex IRA, interessata dalla contaminazione causata dalla pregressa attività industriale; in tal senso sembrano andare le prescrizioni fatte inserire dai rappresentanti dell'ARTA e della Regione Abruzzo in sede di Conferenza di Servizi del 4 gennaio 2001, come risulta dalla relazione della provincia di Teramo — VIII Settore — del 16 ottobre 2001.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CRISCI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 3 maggio 1999, il ministero dell'istruzione è subentrato agli enti locali in tutti i contratti aventi per oggetto l'espletamento di servizi relativi alle attività scolastiche;

per effetto della citata legge, in provincia di Teramo e precisamente nei circoli didattici di Silvi e Teramo, il ministero dell'istruzione è subentrato, per lo svolgimento delle funzioni ATA, nei rapporti intercorrenti rispettivamente tra la società cooperativa Futura Vomano arl ed il comune di Silvi e la società Te.Am spa ed il comune di Teramo;

dal marzo 2001, sia la società cooperativa Futura Vomano arl sia la società Te.Am spa, non ricevono i trasferimenti finanziari da parte del Ministero competente per il pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori, che continuano ad assicurare, con abnegazione e grande senso di responsabilità, i servizi di pulizia delle scuole, di custodia e di vigilanza degli alunni;

a seguito di tale situazione oltre 120 dipendenti da più di un anno non percepiscono gli stipendi;

nelle scorse settimane una delegazione composta dall'interrogante, dall'assessore al lavoro della provincia di Teramo, dal sindaco del comune di Silvi e dal presidente della società cooperativa Futura Vomano arl, ha avuto un incontro con due dirigenti del ministero competente per l'individuazione di una soluzione all'incredibile vicenda ma, nonostante l'impegno assicurato, a tutt'oggi il problema resta irrisolto;

in relazione alla grave situazione è stato aperto, presso l'amministrazione provinciale di Teramo, un tavolo istituzionale coordinato dall'assessore provinciale al lavoro e composto dai rappresentanti in Parlamento eletti in provincia di Teramo, dalle organizzazioni sindacali, dai presi-

denti delle due società interessate, dal rappresentante del CSA di Teramo;

l'assessore provinciale al lavoro ed i parlamentari teramani hanno richiesto al Sottosegretario di Stato onorevole Valentina Aprea, un incontro urgente al fine di discutere dell'intera vicenda;

a tutt'oggi, malgrado l'importanza del problema, non si è ottenuta alcuna risposta;

lo stato di profondo disagio in cui versano i lavoratori potrà sfociare in forme di mobilitazione, con conseguente possibile sospensione dei servizi di pulizia delle scuole, di custodia e di vigilanza degli alunni;

il consiglio comunale di Silvi, nella seduta del 9 aprile 2002, ha deliberato all'unanimità un ordine del giorno per denunciare la situazione relativa ai lavoratori della società cooperativa Futura Vomano arl, stabilendo anche di destinare 25.000 euro a titolo di acconto sulle spettanze salariali;

il consiglio provinciale di Teramo, nella seduta del 15 aprile 2002, ha approvato un ordine del giorno, con il quale si impegnano il Presidente e la giunta provinciale ad intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata alla risoluzione del problema —:

quali siano le ragioni che hanno determinato, pur nella certezza delle fonti legislative, questa incredibile ed incresciosa situazione che interessa drammaticamente oltre 120 lavoratori nella provincia di Teramo;

quali siano i provvedimenti che il Ministro intenda assumere al fine di giungere ad una positiva e rapida soluzione del problema. (4-02800)

RISPOSTA. — *Si fa presente preliminarmente che la problematica relativa alla carenza di fondi per le spese connesse al subentro dello Stato agli enti locali nei contratti aventi per oggetto l'espletamento dei servizi relativi alle attività scolastiche è*

stata oggetto di attenzione da parte di questo ministero il quale ha attivato un apposito disegno di legge inteso a reperire i fondi necessari.

Per quanto riguarda, in particolare la provincia di Teramo, l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha precisato che è già stato ripartito, in data 27 febbraio 2002 ai centri servizi amministrativi della regione il 50 per cento dello stanziamento iscritto sull'apposito capitolo di bilancio dell'ufficio in questione, in rapporto alle necessità residue rappresentate alla data del 31 dicembre 2001.

Il rimanente 50 per cento, causa dei vincoli di bilancio, sarà disponibile nel secondo semestre del corrente anno.

In attesa dalle conclusioni dell'iter del provvedimento legislativo già attivato, l'ufficio scolastico regionale ha comunque disposto che il centro servizi amministrativi di Teramo individui due o più istituzioni scolastiche con maggiori disponibilità finanziarie ed autorizzi le stesse ad anticipare alle cooperative interessate un congruo numero di mensilità pregresse in modo da venire incontro alle esigenze dei lavoratori dipendenti delle cooperative di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CRUCIANELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 28 e il 29 aprile 2002 veniva fatto esplodere un ordigno (presumibilmente una bomba carta) sotto l'autovettura dell'assessore all'urbanistica del comune di Pescia (Pistoia), il dottor Maurizio Ciumei;

l'autovettura era stata parcheggiata in via Giusti, in prossimità dell'abitazione dell'assessore, l'esplosione oltre a provocare ingenti danni all'automobile danneggiava la vetrata di un palazzo e la vetrina di uno studio d'arte;

tale attentato segue ulteriori atti di intimidazione che si sono registrati nell'ultimo periodo in Valdinievole: infatti il 9 aprile 2002 veniva fatto esplodere un ordigno presso l'agriturismo « La quercia vecchia » di Montevettolini;

si tratta di atti che certamente non hanno riscontro nella cultura democratica e civile di queste zone, ma che se non perseguiti tempestivamente possono determinare lacerazioni nel tessuto sociale del suddetto territorio —:

quali iniziative intendano assumere i Ministri interrogati al fine di verificare la tempestività degli accertamenti di tali atti criminosi e se non ritengano indispensabile rafforzare la presenza dello Stato in Valdinievole anche con l'invio di nuovi agenti di pubblica sicurezza allo scopo di prevenire e perseguire tali episodi. (4-02796)

RISPOSTA. — Si fa presente che sono tuttora in corso le indagini sull'esplosione di un ordigno collocato sotto l'autovettura dell'assessore all'urbanistica del Comune di Pescia, avvenuta nella notte tra il 28 ed il 29 aprile 2002.

L'episodio potrebbe ricollegarsi ad un precedente atto di intimidazione, verificatosi pure a Pescia il 29 gennaio 2002 allorché ignoti hanno dato alle fiamme l'autovettura del responsabile dell'ufficio urbanistica dello stesso comune.

A seguito di tali fatti, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha ritenuto di attivare la misura della vigilanza generica radiocollegata nei luoghi di abituale dimora delle vittime dei due atti di intimidazione, nonché nei confronti del sindaco di Pescia, tenuto conto della sua posizione di vertice dell'amministrazione comunale, benché non vi fossero elementi per ritenere una sua attuale e particolare esposizione a rischio.

Risponde al vero che nell'area della Valdinievole, oltre ai due episodi cui si è fatto cenno, se ne è registrato un terzo il 9 aprile 2002, consistito nell'esplosione di un ordigno presso un complesso di agriturismo di proprietà di un noto professionista di Montecatini Terme.

*Allo stato delle indagini, pure condotte dalla procura della Repubblica di Pistoia, sembra che questo gesto criminoso non abbia alcun nesso con i precedenti due.*

*I tre episodi, comunque, pur avendo destato vivo allarme nella comunità locale, finora totalmente estranea ad azioni criminali di rilievo, sono da ritenere, allo stato, isolati e circoscritti.*

*Nel complesso, infatti, il comprensorio di Pescia non presenta problematiche degne di particolare preoccupazione sotto il profilo della sicurezza pubblica.*

*Tra l'altro, i dati disponibili evidenziano, in quel territorio, una diminuzione pari al 3,1 per cento del numero complessivo dei delitti denunciati nel 2001 rispetto all'anno precedente (4.588 contro 4.737).*

*Gli indici della delittuosità dell'area, comunque, sono complessivamente contenuti e sono caratterizzati soprattutto da reati di tipo predatorio; peraltro, nell'ultimo periodo, anche tali reati risultano in diminuzione, essendo passate le rapine da 36 nel 2000 a 14 nel 2001, con una riduzione del 61 per cento ed i furti da 1767 a 1507, con una riduzione del 14,7 per cento.*

*Tali dati e quelli relativi al numero dei delitti di cui sono stati individuati i responsabili, passati da 2382 nel 2000 a 2499 nel 2001 (con un incremento del 4,9 per cento malgrado la riduzione complessiva di cui si è detto), testimoniano anche della efficienza e della buona organizzazione delle forze di Polizia operanti su quel territorio, sicché, al momento, non sembrano indispensabili particolari potenziamenti degli organici.*

*L'evoluzione della situazione della Valdinievole, tuttavia, viene attentamente seguita, anche nell'ottica di una razionalizzazione e di un adeguamento su tutto il territorio nazionale dei presidi della polizia di Stato e dell'arma dei carabinieri, il cui piano è in corso di elaborazione presso il ministero dell'interno.*

*In tale contesto potrà essere riguardata anche la necessità del potenziamento dei presidi nell'area in questione.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

*CUCCU. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

*ormai da mesi le aziende di trasporto del nord della Sardegna si trovano in grave difficoltà a causa dello stato di permanente agitazione del personale della Motorizzazione Civile di Sassari che non fa più trasferire nella provincia impedendo ai mezzi di trasporto di effettuare le revisioni obbligatorie;*

*le cause della protesta del personale della Motorizzazione Civile di Sassari andrebbero individuate nel mancato pagamento, da parte del Ministero dell'economia e finanze che pure avrebbe già incassato dalle Aziende private l'importo degli oneri di revisione, dei costi di trasferta al personale stesso (la somma dovuta risulterebbe pari a euro 15.494 per l'anno 2001);*

*centinaia di mezzi di trasporto sono in lista d'attesa per i controlli obbligatori con gravi conseguenze anche per le aziende che forniscono servizi essenziali, quali ad esempio la distribuzione di gasolio per il riscaldamento —:*

*se siano a conoscenza di quanto citato in premessa;*

*se non ritengano necessario ed urgente intervenire per sanare la grave situazione affinché sia ripristinata la regolarità nel sistema dei trasporti dell'isola.*  
(4-01993)

*RISPOSTA. — Si fa presente che lo stato di astensione dall'effettuazione di sedute operative esterne del personale tecnico ed esaminatore appartenente all'ufficio provinciale del dipartimento dei trasporti terrestri di Sassari è cessato a far data 1° marzo 2002 in esito a vari ordini di accreditamento succedutisi a tutt'oggi alla locale Tesoreria provinciale di Sassari, che hanno consentito di provvedere al pagamento delle missioni operative svolte dal personale medesimo per tutto l'anno 2001 e per i primi quattro mesi dell'anno corrente.*

*Lo stato di disagio del personale era scaturito dal differimento del pagamento*

dei rimborsi e delle spettanze dovute e che, nello scorso anno, ha comportato ritardi anche di oltre 7 mesi dal momento della prestazione resa dagli operatori.

Le cause di tale divario sono riconducibili essenzialmente alla complessità del procedimento di rassegnazione dei fondi afferenti in entrata e all'assoluta insufficienza degli stanziamenti assegnati sia in termini di competenza che di cassa in sede di legge di bilancio.

Al fine di ovviare al problema in argomento, dopo vari approfondimenti con competenti uffici del ministero dell'economia e delle finanze, è stata trovata una soluzione utile per ridurre a tempi accettabili il divario a tutt'oggi esistente tra il momento della prestazione del personale del dipartimento dei trasporti terrestri presso gli utenti che ne facciano richiesta ed il momento della corresponsione dei rimborsi spettanti a detti dipendenti.

Infatti con nota del 4 marzo 2002 prot. 22941 il ragioniere generale dello Stato concordando su quanto rappresentato dall'amministrazione circa l'esigenza che i capitoli di bilancio relativi alle spese in parola abbiano una congrua dotazione finanziaria iniziale, tale da evitare la necessità di successive variazioni contabili da disporre in corrispondenza con i versamenti via via afferiti in entrata nel corso dell'anno, ha consentito all'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti — in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2003, previa valutazione delle somme effettivamente affluite all'erario e rassegnate nel corso dei passati esercizi finanziari — di poter proporre per i capitoli interessati uno stanziamento iniziale commisurato alle esigenze riferite all'intero esercizio finanziario.

Ciò consentirà di risolvere in modo radicale l'annosa questione.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

DE LAURENTIIS. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 25 giugno 2000 il giovane Eros Delle Cave, 22 anni, e un suo amico, Giorgio Rullo venivano investiti e uccisi a Latina da un'auto pirata condotta da un extracomunitario clandestino, che guidava in completo stato di ubriachezza;

sulla base di testimonianze oculari è stato accertato che il conducente dell'autovettura, tale Nikhola Khomenko, dopo aver letteralmente falciato questi due giovani, si è dato alla fuga insieme ad altri tre suoi compagni di viaggio, anch'essi extracomunitari, e noncurante di ciò che aveva compiuto, ha scaraventato in un fosso, a oltre duecento metri dal luogo dell'investimento, il corpo dell'altro giovane Giorgio Rullo, rimasto incastrato nel parabrezza dell'auto;

da diverse settimane, prima del tragico investimento, il signor Khomenko si aggirava per la zona di Borgo Sabotino a Latina, non passando mai inosservato perché rappresentava un pericolo pubblico per tutti i passanti —:

se corrisponda al vero che la compagnia dei carabinieri di Borgo Sabotino, nonostante le ripetute avvisaglie suscitate dal comportamento violento di questi giovani extracomunitari, abbia omesso i dovuti controlli sulla vettura di questi ultimi, che viaggiava con un tagliando di assicurazione falsificato, e quindi non in grado di circolare, e se abbia altresì omesso controlli presso la loro abitazione, controlli che avrebbero potuto evitare la tragedia che si è poi consumata;

se in tutta questa vicenda, come più volte dichiarato dai genitori, non possa essere ravvisato un atteggiamento di colpevole negligenza e di ripetute omissioni di atti dovuti da parte di quelle autorità preposte alla tutela della sicurezza dei cittadini, e se non sia il caso di approfondire le indagini per questo episodio tragico che ha spezzato la vita di due giovani ragazzi. (4-02145)

RISPOSTA. — Si fa presente che nella notte del 25 giugno 2000, in località Borgo Sabotino di Latina, un cittadino ucraino,

alla guida di un'autovettura, ha investito Eros Delle Cave e Giorgio Rullo, entrambi ventunenni, che decedevano sul posto, nonché un altro giovane che riportava lesioni guaribili in dieci giorni.

L'ucraino si è dato alla fuga, ma nella stessa notte è stato tratto in arresto, unitamente a quattro connazionali che viaggiavano con lui, da personale della questura di Latina.

Il 7 febbraio 2001 il tribunale di Latina lo ha condannato a due anni di reclusione, accogliendo la richiesta di patteggiamento, per il reato di omicidio colposo, con pena sospesa, disponendone l'immediata scarcerazione e, nello stesso giorno, il prefetto di Latina ne ha disposto l'espulsione dal territorio nazionale e l'accompagnamento alla frontiera, a mezzo della forza pubblica.

Pertanto, l'ucraino, dopo aver scontato mesi sette di custodia cautelare in carcere, il 9 febbraio 2001 è stato allontanato definitivamente dal territorio nazionale.

In precedenza, il 19 aprile 2000, militari della stazione carabinieri di Borgo Sabotino, avevano sottoposto a controlli l'extracomunitario in questione mentre si trovava a bordo di un ciclomotore condotto da un connazionale, risultato poi colpito da un provvedimento di espulsione, emesso il 7 aprile precedente, con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.

Dopo aver proceduto al sequestro del veicolo per mancanza della prescritta copertura assicurativa i militari, in considerazione che il termine indicato nel provvedimento di espulsione scadeva il 22 aprile, ha invitato l'interessato a recarsi presso il citato ufficio stranieri della questura nel termine suddetto.

La Stazione di Borgo Sabotino, con una forza effettiva di 8 unità, nel mese di maggio 2000 ha assicurato 48 servizi sul territorio (26 diurni e 22 notturni), mentre, nel mese di giugno dello stesso anno ne ha svolti 49 (29 diurni e 20 notturni). Nel medesimo reparto, non risultano essere state mai presentate denunce o segnalazioni in merito alla presenza molesta o pericolosa, per le vie di quel centro abitato, di

autovetture con a bordo giovani extracomunitari in stato di ebbrezza.

Le lamentale dei genitori del giovane Delle Cave, concernenti presunte omissioni da parte dell'arma di Borgo Sabotino, sono state riferite all'autorità giudiziaria per gli approfondimenti e le decisioni di competenza.

Le problematiche del Borgo sono state approfondite nel corso di un'apposita riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell'amministrazione locale.

Inoltre è stato intensificato il controllo del territorio, soprattutto durante la stagione estiva, consentendo così lo svolgimento delle attività turistiche in un clima ordinato e tranquillo, come è stato sottolineato anche dalle associazioni dei commercianti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, CARRARA, TAGLIALATELA e MEROI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

i dati relativi all'attività del fondo per le vittime del racket mafioso, dell'estorsione e dell'usura sono certamente sconsolanti;

risulta all'interrogante che dal 1992 al maggio 2001 le richieste di accesso al fondo siano state complessivamente 2129, di cui 846 riguardanti l'usura e 1283 l'estorsione;

di esse sono state accolte 144 domande relative a fatti di usura e 295 domande relative a fatti di estorsione;

difficoltà di natura burocratica e forse anche una certa approssimazione legislativa hanno minato l'efficacia dello strumento del fondo per le vittime delle precitate attività criminali;

appare assolutamente necessario rivedere e riordinare la materia, considerando che la ben nota inefficienza della struttura

che gestisce il fondo scoraggia l'accesso al medesimo da parte delle vittime, in tal modo facendo venir meno uno degli scopi istitutivi del fondo medesimo —:

quale sia il giudizio del Governo circa i pesanti ritardi nell'esame e nell'istruttoria delle domande di accesso al fondo per le vittime del racket mafioso, dell'estorsione e dell'usura, e per sapere quali iniziative ritengano di dover urgentemente assumere per favorire in tempi ragionevolmente brevi l'evasione delle domande di accesso al fondo. (4-00762)

RISPOSTA. — Si precisa che la legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ha introdotto sostanziali modifiche alla precedente normativa, istituendo all'articolo 19 il nuovo Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura che ha il compito di deliberare sulle istanze di risarcimento che consentono alle imprese vittime della criminalità il reinserimento nell'economia legale, con la concessione agli operatori economici di mutui decennali senza interessi, nel caso di usura e di elargizioni finanziarie a ristoro dei danni patiti, nel caso di estorsione.

Il Comitato, insediatosi il 21 dicembre 1999 e completamente rinnovato secondo le direttive stabilite dalla nuova legge, ha dovuto far fronte a notevoli difficoltà legate all'enorme carico di istanze arretrate consegnate al nuovo organo collegiale (circa 700) ed alla necessità di creare progressivamente e in tempi ristretti una organizzazione del tutto nuova per l'istruttoria e il supporto al Comitato.

Purtuttavia il Comitato dalla sua istituzione ad oggi ha registrato positivi risultati: sono state infatti esaminate 1440 istanze di accesso al Fondo di solidarietà in 111 sedute; nello stesso periodo ha erogato complessivamente 20.835.446,08 euro (pari a lire 40.343.049.181), di cui 11.886.018,61 euro per estorsione e 8.949.427,47 euro per usura.

Le istanze accolte sono state 283, di cui 157 per estorsione e 126 per usura; quelle non, accolte sono state 497, di cui 238 per

estorsione e 259 per usura; in particolare le macrocause più rilevanti che hanno portato alla reiezione delle domande sono state per il 38 per cento perché i richiedenti non avevano i requisiti soggettivi previsti dalla legge, per il 35 per cento perché le richieste non rientravano nelle previsioni della legge, per il 17 per cento per il parere contrario del Pubblico ministero, per il 10 per cento perché la differenza del danno erogabile non era sufficiente a garantire il reinserimento nell'economia legale.

Va osservato, inoltre, come oltre ai risultati è in crescita soprattutto la professionalità dei soggetti impegnati nell'azione di contrasto al crimine e di solidarietà con le vittime in tutte le fasi del procedimento per la concessione delle agevolazioni.

Questo, in base alla nuova legge 44 del 1999, ha il punto di forza negli uffici territoriali del Governo che svolgono la prima istruttoria; la decisione del comitato conclude il procedimento amministrativo iniziato con l'istanza della vittima di accedere al Fondo di solidarietà.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

grande allarme ed indignazione ha destato la notizia secondo cui il territorio della provincia di Cuneo subirà un taglio di almeno trecento cabine telefoniche;

Telecom Italia ha reso noto il nuovo piano di ristrutturazione che prevede lo smantellamento degli apparecchi che non raggiungono 1.239 euro di traffico telefonico l'anno;

è di tutta evidenza la gravità dell'iniziativa di Telecom Italia che, in particolare nel cuneese, colpisce i piccoli comuni montani, senza tener conto del fatto che molti di essi, d'estate, ospitano importanti flussi turistici e che in molte zone montane il telefono cellulare non riesce ad avere campo;

per altro verso l'eliminazione del servizio pubblico di telefonia certamente incentiverà lo spopolamento dei piccoli comuni montani;

Telecom Italia, con un provvedimento di tal genere, ha voluto celebrare a modo suo il 2002, anno della montagna !;

l'associazione dei piccoli comuni d'Italia, presieduta dal sindaco di Marsaglia Franca Biglio, si è immediatamente attivata protestando contro l'iniziativa di Telecom Italia, rispondente ad una logica rigorosamente ragionieristica non temperata da altre valutazioni che, al contrario, dovrebbero conferire equità e significazione sociale alle decisioni —:

se non ritenga di dover intervenire presso Telecom Italia al fine di consentire una rimeditazione della decisione assunta di eliminare 300 cabine telefoniche nel territorio della provincia di Cuneo, decisione che creerebbe gravissimo nocumento alla vivibilità dei piccoli comuni montani della provincia medesima. (4-02032)

*RISPOSTA. — Si ritiene opportuno far presente che i problemi relativi alle attività aziendali ed all'organizzazione delle proprie strutture, nonché alle decisioni relative alle priorità strategiche aziendali, rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della società Telecom, nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.*

*Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la società Telecom la quale ha confermato di avere in corso di realizzazione un progetto di ristrutturazione organizzativa a livello nazionale in ambito fonia residenziale e telefonia pubblica.*

*Per quanto concerne la situazione della provincia di Cuneo la medesima Telecom ha comunicato che la consistenza delle postazioni telefoniche pubbliche è di 3144 telefoni di cui 865 sono costituite da impianti stradali (cupole e cabine).*

*In proposito si rammenta che l'articolo 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 dispone che l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni indichi il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche che la società incaricata di fornire il servizio universale deve mettere a disposizione sul territorio nazionale al fine di soddisfare le ragionevoli esigenze dell'utenza.*

*Con delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2001) la medesima autorità ha definito i criteri quantitativi della distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche (ptp) nel territorio nazionale stabilendo che nelle unità territoriali con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il numero minimo di ptp è pari a una postazione ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati sede di comune e di una postazione ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati differenti dalla sede di comune e con popolazione superiore ai 200 abitanti.*

*Sulla base di quanto precede, pertanto, nella provincia di Cuneo verranno eliminate 721 postazioni, di cui 251 stradali.*

*Le dismissioni — che avverranno nel rispetto di quanto indicato nella citata delibera — saranno effettuate garantendo, comunque, la presenza di almeno un apparecchio telefonico pubblico in ogni comune ed alla fine della citata razionalizzazione della dislocazione delle ptp, nella provincia in esame saranno attive 2423 postazioni di cui 614 stradali.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Maurizio Gasparri.

TITTI DE SIMONE, VENDOLA e GIORDANO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 460 del 1998 prevedeva che il possesso del titolo abilitante SSIS sarebbe stato titolo preferenziale nei concorsi ordinari banditi dal ministero dell'istruzione, università e ricerca in data successiva al maggio 2002;

lo stesso decreto ministeriale, ai successivi articoli 2 e 3 prevede la possibilità di partecipare ai concorsi anche per coloro che non sono in possesso del titolo SSIS, purché laureati al massimo entro l'anno accademico 2003-2004, prevedendo un punteggio aggiuntivo per coloro che sarebbero stati in possesso del titolo SSIS e, di conseguenza, il maggior punteggio non dovrebbe essere applicato in data precedente;

il decreto ministeriale n. 460 del 1998 non è mai stato abrogato;

le procedure dell'ultimo concorso a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento nelle scuole secondarie sono terminate nel 2000, eppure solo il 21 febbraio 2002 è stato pubblicato il decreto che permette ai vincitori del concorso di essere immessi nelle graduatorie permanenti;

con suddetto decreto la tabella di valutazione dei titoli è stata modificata;

la nuova tabella di valutazione dei titoli ha apportato delle modifiche che di fatto discriminano i vincitori di concorso ordinario, in quanto attribuiscono punteggio ulteriore di 30 punti a coloro che frequentano i corsi SSIS, molti dei quali — peraltro — bocciati al concorso ordinario;

la tabella di valutazione prevede, inoltre, la cumulabilità dei punti per l'abilitazione, ulteriori 30 punti regalati a coloro che frequentano i corsi SSIS e punti per l'eventuale servizio prestato in concomitanza con la frequenza della scuola di specializzazione;

sulla possibilità di cumulare i punteggi il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha espresso parere negativo e considera il punteggio aggiuntivo proposto di trenta punti superiore a quello spettante;

il punteggio aggiuntivo viene giustificato attribuendo all'esame conclusivo della SSIS valore di prova concorsuale, come se coloro che hanno superato il concorso ordinario non avessero comunque affrontato una prova concorsuale, superandola, e

non avessero di conseguenza diritto a vedersi riconosciuta tale prova;

il decreto prevede, al comma 1, lettera *b*), la possibilità di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia anche per coloro che stanno frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le SSIS, se i corsi prevedono lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio 2002;

le modifiche apportate in corso d'opera, in piena vigenza delle norme citate, garantiscono vantaggi anche ai corsisti di primo ciclo avviato prima del giugno 2001 che hanno superato le prove di ammissione semplificate e non conformi al vigente dettato normativo (una sola e non due prove) ed hanno ottenuto un'abbreviazione del corso, la cui durata è stata inferiore ai due anni imposti dalla normativa vigente;

il trattamento differenziato andrebbe a scapito degli idonei dell'ultimo concorso ordinario in sede di stesura del regolamento nonostante la tabella allegata al decreto ministeriale n. 201 del 2000, che disciplina le graduatorie d'istituto per le supplenze, riserva identico punteggio alle due categorie di abilitati;

inoltre, nella compilazione delle graduatorie d'istituto, agli specializzandi SSIS è stata concessa una deroga rispetto alla scadenza dei termini di presentazione (hanno potuto presentare domanda anche se il titolo richiesto lo hanno conseguito dopo la scadenza);

la previsione del punteggio maggiorato per chi possiede il titolo SSIS potrebbe essere, ad avviso degli interroganti, il frutto di una lunga trattativa tra le autorità universitarie e il ministero: in particolare le università, dato l'alto costo dei corsi per il conseguimento del SSIS (fino a 8 milioni di lire), sono preoccupate di rendere appetibili questi corsi —

se non ritenga che siano stati violati i principi di equità e giustizia e pari opportunità tra lavoratori, cui si dovrebbe

ispirare l'operato del Governo, prevedendo l'applicazione di norme che favoriscono in modo arbitrario una categoria di persone, disorientando e deludendo le aspettative degli inclusi nelle graduatorie permanenti, che hanno superato prove pubbliche, bandite dal ministero dell'istruzione, università e ricerca;

se non ritenga di dover ritirare il decreto in oggetto nel senso indicato anche dal consiglio nazionale della pubblica istruzione;

se non valuti necessario operare una rideterminazione dei titoli valutabili non limitandosi a quelli proposti strettamente legati al conseguimento a livello universitario, ma in una ipotesi che tenga comunque conto della normativa pregressa, che rispetti i principi di equità e giustizia, palesemente violati con il decreto in oggetto, e comunque a partire dagli anni scolastici successivi alla data dell'avvenuta rideterminazione;

se non creda opportuno annullare quantomeno il cumulo del punteggio in relazione agli anni di frequenza della scuola di specializzazione e con il punteggio derivante dal servizio scolastico prestato, in quanto viola il principio di parità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori. (4-02415)

**RISPOSTA.** — *Si risponde alla interrogazione parlamentare relativa all'attribuzione di un ulteriore punteggio di 30 punti per l'abilitazione conseguita presso Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*

*Al riguardo si fa presente quanto segue.*

*La legge 19 novembre 1990 n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, nell'istituire le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario finalizzate alla formazione degli insegnanti*

*di scuola secondaria ha anche previsto che l'esame finale sostenuto al termine dei corsi ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi.*

*Il decreto interministeriale 24 novembre 1998, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha successivamente specificato che nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.*

*Il decreto legge 28 agosto 2000 n. 240 convertito nella legge 27 ottobre 2000 n. 306, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001, ha inoltre stabilito che l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto da dette scuole di specializzazione ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla legge 124 del 1999 e ha demandato ad un decreto interministeriale i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esami finali, e il punteggio da attribuire al risultato finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli precisando che detto punteggio fosse coerente con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998 suindicato.*

*Detto regolamento, adottato con decreto interministeriale 4 giugno 2001, ha quindi previsto, all'articolo 8, che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti al candidato abilitato presso le scuole di specializzazione all'insegnamento viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a*

quello spettante per l'abilitazione conseguita pari a 30 punti.

Tale punteggio è del tutto congruo in relazione al livello del percorso seguito dagli specializzati (2 anni di corso intensivo, verifiche intermedie, tirocinio esami finali) e la preparazione di alto profilo sia a livello teorico che pratico che i corsisti acquisiscono.

Quanto poi alla decisione di consentire agli abilitati SISS il cumulo dei 30 punti predetti con il punteggio previsto per il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza dei corsi, essa era motivata in relazione al principio giuridico consolidato per cui i servizi effettivamente prestati, a prescindere dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche ed alla durata del rapporto di lavoro, debbano essere valutabili.

Il TAR del Lazio sezione III-bis con sentenza del 20 maggio u.s. pubblicata il 28 maggio ha ritenuto del tutto legittima e congrua l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell'abilitazione, per gli specializzati.

Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, nella parte in cui consente il cumulo, oltre al punteggio aggiuntivo predetto, anche dei punti per i servizi di insegnamento prestati durante lo svolgimento del corso di specializzazione all'insegnamento secondario.

Va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha esaminato l'intera materia dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli specializzati SSIS, affermando la piena legittimità di tutti i relativi provvedimenti del MIUR, con la sola eccezione dell'aspetto relativo alla cumulabilità del servizio prestato durante i corsi.

Pertanto, l'Amministrazione non interporrà appello, e sta provvedendo a modificare in senso conforme alla pronuncia le graduatorie permanenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LUCIANO DUSSIN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

gli artificieri antisabotaggio della polizia di Stato attualmente in organico sono 137, suddivisi tra le questure e gli aeroporti;

le indennità che percepiscono per il maneggio e la disattivazione di esplosivi sono due: indennità di rischio ed indennità premio disattivazione — entrambe prevedono riconoscimenti economici a dir poco offensivi della dignità professionale di questi operatori —:

vista la peculiarità e la pericolosità dell'attività svolta dagli artificieri antisabotaggio, sarebbe doveroso un adeguamento delle indennità sopracitate, oppure prevedere un'indennità fissa mensile come previsto ad esempio per il corpo degli elicotteristi della polizia di Stato —:

se si concordi con quanto suggerito dall'interrogante. (4-01598)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'assetto organizzativo del personale della Polizia di Stato impiegato nel settore artificieri è stato di recente rimodulato con decreto del Capo della polizia del 4 aprile 2002, con il quale sono stati istituiti i Nuclei artificieri della Polizia di Stato, di cui sono state disciplinate le dotazioni organiche, le modalità di impiego e le dipendenze operative e funzionali.

Per quanto attiene ai profili economici, si informa che l'accordo relativo al nuovo contratto di lavoro del personale delle forze di polizia, siglato il 14 maggio 2002 ed in fase di recepimento, non ha modificato le misure delle indennità spettante al personale in questione (indennità di rischio e premio di disattivazione). La rivalutazione delle stesse potrà essere riconsiderata in occasione del prossimo « contratto » relativo al biennio economico 2003-2004.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

FASANO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con deliberazione n. 3064 del 7 maggio 1996 la giunta regionale della Campania approvava l'accordo quadro, stipulato a Roma il 9 maggio 1996 tra il Presidente della giunta regionale, il ministero dei trasporti e della navigazione ed i rappresentanti legali della società delle Ferrovie dello Stato spa e Tav spa riguardante la definizione del quadro degli interventi nel settore del trasporto pubblico su ferro in Campania connesso alla realizzazione della linea ad Alta velocità Roma-Napoli e il suo proseguimento per Battipaglia;

tra gli interventi inseriti nell'accordo quadro per il miglioramento funzionale della rete delle Ferrovie dello Stato regionale è prevista l'estensione del servizio di metropolitana regionale sulla tratta Villa Literno-Salerno (stadio Arechi)-Battipaglia;

accertato che il tronco locale del servizio di metropolitana leggera di Salerno: Vietri-Stazione centrale-stadio Arechi è in fase avanzata di realizzazione con la costruzione del terzo binario, lungo la tratta Stazione centrale-stadio Arechi, in affiancamento all'esistente linea ferroviaria Tirrenica, con uno stanziamento di fondi pari a 80 miliardi di lire di spesa complessiva;

anche il successivo tronco, in direzione di Battipaglia, della suddetta linea leggera ovvero il tratto compreso tra le stazioni stadio Arechi-Pontecagnano aeroporto è stato ammesso a finanziamento da parte del ministero dei trasporti per una spesa complessiva di lire 130 miliardi di lire;

per il completamento del servizio locale della metropolitana leggera di Salerno, manca l'ultimo tronco previsto nel citato accordo quadro, la tratta compresa tra Pontecagnano aeroporto e Battipaglia;

il proseguimento e completamento della linea leggera di metropolitana fino a Battipaglia costituisce un'opera di par-

ticolare importanza, un anello fondamentale nel sistema integrato dei trasporti locale-regionale, unitamente all'ampliamento in corso dell'aeroporto di Pontecagnano-Salerno, col costruendo Interporto e con la programmata linea Tav fino a Battipaglia —:

se, per l'attuazione degli interventi previsti nell'accordo quadro di cui sopra, è confermato e disponibile il finanziamento di lire 130 miliardi per la spesa complessiva occorrente per la realizzazione della tratta stadio Arechi-Pontecagnano aeroporto della linea di metropolitana leggera di Salerno;

se, allo stato, risulta che l'amministrazione dei trasporti abbia assunto atti di natura finanziaria o provvedimenti di qualsiasi altra natura che possano incidere concretamente sull'effettiva realizzazione del programmato ed ultimo tratto Pontecagnano aeroporto-Battipaglia della linea leggera di Salerno;

se non ritenga opportuno che in merito alla tratta Salerno (stadio Arechi)-Pontecagnano sia confermato e disponibile il promesso finanziamento, mentre per l'ultimo tronco relativo alla tratta Pontecagnano aeroporto-Battipaglia venga impegnato un ulteriore finanziamento di pari importo, e che entrambi i tronchi residui della linea leggera di metropolitana di Salerno siano considerati scelte prioritarie nell'ambito della prossima legge finanziaria di bilancio 2002, atteso la rilevante importanza che assume la costruenda nuova infrastruttura nella formazione del sistema integrato di trasporti che si va sviluppando nell'area salernitana-regionale. (4-01166)

RISPOSTA. — *Si fa presente che la metropolitana leggera di Salerno è stata finanziata fino allo stadio Arechi, utilizzando le risorse di cui alla legge n. 341 del 1995, con un contributo di 38,734 milioni di euro a fronte di un costo di 41,316 milioni di euro. Tale primo intervento risulta in corso di attuazione.*

*Con istanza presentata nel mese di gennaio 2001, il comune di Salerno ha fatto richiesta di finanziamento per il successivo tratto Arechi-Pontecagnano Aeroporto; l'importo previsto per tale ultimo intervento risulta pari a 67,139 milioni di euro ed il contributo richiesto ammonta a 40,284 milioni di euro, pari al 60 per cento.*

*A seguito delle valutazioni espresse dalla commissione di alta vigilanza in merito alla posizione in graduatoria conseguita dall'intervento in questione e alla limitatezza delle risorse disponibili, il CIPE, con delibera del 3 maggio 2001, ha ritenuto l'intervento ammissibile a finanziamento per un contributo ridotto pari a 16,646 milioni di euro.*

*Considerando tale contributo come una aliquota pari al 60 per cento si potrà avviare la realizzazione di un intervento per un investimento di importo pari a 27,744 milioni di euro.*

*Pertanto, nella citata delibera, al punto 1.8, in conseguenza alla attribuzione finanziaria, è stato richiesto al soggetto beneficiario di presentare una proposta attuativa. Il comune di Salerno, in ottemperanza a ciò, ha presentato una proposta che prevede una riduzione dell'intervento alla tratta Arechi-Pontecagnano per un costo di 27,744 milioni di euro, considerata ammissibile a finanziamento dal CIPE nella seduta del 14 febbraio 2002. Il soggetto attuatore dovrà provvedere alla consegna dei lavori entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della delibera.*

*Per quanto riguarda gli ulteriori prolungamenti, si rappresenta che gli stessi potranno essere valutati non appena saranno disponibili nuove risorse finanziarie.*

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

FIORI. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

ai sensi della legge n. 210 del 1992 viene concesso il diritto ad un indennizzo, da parte dello Stato, nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato danni

irreversibili, in seguito ad emotrasfusioni contraendo il virus HBV ed HCV;

sono numerosi i casi, infatti, di coloro che, in seguito a trasfusioni o somministrazioni di emoderivati hanno fatto ricorso, appellandosi alla suddetta legge, al fine di aver riconosciuto il nesso causale, tra l'impiego di emoderivati ed il danno biologico;

a seguito di un'interrogazione presentata durante la XIII Legislatura (Veltri 4-34371), il Ministero della sanità rispondeva in merito al rigetto di una richiesta di indennizzo (D.P.S./Ufficio XV/CMO/21489/11093) inoltrata da una persona accettata a donazione di sangue nel 1990 ed in seguito a profilassi antitetanica somministrata nel 1991, risultata HCV — positiva nel 1992. Il Ministero della sanità invitato a dare risposta, affermava che l'Istituto Superiore della Sanità con parere 5 ottobre 1995 riteneva (...) possibile affermare in base allo stato attuale delle conoscenze sulle caratteristiche biologiche dei differenti virus, che, dopo la recente introduzione di multipli trattamenti di inattivazione, le immunoglobuline in commercio, a somministrazione intramuscolare ed endovenose, sono ragionevolmente sicure. »;

e continuava «tuttavia casi di trasmissione di virus HBV ed HCV sono stati descritti per alcune preparazioni prima dell'applicazione di trattamenti di inattivazione/rimozione virale multipli »;

dunque, nel 1995 le IMIG risultavano ragionevolmente sicure, anche se non in modo assoluto;

tuttavia, come risulta all'interrogante, i trattamenti d'inattivazione/rimozione perfezionati per garantire l'eliminazione del virus C sono stati introdotti in ritardo rispetto ai primi accertamenti del contagio, solamente nel 1994, come sta a testimoniare la sentenza del tribunale di Roma n. 21060 del 27 novembre 1998 e la sentenza del tribunale di Roma 4-15 giugno 2001, nonché lo studio degli specialisti Pisani e Gentili (del Laboratorio di Im-

munologia Istituto Superiore della Sanità) che su *Trasfusion* (Vol. 37, settembre 1997 pag. 986-987) segnalavano come «le fasi d'inattivazione dei virus non fossero state ancora inserite nella *routine* di lavorazione»: dopo la ricerca del genoma virale dell'epatite C (HCV - RNA con metodica PCR) condotta su campioni delle IMIG - tetano degli anni 1990-1991-1992-1993-1994, gli autori affermavano di aver riscontrato la presenza di HCV - RNA nel 53 per cento delle fiale del 1990, nel 35 per cento delle fiale del 1991, nel 48 per cento delle fiale del 1992 per cui concludevano: «raccomandiamo fortemente di accelerare l'introduzione di una fase d'inattivazione e/o rimozione dei virus nella preparazione di tutti i prodotti di Immunoglobuline intramuscolari»:

inoltre la circolare del Ministero della sanità prot. n. 800.7/EM/238 in data 2 aprile 1993, autorizzava la commercializzazione e l'utilizzo di Ig antitetaniche, anche se non preparate da plasma non controllato per HCV fino al 31 dicembre 1993 ritenendo «sufficiente garanzia di sicurezza nei riguardi di trasmissione di epatite C per tali prodotti» ritenendo accettabile il rapporto rischio-beneficio connesso con l'impiego degli stessi;

esistono, inoltre, numerosi studi scientifici internazionali che ammettono l'ipotesi di contagio mediante somministrazione di emoderivati per via intramuscolare (*New English Journal of Medicine* 340, 1228 - 33, 1999 e *N. Engl. J. Med.* 340, 438 - 7 e 525 - 33, 1999 tra gli altri) e ciò indipendentemente dalla dose o dalla occasionalità di somministrazione;

d'altra parte, lo stesso Capo dell'Ufficio Medico-Legale, Dott.ssa Francesca Fratello, in riferimento ad una richiesta di ricorso *ex lege* 210/92 (D.P.S./U. XIV/P.842 del 15 luglio 1998) riferiva quanto segue: «Infatti ancora nel 1992 si sono verificati casi di contagio da virus C con le immunoglobuline tetaniche, quando i suddetti test non erano ancora stati perfezionati e potevano dare delle false negatività»;

le affermazioni del ministero per cui non vi è rilevanza statistica di malattia

epatica nei riceventi immunoglobuline antitetaniche intramuscolo, in quanto i bassi dosaggi e l'occasionalità della somministrazione diminuirebbero il rischio di trasmissione, sembrano essere smentite anche dalle conclusioni della C.M.O. di Salerno, che per un caso del tutto analogo a quello summenzionato, riconosceva il nesso di causa in precedenza negato dalla C.M.O. di Napoli (determinazione n. 19588 Vol.321/Mod.Ab) e dalla C.M.O. di Catanzaro Verb.ML/V n. 133/99 dell'8 aprile 1999 e relativa relazione medico-legale del 3 febbraio 2001 Prot. n. ML-V13399 -:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato, anche in relazione alle contrastanti posizioni summenzionate, espresse dai differenti organi preposti alla valutazione di casi da indennizzo *ex lege* n. 210 del 1992;

se dal 1995 (data di riferimento del parere dell'Istituto Superiore della Sanità) tenuto conto delle pubblicazioni succitate di Pisani e Gentili, non ritenga siano intervenuti ulteriori sviluppi che possano condurre ad una riconsiderazione del caso in questione. (4-01968)

RISPOSTA. — *Si fa presente, in primo luogo, che l'affermazione fatta nell'interrogazione, secondo la quale la persona a cui è stato rigettato l'indennizzo era stata «accettata a donazione di sangue nel 1990», non fornisce alcuna indicazione sullo stato sierologico rispetto al virus HCV del donatore.*

*Infatti, andrebbe chiarito se tale donazione sia avvenuta prima o dopo l'introduzione obbligatoria della ricerca degli anticorpi anti-HCV (decreto ministeriale del 21 luglio 1990).*

*Inoltre, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione eventuali fattori di rischio per il ricorrente, quali interventi chirurgici, trasfusioni di sangue o plasma, cure odontoiatriche, eccetera.*

*Proseguendo, nell'interrogazione parlamentare viene riportata la seguente frase «...ancora nel 1992 si sono verificati casi di contagio da virus C con le immunoglobuli-*

line tetaniche, quando i suddetti test non erano ancora stati perfezionati e potevano dare delle false negatività». Sarebbe opportuno che, a corredo di simili affermazioni, fossero citate le fonti bibliografiche.

Inoltre, si ribadisce che a tutt'oggi non risultano casi scientificamente documentati di trasmissione del virus dell'epatite C attraverso l'impiego di immunoglobuline ad uso intramuscolare. I soli casi accertati sono da attribuire a immunoglobuline per uso endovenoso. Ciò ha indotto nel 1994 il comitato per le specialità medicinali ad uso umano dell'Unione europea (CPMP) a raccomandare l'introduzione di ulteriori fasi di rimozione/inattivazione virale nel procedimento produttivo di emoderivati (documento CEE III/5544/94 « Validation of virus removal/inactivation procedures: priority setting»). In tale documento veniva attribuita priorità ai fattori della coagulazione ed alle immunoglobuline ad uso endovenoso rispetto a quelle intramuscolari per le quali non erano stati segnalati casi di trasmissione virale.

Si precisa, inoltre, che l'interpretazione data nell'interrogazione ad alcune fasi estrapolate dal contesto del citato lavoro pubblicato su *Tranfusion* (1997, vo. 7 pagg. 86-987) non rispecchia il pensiero degli autori. Infatti la prima frase del lavoro, a cui si riferisce l'onorevole interrogante, non faceva altro che riportare lo stato di implementazione degli step di inattivazione virale che, nei fatti, era coerente con le priorità indicate nel documento del CPMP sopracitato. La conclusione degli autori, che auspicavano di accelerare l'introduzione di ulteriori step di inattivazione/rimozione virale è stata indebitamente correlata alla positività per HCV RNA delle immunoglobuline prodotte anteriormente al 1993, e non come ulteriore misura di sicurezza nei confronti di altri virus eventualmente presenti.

Inoltre, gli studi del professor M. Piazza forniscono la prima evidenza diretta che l'epatite C non è trasmessa con l'uso di immunoglobuline intramuscolari contenenti sia anticorpi anti-HCV che HCV-RNA (*Archives of Internal Medicine* 1997 vol.

157, pagg. 1537-1544; 1998, vol. 158, pagg. 807-808; *Hepatology* 1999, vol. 29, pagg. 299-300).

Infine, nell'interrogazione traspare un certo equivoco tra screening per anti HCV delle donazioni di sangue per uso trasfusionale e metodi per la sicurezza virale nella produzione di emoderivati. In particolare, vengono citati in maniera non corrispondente all'oggetto specifico tre studi apparsi sul *New England Journal of Medicine*. Il primo lavoro (1999, vol. 340, pagg. 1228-1233) riporta l'aggiornamento dei dati clinici di persone infette con HCV a seguito di somministrazione di immunoglobuline anti-D ad uso endovenoso e non intramuscolare, come risulta da numerosi articoli scientifici che riportano la stessa casistica (*Lancet* 1994, vol. 344, pagg. 1166-1167; *Vox Sanguinis* 1999, vol. 76, pagg. 138-143 e 175-180). Peraltro, queste immunoglobuline non erano state prodotte con il classico metodo di frazionamento alcolico secondo Cohn, che offre buone garanzie di rimozione/inattivazione virale, ma con il metodo cromatografico di Hoppe che è quasi esclusivamente utilizzato nella preparazione di alcune immunoglobuline anti-D. Gli altri due lavori si riferiscono, genericamente, alla pratica trasfusionale e riportano dati sul rischio ad essa connesso relativamente alla popolazione statunitense.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

FONTANINI e BALLAMAN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

non sono ancora entrate in funzione le cabine pressurizzate ai valichi di frontiera italo-sloveni di Ferneti e di Pese, in provincia di Trieste;

ci stiamo avviando verso la stagione fredda e tenendo conto che queste aree sono investite dal vento chiamato Bora che spira a velocità superiori ai 130/140 chilometri orari; con la temperatura che scende sensibilmente le condizioni di lavoro diventano proibitive;

le risposte fornite dall'amministrazione di Polizia di Frontiera al sindacato Lisipo di fatto ammettono il ritardo e non lasciano adito a molte speranze;

un'azione diretta del ministro potrebbe, come già successo in passato, rendere immediatamente operative le strutture necessarie —:

se il ministro sia al corrente della situazione sopra esposta;

se non ritenga di intervenire immediatamente e con decisione per mettere gli agenti di Polizia comandati ai due valichi in condizioni di lavoro più agevoli. (4-00722)

*RISPOSTA. — Si fa presente che per il valico stradale di Ferneti, in provincia di Trieste, il progetto definitivo per la realizzazione di cinque cabine pressurizzate, approvato dal competente provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia il 29 dicembre 1999, ha subito significative integrazioni per le modifiche intercorse alla normativa in tema di sicurezza e per l'entrata in vigore del nuovo regolamento sui lavori pubblici.*

*Il 27 febbraio 2002 il predetto ufficio ha approvato il contratto con l'impresa aggiudicataria dei lavori di realizzazione di cinque cabine pressurizzate al valico in parola.*

*Il provvedimento è stato registrato presso gli organi di controllo ed è in corso di approvazione, da parte del provveditorato, il relativo progetto esecutivo.*

*Quanto all'ufficio di Pese (recentemente oggetto di alcuni interventi di manutenzione straordinaria), la realizzazione delle strutture pressurizzate è stata programmata dal genio civile per l'esercizio finanziario 2002-2004; è in corso di stesura la progettazione preliminare.*

*Il Ministero dell'interno ed il prefetto di Trieste seguiranno attentamente.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

*FRAGALÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione,*

*dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

*venerdì 26 maggio 2000 il quotidiano Il Giornale di Sicilia riportava, nelle pagine riservate alla cronaca di Palermo, i nominativi dei concorrenti al concorso a cattedra per Scuola materna, preceduti da un breve articolo nel quale si riportava la singolare dichiarazione resa dal Presidente coordinatore del concorso, Dott. Giuseppe Mattaliano, il quale avrebbe affermato — riferendosi ad una forse eccessiva magnanimità dimostrata dai commissari in sede di valutazione delle prove scritte: « Alcune volte ho avuto la sensazione di trovarmi in un mercato » —:*

*se il Ministro non ritenga opportuno avviare una verifica per accertare la regolarità delle procedure seguite nello svolgimento del concorso di cui in oggetto. (4-00638)*

*RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla interrogazione parlamentare in discorso riguardante il concorso a cattedre per scuole materne svoltosi a Palermo ed in particolare le prove scritte che si sono concluse nell'anno 2000.*

*Al riguardo si fa presente che, a seguito di irregolarità segnalate in esposti anonimi, il provveditore agli studi di Palermo ha a suo tempo attivato visite ispettive le cui risultanze sono state tutte puntualmente trasmesse alla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo.*

*Alla data del 15 maggio 2002 il Centro servizi amministrativo di Palermo non ha ricevuto alcuna forma comunicazione circa l'attivazione o meno dei connessi procedimenti e dei relativi esiti.*

*Lo stesso ufficio ha, comunque, richiesto alla stessa data notizie circa lo stato degli accertamenti eventualmente condotti.*

*Quanto alle notizie giornalistiche circa le dichiarazioni rese dal Presidente coordinatore del concorso in questione, il medesimo ha dichiarato di non aver rilasciato alcuna intervista né di aver, a suo tempo, ritenuto necessario smentire quanto riportato nell'articolo.*

*Il dottor Mattaliano ha al riguardo precisato che la frase espressa nella fase procedurale immediatamente precedente alla pubblicazione degli esiti delle prove scritte, in un clima di particolare concitazione in seno alle stesse commissioni e riferita parzialmente al giornalista, è stata estrapolata dal contesto nel quale assumeva un significato diverso; la stessa frase, comunque, non significava sicuramente eccessiva magnanimità dimostrata dai commissari in sede di valutazione delle prove scritte.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FRAGALÀ. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

*si pone ormai di frequente un quesito di costituzionalità dei provvedimenti adottati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a proposito degli esami di Stato;*

*per le scuole statali e per quelle paritarie, le commissioni saranno interne con un presidente (uno per ogni scuola) esterno;*

*ogni commissione sarà rappresentata dal Consiglio di Classe dell'anno scolastico in corso per le scuole legalmente riconosciute le commissioni saranno formate dal 50 per cento da docenti esterni più un presidente esterno, e al 50 per cento da docenti interni —:*

*se ci sia diversità di trattamento fra candidati di scuole paritarie e di scuole legalmente riconosciute;*

*quale sia la differenza tra alunni di scuole legalmente riconosciute e alunni di scuole paritarie per gli esami di Stato;*

*se l'esame di Stato non debba essere uguale per tutti i candidati;*

*quale contenzioso potrà aprire questo provvedimento;*

*se valgano ancora, a questo proposito, gli articoli 3 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana;*

*quali provvedimenti e quali iniziative intenda assumere il Ministro competente per la giusta applicazione degli articoli 3 e 33 della Costituzione. (4-02367)*

RISPOSTA. — *Si premette che la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, definisce scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia previsti dalla stessa legge.*

*Compete all'amministrazione scolastica l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento delle scuole stesse quali scuole paritarie.*

*Alle scuole non statali che non intendano richiedere il riconoscimento della parità seguitano ad applicarsi in via transitoria le disposizioni di cui alla parte II titolo VIII del testo unico in materia d'istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1992 n. 297.*

*Ciò premesso si fa presente che l'inserimento delle scuole paritarie nel sistema nazionale d'istruzione ha comportato, conseguentemente, che le innovazioni introdotte dall'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 sulla composizione delle commissioni degli esami di stato si applicano non soltanto alle scuole statali ma anche a quelle paritarie.*

*Gli allievi di dette scuole sostengono pertanto gli esami con una commissione formata dai docenti della classe a cui appartengono e con un Presidente esterno.*

*Per quanto riguarda, invece, gli allievi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, attesa la diversa situazione giuridica di dette scuole, i medesimi dovranno*

sostenere l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

DARIO GALLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in alcuni quartieri di Livorno l'Enel sta iniziando i lavori di costruzione di un elettrodotto, che suscita vivaci proteste da parte dei residenti;

la documentazione elaborata dall'Arpat non pare essere conforme alla realtà;

i campi elettromagnetici che saranno generati avranno un'intensità tale da costituire pericolo per la salute, specie dei bambini;

l'impatto ambientale sarà fortemente negativo —:

quali iniziative codesto ministero intende assumere per garantire la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente;

se l'Enel ebbe ad informare codesto ministero circa il progetto di costruzione. (4-00957)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare, di cui in oggetto, si riferisce a due linee elettriche con potenziale pari a 132 KV, per le quali l'articolo 8 della legge quadro n. 36 del 2001 demanda alle regioni le competenze circa la definizione dei tracciati degli elettrodotti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione degli stessi.*

*Da una prima analisi effettuata dall'ARPAT, su richiesta del comune di Livorno, si è riscontrato, in isolati punti nelle vicinanze dei tracciati, un valore di campo*

*magnetico compreso tra 1 e 2uT, valori inferiori rispettivamente di 100 e 50 volte a quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1992; nonostante ciò è stato congiuntamente stabilito da Enel, Terna, e dal comune di Livorno, di perseguire un obiettivo di qualità corrispondente al non superamento di 0,2 uT di campo magnetico in corrispondenza dei centri abitati limitrofi all'elettrodotto.*

*In sede di VIA, il dipartimento ARPAT ha quindi richiesto una ottimizzazione del tracciato in riferimento proprio al suddetto obiettivo di qualità, in base alla quale il gruppo « Terna » ha presentato una variante al progetto originario (la cosiddetta « variante scopaia ») che, presentato alla regione Toscana, è stato approvato con la prescrizione di una successiva verifica da parte dell'ARPAT, che puntualmente è avvenuta nel luglio 2001.*

*Gli elaborati sono stati trasmessi dall'ARPAT al comune di Livorno alla regione Toscana, all'azienda USL ed a TERNA per le successive decisioni che, si ribadisce, dovranno essere formulate dalle amministrazioni locali.*

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

GAMBINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si è avuta notizia che i rinforzi estivi delle forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico nella provincia di Rimini, hanno abbandonato la provincia e sono stati trasferiti in altre località, con un forte anticipo rispetto alla data stabilita;

la quantità dei rinforzi estivi e il periodo di loro permanenza, era stato concordato a seguito di una serie di incontri con le autorità locali, partendo dalla consapevolezza della inadeguatezza delle dotazioni organiche in rapporto alle straordinarie problematiche dell'ordine pubblico in un territorio turistico che vede moltiplicare la popolazione durante il pe-

riodo estivo, ma non solo, e che si presenta sempre in testa alle statistiche dei reati commessi;

questa smobilitazione ha già comportato la chiusura, a stagione turistica ancora aperta, dei due posti di polizia fissi di Riccione e di Bellaria con una legittima e grave preoccupazione per gli operatori turistici e i cittadini. Essa inoltre, sta producendo un preoccupante aggravio dei carichi di lavoro per il personale stanziale, in una situazione che è già al limite, con evidenti rischi per l'efficienza, l'efficacia e la serenità che deve caratterizzare l'apparato delle forze preposte alla lotta contro la criminalità ed alla tutela dell'ordine pubblico;

negli anni precedenti, rispondendo alle sollecitazioni della realtà locale, vi era stato un modesto ma continuativo e progressivo incremento delle forze stabilmente impegnate sia della polizia, che dei carabinieri, che della guardia di finanza, ed anche sotto il profilo dei rinforzi estivi si era provveduto al loro aumento ed alla estensione del periodo di permanenza;

i succitati impegni, pur ancora inadeguati, hanno comunque consentito di ottenere importanti risultati sotto il profilo della lotta alla criminalità e della tutela della sicurezza dei cittadini;

nei più recenti incontri dalla primavera passata presso il Ministro dell'interno, proprio prendendo atto di quei risultati, si era affermata la volontà di riconoscere un definitivo aumento di dotazione organica per consentire alle forze dell'ordine di uscire da una gestione dell'ordine pubblico condotta in condizioni troppo precarie ed emergenziali;

le notizie di questi giorni si muovono in direzione opposta e rappresentano il primo consistente passo indietro rispetto ai progressi perseguiti negli anni passati —:

a quale indirizzo risponda la decisione assunta, quali valutazioni sulla situazione dell'ordine pubblico nella provincia di Rimini abbiano sostenuto scelte che

rischiano di penalizzare una comunità locale le cui condizioni di sicurezza sono decisive non solo per la normale convivenza dei cittadini residenti, ma anche per lo svolgimento della principale attività economica del territorio rappresentata dal turismo. (4-00681)

*RISPOSTA. — Si fa presente che, per il potenziamento dei servizi di vigilanza nel periodo estivo del 2001 nella provincia di Rimini, è stata disposta l'aggregazione di un contingente di 125 unità della Polizia di Stato, per il periodo 15 giugno-15 settembre, e di 60 unità dell'Arma dei Carabinieri, nello stesso periodo, nonché di ulteriori 34 Carabinieri dal 28 luglio al 15 settembre 2001.*

*Successivamente, per le esigenze di ordine pubblico connesse al vertice G8 di Genova si è resa necessaria la riduzione di 60 unità dei rinforzi della Polizia di Stato dal 12 al 31 luglio 2001.*

*A causa di altre urgenti e concomitanti esigenze relative alla pianificazione dei servizi di ordine pubblico in occasione del Vertice Nato di Pozzuoli, poi differito, la scadenza di tali aggregazioni è stata anticipata all'8 settembre 2001 per 50 unità e al 13 settembre 2001 per le restanti, determinando la chiusura anticipata, rispetto alla data prevista del 15 settembre 2001, dei posti estivi di polizia di Riccione e di Bellaria-Igea Marina, rispettivamente in data 13 e 14 settembre 2001.*

*Il contingente dell'Arma non ha subito alcuna riduzione fino alla menzionata data del 15 settembre 2001.*

*Il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha disposto, anche per la prossima stagione turistica, il rafforzamento dei presidi territoriali delle Forze di polizia.*

*In particolare, sono stati messi a disposizione della questura del capoluogo, per le esigenze di controllo del territorio, 80 dipendenti della Polizia di Stato nel periodo compreso dal 15 giugno 2002 al 15 settembre 2002, ai quali si aggiungeranno 60 unità nel mese di agosto.*

*Ciò consente, tra l'altro, l'istituzione a Riccione e a Bellaria di posti stagionali*

della Polizia di Stato. A Riccione viene istituito, sempre per il suddetto periodo, anche un posto di Polizia ferroviaria.

Al Comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Rimini sono assegnati 120 militari, dei quali 50 dal 15 al 30 giugno 2002, 110 nel mese di luglio 2002 e 120 dal 1° agosto al 15 settembre 2002.

Nel periodo compreso dal 17 luglio al 31 agosto 2002 è previsto anche l'impiego di 20 militari della Guardia di finanza, a titolo di concorso nei servizi di controllo del territorio.

Quanto alle condizioni della sicurezza pubblica nella provincia di Rimini, occorre tenere presente che nella stessa, interessata da un rilevantissimo afflusso di turisti e di visitatori, anche in periodi diversi dall'estate si registra una incidenza di delitti ascrivibili alla cosiddetta « criminalità diffusa », analoga ad aree di ben più ampia consistenza demografica.

Altre problematiche sono costituite dalla presenza di immigrati in posizione irregolare di soggiorno dediti ad attività illegali, quali l'abusivismo commerciale, lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.

Nel 2001, rispetto all'anno precedente, il numero dei delitti denunciati ha comunque denotato una sostanziale stabilità (+ 0,83 per cento).

Il contrasto delle diverse fenomenologie illecite è impostato sulla predisposizione di progetti operativi improntati alla massima sinergia ed all'interscambio informativo tra le Forze dell'ordine, con il coinvolgimento e l'ampia disponibilità dei corpi di polizia municipale dei principali comuni della provincia nei servizi di controllo coordinato del territorio.

Uno specifico protocollo d'intesa sulla sicurezza e sulla vivibilità urbana è stato stipulato dal prefetto con sindaco del capoluogo e con il presidente dell'amministrazione provinciale.

Per la disamina di questioni riguardanti particolari categorie di operatori economici, inoltre, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica viene allargato alla partecipazione degli esponenti delle relative

associazioni professionali, realizzando canali di comunicazione più diretti.

Un significativo contributo è assicurato dal concorso del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato avente sede a Reggio Emilia, che, dal 1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2002, ha impiegato nel riminese 455 equipaggi.

Specifiche iniziative sono state, inoltre, realizzate per il controllo della stazione ferroviaria del capoluogo e delle aree limitrofe allo scalo stesso anche attraverso un sistema di videosorveglianza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

GARAGNANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

la recente ordinanza del giudice Ciccone del tribunale di Bologna, che ha accolto il ricorso presentato dal comitato dei cittadini contro l'inquinamento dell'aria, ed ha stabilito di annullare quella parte della delibera della giunta comunale di Bologna che non prevede il divieto di circolazione per i due tempi, per i veicoli dei residenti non catalizzati, eccetera, è, di fatto, intervenuta su fatti che attengono alla competenza dell'amministrazione comunale;

l'ordinanza sembra all'interrogante dettata da « spirito di parte » ed interviene per modificare e revocare atti legittimi dell'amministrazione comunale;

inoltre, siffatta ordinanza sembra evidenziare un atteggiamento di contrarietà nei confronti di iniziative dell'amministrazione comunale e appare tale da compromettere il buon andamento della gestione pubblica;

secondo l'interrogante, è censurabile tale indebita ingerenza su scelte proprie dell'amministrazione comunale —:

in relazione ai fatti esposti in premessa, quali iniziative di propria competenza, eventualmente di carattere disciplinare, intenda adottare nei confronti del dottor Ciccone. (4-00391)

RISPOSTA. — *In merito alla procedura instaurata ex articolo 700 del codice di procedura civile, a seguito di ricorso proposto da alcune persone, in rappresentanza dei « comitati antismog », avverso ordinanze adottate dal comune di Bologna in materia di traffico urbano, si comunica quanto segue.*

*Il procedimento fu assegnato al dottore Bruno Ciccone, il quale, con provvedimento in data 12 luglio 2001, ritenuta la propria giurisdizione e l'ammissibilità del ricorso, dichiarava l'illegittimità di varie ordinanze comunali in quanto non contenenti prescrizioni e divieti in materia di traffico urbano con conseguente inibitoria. Ciò posto, attengono al merito, e quindi non possono essere valutate in sede disciplinare, le doglianze espresse in ordine ad asserite indebite ingerenze da parte del predetto magistrato su scelte proprie dell'amministrazione comunale. Ed invero, premesso che in ogni caso è stato proposto reclamo avverso il provvedimento cautelare del 12 luglio 2001, deve rilevarsi che l'eccezione preliminare di improponibilità ed inammissibilità del ricorso risulta essere stata ritualmente respinta dal dottor Ciccone sin dal 16 marzo 2000. Inoltre, il magistrato ha chiarito che nella fattispecie non si richiedeva al giudice ordinario di sostituirsi alla pubblica amministrazione, nella regolamentazione del traffico, ma di tutelare il diritto alla salute, diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente garantito, anche se non si poteva escludere a priori un'interferenza in tale settore. Senza contare, poi, che proprio in merito al suddetto reclamo il Presidente della III sezione civile del tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento reclamato e ha, altresì, con ordinanza collegiale depositata il 6 dicembre 2001, rimesso gli atti alla Corte costituzionale perché fornisca l'interpretazione più autorevole nella complessa materia. Il che consente di escludere la configurabilità di violazioni di legge macroscopiche ovvero di errori abnormi di interpretazione ascrivibili al dottor Ciccone. Quest'ultimo ha, tra l'altro, recisamente smentito la circostanza secondo cui egli avrebbe preventivamente steso il suddetto*

*provvedimento di natura cautelare, senza attendere le controdeduzioni del comune resistente, né è stato al riguardo addotto alcun oggettivo elemento di riscontro che consenta di provare il contrario. Il magistrato ha, d'altro canto, ammesso di aver redatto delle minute consistenti, peraltro, in semplici annotazioni di quanto ritenuto utile in vista della successiva decisione di merito, con specifico riguardo allo stato della dottrina e giurisprudenza: annotazioni dettate unicamente dall'esigenza di provvedere tempestivamente allo studio del rilevante incartamento processuale, tenuto conto della estrema complessità della materia.*

*Con riguardo infine all'asserita prospettazione da parte del dottor Ciccone di alcune delle possibili soluzioni della vicenda, si ritiene che il medesimo non sia incorso in alcuna anticipazione di giudizio, avendo il suddetto magistrato risposto in via del tutto astratta e teorica, e per mere ragioni di cortesia, alle domande di un gruppo numeroso di giornalisti che si presentava nel corridoio del tribunale nei giorni di udienza, sulle possibili soluzioni alternative della controversia in corso.*

*Alla luce di quanto precede, si rappresenta che non appaiono emergere nel caso di specie profili disciplinarmente valutabili a carico del suddetto magistrato, in quanto la condotta del medesimo risulta comunque inquadrabile nell'alveo dell'attività giurisdizionale, non sindacabile nel merito.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

GERACI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:*

*in località Bucita (comune di Rosarno Calabro — Cosenza) è in funzione da qualche tempo un grosso impianto di discarica consortile — realizzato molti anni fa — per lo smaltimento e compostaggio dei rifiuti solidi urbani;*

*nelle vicinanze di detto impianto, recentemente, terreni per circa venticin-*

quemila metri quadrati di proprietà privata sono stati venduti alla società Biecos di Napoli per lo smaltimento di rifiuti speciali considerati non pericolosi;

risulta all'interrogante che allo stato attuale su parte di questi terreni avviene lo scarico di rifiuti speciali senza il rispetto delle norme che ne prevedono — almeno — l'immediato interrimento;

il sito si trova nelle immediate vicinanze di un torrente e le piogge, soprattutto se abbondanti, potrebbero riversare a mare il materiale depositato con gravi danni all'ambiente e all'ecosistema marino;

la zona è a forte vocazione agricola: vi insistono impianti di uliveto ed aziende agrituristiche;

il trasporto di detti rifiuti speciali avviene a mezzo TIR provenienti dalla Campania;

l'aria è fortemente irrespirabile per le esalazioni e ciò si avverte per alcuni chilometri;

le popolazioni residenti nelle vicinanze sono in allarme per la propria salute —

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intenda adottare perché sia ripristinata la salubrità dei luoghi. (4-01243)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione parlamentare in discorso, inerente la discarica consortile di R.S.U. di Bucita, in comune di Rossano Calabro (Cosenza), sulla base di quanto comunicato dal comune di Rossano (Cosenza) e dalla provincia di Cosenza, si rappresenta che, dopo aver provveduto al deposito, presso la regione Calabria, in data 25 febbraio 2000, del progetto relativo alla costruzione di un impianto per la discarica di rifiuti speciali non pericolosi nell'area acquisita dalla ditta stessa, come previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 22/97, la ditta Biecos deposita copia del progetto medesimo anche presso il comune di Rossano (Cosenza).*

*La suddetta ditta depositava, inoltre, presso il comune e separatamente presso la regione, lo studio di impatto ambientale connesso con la realizzazione dell'impianto.*

*Il nucleo VIA della regione Calabria esprimeva parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del suddetto progetto con decreto n. 224 del 19 giugno 2000.*

*Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 227/1997 veniva convocata, in data 11 settembre 2000, da parte dell'Ufficio del Commissario di Governo per l'emergenza ambientale in Calabria, la conferenza di servizi per approvare il progetto di discarica.*

*La conferenza veniva aggiornata al 2 ottobre 2000 per consentire l'esame di ulteriori elementi richiesti alla ditta Biecos. In tale data la conferenza approvava il progetto.*

*Il Commissario delegato all'emergenza ambientale in Calabria, con ordinanza n. 1244 del 9 febbraio 2001, autorizzava l'esecuzione della discarica composta da due bacini, uno per il conferimento dei rifiuti inerti non pericolosi (II Cat. tipo A) e l'altro per il conferimento degli altri rifiuti speciali non pericolosi (II Cat. tipo B). Con successiva ordinanza n. 1568 del 29 agosto 2001, autorizzava l'esercizio dell'impianto prevedendo che nella discarica potessero essere conferiti solo rifiuti speciali non pericolosi, nonché rifiuti inerti.*

*I controlli sull'esercizio della discarica sono stati delegati dall'ordinanza suddetta alla provincia, che si avvale per questo della collaborazione dell'azienda sanitaria locale e del presidio multizonale di prevenzione della ASL competente. Territorialmente il controllo risulta svolto anche dal Corpo forestale.*

*In ordine al rischio di trascinamento nel torrente Coserie dei rifiuti, viene comunicato che la discarica è ubicata a 250/500 metri dal torrente stesso ed il suo esercizio ha luogo nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite contestualmente all'autorizzazione, come constatato dai funzionari del settore «Ambiente» della provincia di Cosenza nel corso dei sopralluoghi effettuati.*

**Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.**

GIBELLI. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è stata diffusa dagli organi di stampa locale la notizia del rinvenimento a Spinadesco, in provincia di Cremona sulle rive del Po, di un macello clandestino. Nella località i Carabinieri dei Nas di Cremona, inviati dopo una segnalazione dei cittadini del posto, hanno rinvenuto le carcasse, le pelli e le interiora di sette pecore appena uccise. Gli animali sono stati sgozzati secondo il rito musulmano che si celebra ogni anno in occasione della pasqua araba o la « Festa del perdono » durante la quale gli animali vengono dapprima sgozzati e successivamente appesi a sgocciolare affinché perdendo tutto il loro sangue e le carni risultino bianche;

i Carabinieri dei Nas di Cremona hanno inoltre fermato sul posto ancora intenti alle ultime fasi del rito, dieci persone di nazionalità araba, una delle quali è poi risultata sprovvista del permesso di soggiorno;

la macellazione ed il trasporto degli animali è avvenuta con attrezzi e mezzi di trasporto privati, senza quindi i regolari permessi rilasciati dall'Asl e che il successivo trasporto delle carni così macellate sarebbe avvenuto con gli stessi mezzi di trasporto privati;

il fatto è infine avvenuto all'interno di un'area a particolare protezione ambientale e in particolare di tutela verso per gli animali, ovvero un'oasi naturalistica;

la macellazione in Italia è regolamentata da norme emesse dal Ministero della sanità — e per il territorio in questione anche dalla regione Lombardia —, rese di recente ancor più severe a causa della presenza della Bse tra bovini ed ovini, animali che per la loro caratteristica vita aggregativa e transumante sono considerati a maggior rischio per la diffusione del contagio;

le normative sopra ricordate discendono dal regio decreto 3298/1928 che all'articolo 13 vieta la macellazione privata

per arrivare al decreto del Ministero della sanità del 29 settembre 2000 con cui si definisce il materiale specifico a rischio (cranio, tonsille, midollo spinale di bovini, ovini e caprini ai quali vanno aggiunti i corpi interi bovini con più di 12 mesi e di ovini e caprini di qualsiasi età e qualsiasi prodotto derivato da animali che rientrano nelle categorie succitate), si definiscono le restrizioni all'importazione, le caratteristiche degli impianti di pretrattamento, le norme di igiene per le operazioni negli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale fino agli interventi per la prevenzione di chi lavora in queste strutture;

già in passato era stata sollevata dalla Lega la necessità di intervenire contro la macellazione clandestina —:

come i Ministri interrogati intendono intervenire per garantire il rispetto delle leggi vigenti ed evitare il ripetersi di episodi di analoga natura. (4-02334)

RISPOSTA. — *Nell'ambito del controllo disposto in campo nazionale dal Comando antisofisticazioni dei carabinieri di Roma, allo scopo di prevenire e reprimere il fenomeno della « macellazione clandestina, il giorno 22 febbraio 2002, personale del N.A.S. di Cremona in collaborazione con i carabinieri della compagnia del capoluogo, interveniva in località « Manola », presso Spinadesco (Cremona), ove era stato segnalato che si stava effettuando una macellazione clandestina di ovini.*

*Gli agenti intervenuti sul posto constatavano la presenza di 10 persone di nazionalità araba, in regola con il permesso di soggiorno, intente ad eviscerare e sezionare carni ovine, pur essendo prive di ogni autorizzazione sanitaria.*

*Tale macellazione avveniva in un locale appositamente attrezzato, di proprietà di un cittadino di Spinadesco, privo dei prescritti requisiti sanitari e strutturali, nonché delle necessarie autorizzazioni a tale impiego.*

*I militari provvedevano ad identificare le persone presenti ed a quantificare la merce già lavorata, accertando l'avvenuta ucci-*

sione, spellatura e sezionamento sul posto di 7 capi ovini.

Constatata l'illecita modalità della macellazione, le carni ovine, le pelli ed il locale adibito a macello abusivo venivano posti sotto sequestro sanitario ed il servizio veterinario dell'A.S.L. di Cremona, intervenuto sul posto, disponeva l'immediata distruzione sia delle carni che delle pelli.

Da ulteriori accertamenti è risultato che gli ovini macellati erano stati trasportati con automezzi privati, provenienti da un allevamento, ubicato nel territorio del comune di Pescarolo ed Uniti (CR), costituito da circa 1.800 ovini, molti dei quali privi di marchi di identificazione.

Quest'ultimo allevamento, nella giornata del 23 febbraio 2002, è stato posto sotto sequestro cautelativo ed affidato in custodia all'A.S.L. di Cremona, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nei confronti dei cittadini extracomunitari e del proprietario del locale utilizzato per la macellazione si è, inoltre, proceduto alla contestazione della violazione di cui all'articolo 13 del regio decreto 3298/1928, per aver effettuato la macellazione di ovini senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione.

Ai cittadini extracomunitari è stata contestata anche la violazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980, relativo al trasporto di ovini con automezzi privati e senza alcuna documentazione sanitaria e commerciale.

Il proprietario del locale ove è avvenuta la macellazione è stato, inoltre, sanzionato ai sensi dell'articolo 13 citato, per aver concesso la disponibilità degli ambienti dove è avvenuta la macellazione.

Inoltre, degli undici extracomunitari presenti sul luogo degli accertamenti, soltanto uno era privo di documenti. Questi è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 40 del 1998, per « mancata esibizione, senza giustificato motivo, di passaporto o altro documento di identificazione, ovvero del permesso di soggiorno ».

Per costui è stata avviata la procedura finalizzata all'adozione del provvedimento

amministrativo di espulsione, che potrà essere adottato non appena la procura della Repubblica di Cremona avrà fatto conoscere il proprio nulla osta all'allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.

In conclusione, si espongono le seguenti considerazioni.

Le attività di macellazione, effettuate al di fuori delle norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 o di quanto disposto dall'articolo 3 del regio decreto 28 dicembre 1928, n. 3928, che ammette la macellazione da parte del privato per il consumo personale previa autorizzazione dell'autorità sanitaria locale, costituiscono un reato e, a causa della loro natura clandestina, sfuggono ai regolari controlli sanitari.

Ogni volta che il servizio veterinario viene a conoscenza di attività di macellazione clandestina, è tenuto ad intervenire operando il sequestro per la successiva distruzione delle carni e provvedendo, inoltre, alla segnalazione del caso all'autorità giudiziaria.

Tuttavia, la repressione di tale attività clandestina, indipendentemente dalla nazionalità di chi commette il reato, spetta agli organi di polizia e pertanto, nel caso specifico, appare appropriato l'intervento dei Carabinieri per la sanità di Cremona.

A questo proposito, appare opportuno sottolineare che la natura del reato commesso consiste nell'esecuzione clandestina della macellazione, che comporta la sottrazione delle carni al controllo sanitario, e non nel suo carattere rituale.

Infatti, la macellazione secondo il rito religioso islamico, come anche la macellazione secondo il rito religioso ebraico, sono ammesse dalla vigente legislazione nazionale ed europea nel rispetto della libertà di religione sancita dalla nostra Costituzione.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

KESSLER. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'abitato di Gardolo, nel comune di Trento, presenta rilevanti problemi di disa-

gio sociale, causati dal rapido e tumultuoso sviluppo urbanistico degli scorsi anni che ha provocato fenomeni di alienazione della popolazione dal territorio di residenza ed ha concentrato in quella zona di Trento un'elevata presenza di immigrati;

da oltre un decennio Gardolo, che conta circa 12.600 abitanti, registra una preoccupante crescita della microcriminalità, mentre negli anni più recenti si sono manifestati anche gravi fatti di sangue;

sin dal 1988 il consiglio circoscrizionale di Gardolo ha chiesto a più riprese che fosse istituito nella frazione un presidio stabile delle forze dell'ordine, allo scopo di scoraggiare la criminalità e di garantire interventi più tempestivi, oltre che di assicurare i cittadini;

il comune di Trento ha sin dall'inizio appoggiato concretamente la richiesta della circoscrizione di Gardolo, tanto che già nel 1988, a seguito di un accordo raggiunto con l'arma dei carabinieri, individuò l'area e finanziò la realizzazione di un apposito edificio ove dislocare un presidio stabile delle forze dell'ordine tale progetto non andò tuttavia a buon fine, a causa delle nuove disposizioni del ministero dell'interno nel frattempo subentrate, che assegnavano alle forze di polizia i territori delle città capoluogo;

la richiesta di istituire un presidio delle forze dell'ordine fu rinnovata nel 1997 dal consiglio circoscrizionale di Gardolo e dal sindaco di Trento, in occasione di un incontro col commissario del Governo; a seguito di tale incontro il comune ha deciso di rifinanziare l'opera, nella previsione che entro il prossimo anno sorga in tale area un commissariato sezionale di pubblica sicurezza;

a tutt'oggi manca però ancora una concreta decisione del ministero, che possa offrire, al comune di Trento ed ai cittadini interessati, certezze circa l'istituzione in tempi rapidi a Gardolo di un commissariato sezionale di pubblica sicurezza —:

quali iniziative intenda disporre per la rapida istituzione di un commissariato

sezionale di pubblica sicurezza nell'abitato di Gardolo, frazione del comune di Trento.  
(4-03063)

*RISPOSTA. — Si fa presente che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della provincia autonoma di Trento, a seguito degli allarmi destati da alcuni episodi di vandalismo e di criminalità diffusa avvenuti nella circoscrizione di Gardolo, ha specificamente esaminato la situazione della zona nel corso della seduta del 16 maggio 2001 alla presenza del sindaco di quel capoluogo, dell'assessore provinciale ai trasporti, nonché di rappresentanti delle categorie economiche.*

*In considerazione delle esigenze rappresentate, si è deciso di far permanere per un arco temporale maggiore in detta circoscrizione le pattuglie in servizio.*

*Altri interventi di particolare potenziamento dei servizi di controllo del territorio nella frazione di Gardolo non sembrano necessari né possibili, tenuto conto delle esigenze della vigilanza degli altri quartieri cittadini e del fatto che detta frazione dista solo qualche chilometro dalla sede della questura e del comando provinciale dei Carabinieri.*

*Infatti, i dati statistici in possesso delle Forze dell'ordine segnalano, in questa frazione, un andamento non particolarmente preoccupante della criminalità, la quale si mantiene, nel complesso, inferiore alla media generale del comune di Trento.*

*Nel 2001, in tale comune, che conta circa 110 mila abitanti, sono stati denunciati 4239 reati, pari ad uno ogni 0,04 abitanti, mentre nella frazione di Gardolo, che conta circa 12 mila abitanti, ne sono stati denunciati 227, pari ad uno ogni 0,019 abitanti.*

*Nel primo quadrimestre dell'anno in corso si è registrata, nella frazione, una diminuzione del numero complessivo dei reati denunciati (81 rispetto ai 102 del 1° quadrimestre 2001). Si è mantenuto su livelli stabili il numero dei furti (da 63 a 62).*

*In relazione alla proposta di istituire nella frazione in parola un nuovo Commissariato di pubblica sicurezza, si coglie*

*l'occasione per informare che presso il Ministero dell'interno è in corso di elaborazione un piano di razionalizzazione su tutto il territorio nazionale dei presidi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.*

*Si tratta di un progetto di ampio respiro, che si propone di ottimizzare la distribuzione del personale e dei presidi territoriali, nonché di recuperare operatori da destinare al controllo del territorio. La verifica è svolta, per la prima volta, anche a livello dei comuni.*

*La realizzazione del progetto, che prevede anche una fase di sperimentazione preventiva in ambiti territoriali delimitati, richiederà comunque tempi adeguati e cadenzati, nonché il coinvolgimento dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica ai quali, com'è noto, partecipano anche le realtà locali.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

LA RUSSA e MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

un episodio increscioso si è verificato domenica scorsa durante la partita di calcio Triestina-Livorno: alcuni elementi della tifoseria livornese hanno inalberato uno striscione su cui era scritto «Tito ce l'ha insegnato, la foiba non è reato»;

immediati tafferugli si sono verificati nello stadio e le forze dell'ordine sono intervenute sequestrando lo striscione;

le associazioni degli esuli dell'Istria e della Dalmazia hanno fortemente protestato per il vilipendio arrecato alla memoria delle migliaia di vittime italiane della furia titina;

è certamente segno di un degrado ed imbarbarimento dello spirito sportivo e del costume civile l'introdurre in una gara sportiva provocazioni che sono un'offesa

alla pietà religiosa e al sentimento di patria comuni a tutti gli Italiani;

più di trenta comuni d'Italia tra i quali Firenze, Roma e Milano hanno dedicato vie o piazze ai martiri delle foibe giuliane e istriane, al di là delle maggioranze politiche;

questi Italiani furono uccisi a migliaia per il solo fatto di essere tali, come si legge nei decreti con i quali i Presidenti della Repubblica Cossiga e Scalfaro hanno dichiarato le foibe di Basovizza e Monrupino monumento nazionale;

l'inqualificabile gesto ha già suscitato reazioni in tutta Italia a partire dal comune di Trieste, che ha approvato all'unanimità una mozione di censura, fino a tutte le forze politiche livornesi, che hanno definito l'episodio «una vergogna ed un segno di inciviltà»;

al riguardo, sono emblematiche anche le parole del Presidente della Comunità Ebraica di Livorno, una delle più importanti d'Italia, Samuele Zarruk, che ha così commentato: «Le foibe sono un crimine pari agli altri. Inneggiare alla morte è una cosa grave, l'uomo è una cosa sacra» —:

quali urgenti iniziative intendano intraprendere per stigmatizzare il deprecabile episodio di cui in premessa, per evitare il ripetersi di fatti simili e per contribuire a formare nella opinione pubblica la consapevolezza dell'immane tragedia delle foibe;

quali iniziative intendano porre in essere per far sì che nelle attività didattiche si dia il giusto risalto alla drammatica vicenda delle foibe, perché la coscienza del passato si forma soprattutto nelle aule scolastiche. (4-02402)

RISPOSTA. — *Rispondendo per la parte di competenza all'interrogazione parlamentare in discorso, si fa presente che in relazione ai fatti oggetto di interrogazione sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria dodici tifosi livornesi e nei confronti di costoro sono stati adottati provvedimenti di divieto*

di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive. In attesa delle decisioni della autorità giudiziaria, il Ministero dell'interno assicura il massimo impegno delle forze di polizia nella prevenzione e nella repressione di simili deprecabili eventi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

LETTIERI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che l'ordinanza ministeriale 4 maggio 2001, n. 81 (prot. n. 489), con cui sono state dettate disposizioni per il « conferimento degli incarichi di presidenza » nelle scuole viola palesemente la legge 26 maggio 1964, n. 380, in quanto, in modo surrettizio, ha ripristinato gli incarichi di direzione per circoli didattici di scuola materna ed elementare, aboliti proprio dal 1964;

se e come intenda sanare l'esclusione, che all'interrogante appare illegittima e discriminante, per l'anno scolastico 2001-2002 dei docenti di scuola materna ed elementare, i quali, pur avendo i titoli per l'accesso, sono stati dichiarati esclusi dalle graduatorie, perché non era prevista la loro partecipazione;

se non ritenga che il riferimento nell'ordinanza, al termine « presidenza », possa indurre in errore i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare, i quali, avendone i titoli, avrebbero potuto chiedere egualmente l'inclusione in graduatoria;

se non ritenga, nelle more del bando e dell'espletamento del concorso per dirigenti scolastici emanato ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, al termine del quale gli incarichi di direzione delle scuole di ogni ordine e grado dovranno essere definitivamente liquidati o, quanto meno, radicalmente rivisitati, di porre riparo all'ennesima beffa perpetrata ai danni dei docenti in servizio nelle scuole materne ed elementari, molti dei quali laureati ed abilitati, dando agli stessi l'opportunità di poter accedere agli inca-

ricchi medesimi, per rispetto della loro dignità professionale e per evitare anacronistiche emarginazioni e discriminazioni e incomprensibili favoritismi nei confronti di chi, a danno di altri, viene messo in condizione di accumulare punteggi e acquisire diritti per percorsi facilitati nei futuri corsi-concorsi per accedere alla dirigenza scolastica;

se non ritenga, per gli stessi motivi rimediare all'ingiustizia perpetrata, consentendo un qualche recupero, come precedenza acquisita o almeno nel punteggio da assegnare nell'ambito della graduatoria che dovrà essere stilata per l'anno scolastico 2002-2003;

se, infine, visto il notevole e crescente numero di istituzioni scolastiche prive di dirigenti di ruolo, non ritenga particolarmente urgente sanare la denunciata illegittimità della richiamata ordinanza ministeriale n. 81 del 2000 e avviare le procedure per bandire i concorsi necessari per accedere alla dirigenza scolastica, al fine di evitare il ricostituirsi di un nuovo precariato, dannoso, comunque, per il buon funzionamento e la qualità della scuola pubblica. (4-02484)

RISPOSTA. — *Com'è già noto all'interrogante per la copertura dei posti temporaneamente vacanti dei circoli didattici la legge 27 maggio 1964 n. 380 prevedeva espressamente che dovesse farsi ricorso all'istituto della reggenza e cioè al conferimento di un incarico ad un direttore didattico titolare di un circolo viciniore. Pertanto i docenti di scuola materna ed elementare non erano legittimati ad aspirare ad eventuali incarichi di presidenza.*

*Al contrario, per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado l'articolo 477 del decreto legislativo 297/1994, recante il testo unico in materia d'istruzione, ha previsto che la presidenza degli istituti d'istruzione secondaria temporaneamente vacanti deve essere assegnata con incarico di presidenza al personale docente incluso nelle graduatorie di merito del concorso a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico*

di presidenza aspirano oppure in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a concorsi per posti di preside.

Con l'istituzione della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto introdotta dal decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59, si è resa necessaria una modifica alle disposizioni che disciplinano il reclutamento di detto personale.

L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che disciplina ora la materia, ha tra l'altro previsto che dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici non sono più conferiti gli incarichi di presidenza in quanto i posti temporaneamente vacanti vengono attribuiti ai vincitori del corso-concorso di formazione in attesa di nomina.

La normativa che disciplina detti incarichi ha quindi carattere transitorio e, pertanto, in conformità dell'orientamento già assunto negli ultimi anni si è ritenuto opportuno mantenere in vigore, per quanto possibile, le disposizioni già contenute nell'ordinanza ministeriale 152/2000.

In tale ottica poiché la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 165/2001 prevede un concorso unico per i dirigenti scolastici delle scuole elementare e media e poiché l'ordinanza ministeriale 152/2000 già prevedeva l'assegnazione della direzione didattica di istituti comprensivi in assenza di titolare con incarico di presidenza, si è ritenuto implicitamente superato l'istituto della reggenza contenuto nell'articolo 9 della legge 23 settembre 1964 n. 380 in quanto riferito ad un ruolo (direttore didattico), che ormai non è più esistente; si è invece ritenuto opportuno, in questa fase transitoria prevedere anche per i circoli didattici temporaneamente privi di titolare il ricorso alle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 297/1994 riservate solo ai docenti di scuola secondaria ed alle quali non possono accedere gli insegnanti di scuola elementare e materna.

Per quanto riguarda infine l'avvio delle procedure per bandire i concorsi necessari per accedere alla dirigenza si fa presente

che è in via di pubblicazione il bando di concorso per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili riservato agli incaricati triennialisti.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LEZZA — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 235 del 1991 il Parlamento italiano, posto di fronte ai gravissimi episodi di criminalità organizzata verificatisi nell'area ionica — 150 morti ammazzati nel triennio 1989-1991 — ad iniziativa di gruppi mafiosi di estrazione locale, ai quali si affiancavano quelli della Sacra Corona Unita e della 'Ndrangheta calabrese, istituiva in Taranto la Sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce;

evidentemente Taranto meritava e merita questa attenzione:

a) perché con 230.000 abitanti è la terza città, dopo Napoli e Bari, dell'Italia meridionale peninsulare;

b) per la sua collocazione geografica, che fa dell'intera Puglia un crocevia delle correnti migratorie e della criminalità organizzata;

c) per la profonda crisi economica in cui versa da tempo il suo disastroso territorio, a cui consegue un drammatico tasso di disoccupazione (oltre 91.000 iscritti nelle liste di collocamento per l'intera provincia);

d) perché una giustizia efficiente, ed in particolare una adeguata politica di contrasto alla criminalità, sono tra le condizioni ambientali essenziali per attrarre investimenti ed incoraggiare delocalizzazioni di imprese nel nostro territorio meridionale;

l'operatività della Sezione distaccata di Taranto della prefata Corte di Appello è pesantemente compromessa dalla inadeguatezza della pianta organica: tre presi-

denti di sezione e nove consiglieri (un posto di consigliere per di più è scoperto), per una pendenza — al dicembre del 2000 — di 1.200 processi penali (tra i quali molti riguardano organizzazioni mafiose), e 761 processi civili; con le scontate ed intuibili conseguenze sulla capacità di rispondere alla legittima domanda di giustizia che sale da un'opinione pubblica sempre più stanca e sfiduciata;

nel periodo 1° luglio 2000–30 giugno 2001 sono pervenuti alla sezione civile della Corte n. 559 procedimenti civili, e n. 142 controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (nell'anno precedente rispettivamente n. 379 e 58), determinando un aumento della sopravvenienza di circa il 60 per cento, ed una crescita preoccupante della pendenza del 45 per cento;

la gravità di tale situazione è comune al Tribunale di Taranto, al punto che il Presidente dello stesso, con una lunga ed articolata relazione del 29 aprile 1998; trasmessa anche al C.s.m. ed al Ministero della giustizia, chiedeva un aumento dell'organico, reiterando tale richiesta con altra dettagliata nota del 13 giugno 2001;

come si evince dal prospetto del 1999 (i dati del 2000 sono ancora in fase di elaborazione), il Tribunale di Taranto ha indici di affari penali nettamente superiori rispetto a quelli di Lecce e Brindisi; cosicché questi due insieme superano di poco i dati del solo Tribunale di Taranto, avendo un organico complessivo notevolmente superiore;

come risulta dal medesimo prospetto, lo stesso Tribunale di Taranto ha altresì indice dei volumi di affari assai vicini a quello attribuito al Tribunale di Bari (28,4 rispetto a 30,3); nondimeno l'organico dei magistrati togati di quest'ultimo Tribunale è di 81 unità, mentre quello di Taranto ne ha soltanto 58;

il Tribunale di Taranto da anni ha un carico enorme di maxi-processi di mole impressionante; e tuttora — nonostante le numerose definizioni — sono ben 21 i

maxi-processi ancora pendenti, che sono sottolineati nell'elenco allegato dei processi più rilevanti;

i procedimenti penali pendenti finali al 31 dicembre 1999 erano: Taranto 10.668; Bari 5.977; Lecce 6.320; (i dati penali del 2000 sono ancora in elaborazione presso il Ministero);

nel settore del lavoro sono pendenti (giugno 2001) ben 62.766 procedimenti distribuiti su solo 7 magistrati (ma un posto è vacante); mentre a Bari, con un'analogha pendenza, vi sono 10 posti di magistrati, tutti coperti;

nell'elenco pubblicato sul *Sole 24 Ore* del dicembre 1998, il Tribunale di Taranto è al primo posto per processi sopravvenuti per singolo magistrato (41,4);

l'inadeguatezza della dotazione attuale dei magistrati sia del Tribunale che della Corte di Appello di Taranto, ed ancora di più le carenze che risultano dalle relative piante organiche, rendono del tutto insostenibile le condizioni di lavoro dei magistrati di quegli uffici giudiziari; cosicché soltanto i loro formidabili sacrifici personali, ed un eccezionale e collettivo spirito di abnegazione (che meritano una doverosa evidenziazione) hanno consentito sinora il conseguimento di livelli di lavoro ancora accettabili da un punto di vista quantitativo —:

se non ritenga di dovere dare una immediata e rassicurante risposta per un pronto soddisfacimento delle sacrosante richieste dei due prefati uffici giudiziari.  
(4-01438)

*RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri ha di recente approvato uno schema di disegno di legge avente ad oggetto la riforma dell'ordinamento giudiziario finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari e del carico di lavoro tra gli stessi.*

*Nell'ambito della riforma saranno tenuti in debita considerazione, tra gli altri, elementi quali l'estensione del territorio, il*

*numero degli abitanti e le caratteristiche dei collegamenti esistenti.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

LION. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Regione Marche, anche a seguito del grave incidente verificatosi il 25 agosto 1999, ha dichiarato l'ambito territoriale avente fulcro nella raffineria API di Falconara Marittima come « area ad elevato rischio di crisi ambientale »;

l'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) ha riscontrato che nel sottosuolo dell'area in cui è insediata la raffineria API di Falconara sussiste un grave inquinamento da idrocarburi, con conseguenti versamenti nel vicino fiume Esino e nel mare Adriatico;

a seguito di tale rilevamento la proprietà della raffineria API è stata invitata a predisporre il Piano di caratterizzazione per la bonifica del sito;

sulla base di tale Piano di caratterizzazione l'Azienda ha dichiarato che un tratto di argine e relativa sponda interna del fiume Esino, tratto di seconda categoria, sarebbe di sua proprietà anziché demaniale come risulta da documenti rilasciati dal Catasto terreni di Ancona (particella individuata al catasto terreni Fig. 3 mapp. ex 319) —:

se i ministri in indirizzo siano a conoscenza che il Demanio marittimo avrebbe ceduto una sponda fluviale, facente parte del patrimonio inalienabile dello Stato, alla raffineria API e, nel caso in cui tale cessione si fosse realmente verificata, se ritengano ciò legittimo;

se non si ritenga opportuno, qualora si evidenzino atti e situazioni non rispondenti alla legge o che siano in contrasto con i principi del pubblico interesse e della

tutela dell'ambiente, assumere provvedimenti atti ad individuare e punire i responsabili, al fine di ripristinare lo stato di diritto. (4-01754)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in discorso con la quale l'onorevole interrogante chiede se questo Ministero sia a conoscenza che il demanio marittimo avrebbe ceduto una sponda fluviale facente parte del patrimonio inalienabile dello Stato alla raffineria API, si fa presente che, in data 13 settembre 2001 e 25 settembre 2001, personale militare della Capitaneria di porto di Ancona, ha effettuato un sopralluogo congiunto con rappresentanti dell'Agenzia del demanio fluviale di Ancona e dell'Autorità portuale di Ancona, come riferito dal verbale della riunione relativa al sopralluogo della foce del fiume Esino.*

*A seguito dei rilievi effettuati, in detto verbale veniva proposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la fissazione dei limiti del demanio marittimo ai sensi dell'articolo 31 codice della navigazione, in ossequio alle direttive emanate dallo stesso con circolare n. 107 del 2 novembre 2000.*

*Dall'esame del predetto documento, che è stato redatto utilizzando come base documentale lo stralcio cartografico del SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo) e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e trasporti il 26 ottobre 2001, si evince chiaramente il limite del demanio marittimo situato sulla sponda sud del fiume Esino e l'inizio del demanio idrico, di competenza del Demanio idrico regionale, Servizio decentrato OO.PP. Difesa del suolo, con esclusione pertanto di qualsiasi sde-manializzazione.*

*D'altra parte, in assenza di apposita istruttoria promossa ex articolo 35 codice della navigazione del capo del compartimento competente per territorio, nessuna diretta concessione di demanio pubblico marittimo a privati è possibile alla luce del vigente codice della navigazione (si veda al riguardo la recente avvenuta abrogazione da parte dell'articolo 16-bis della legge 27 febbraio 2002 n. 16 dell'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 recante*

nuove disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

LUCCHESI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

nell'articolo 17 comma 7 della Finanziaria 2002 viene stabilito che gli esami di maturità si svolgono con docenti interni per le scuole statali e parificate:

se non ritenga possibile, anche al fine di determinare una giusta eguaglianza tra alunni di scuole diverse e consentire ai giovani che frequentano gli istituti scolastici legalmente riconosciuti di avere lo stesso trattamento, di adottare ogni utile iniziativa finalizzata a estendere tale procedura di svolgimento degli esami di maturità anche alle scuole legalmente riconosciute. (4-01775)

RISPOSTA. — Si premette che la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, definisce scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia previsti dalla stessa legge.

Compete all'amministrazione scolastica l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento delle scuole stesse quali scuole paritarie.

Alle scuole non statali che non intendano richiedere il riconoscimento della parità seguitano ad applicarsi in via transitoria le disposizioni di cui alla parte II titolo VIII del testo unico in materia

d'istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1992 n. 297.

Ciò premesso si fa presente che l'inserimento delle scuole paritarie nel sistema nazionale d'istruzione ha comportato, conseguentemente, che le innovazioni introdotte dall'articolo 22 comma 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 sulla composizione delle commissioni degli esami di stato si applicano non soltanto alle scuole statali ma anche a quelle paritarie.

Gli allievi di dette scuole sostengono pertanto gli esami con una commissione formata dai docenti della classe a cui appartengono e con un Presidente esterno.

Per quanto riguarda, invece, gli allievi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, attesa la diversa situazione giuridica di dette scuole, i medesimi dovranno sostenere l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinare.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LUCIDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'intenzione della direzione della casa circondariale di Rebibbia, di Roma per il mese di marzo del 2002 è quella di non effettuare il pagamento del lavoro straordinario e delle indennità accessorie, e che le competenze relative ai mesi di novembre e dicembre verranno corrisposte nel prossimo mese, mentre quelle relative ai mesi di gennaio e febbraio saranno pagate soltanto ad aprile;

tra le altre cose anche gli inserimenti debitori relativi al mese di febbraio saranno effettuati soltanto nel mese di marzo, il che lascia ragionevolmente pre-

sumere che il personale interessato si troverà a dover pagare debiti raddoppiati in un'unica soluzione;

la mancata retribuzione delle prestazioni lavorative rese obbligatoriamente, contravviene ai principi sanciti dalla nostra carta costituzionale con l'articolo 36 che stabilisce che la retribuzione delle prestazioni lavorative debba essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro reso;

inoltre non sarebbe né congruo né legittimo, dal punto di vista amministrativo e contabile, l'accumulo di prestazioni straordinarie rese nell'anno precedente e la successiva e tardiva retribuzione mediante fondi e stanziamenti destinati alla retribuzione delle identiche prestazioni —:

se il Ministro interrogato non intenda di dover intervenire su tale stato di cose, al fine di evitare un non corretto trattamento del lavoro, già gravoso, reso dal personale di polizia penitenziaria, nonché le eventuali tensioni che ne deriverebbero. (4-02439)

*RISPOSTA. — La mancanza di disponibilità di risorse economiche sui capitoli di bilancio per la corresponsione del compenso spettante in ordine alle prestazioni di lavoro straordinario e delle indennità accessorie, ed il conseguente mancato pagamento di tali compensi al personale di polizia penitenziaria ha determinato numerose proteste sindacali.*

*In proposito è stato riferito che, eccettuate circoscritte realtà locali, sono stati liquidati tutti i compensi dovuti al personale per il lavoro straordinario. Per quanto riguarda le indennità accessorie è stato comunicato che risulta esaurito l'intero stanziamento di cassa sul pertinente capitolo di bilancio per il pagamento di dette indennità fino alla data del 31 dicembre 2002.*

*Detta deficienza di cassa è stata determinata dalla impellente necessità di procedere al pagamento dei residui relativi al decorso esercizio finanziario, nonché per*

*consentire il pagamento delle indennità accessorie relative al primo semestre del corrente anno.*

*Si è quindi provveduto a richiedere al competente Ministero dell'economia e delle finanze una integrazione del pertinente capitolo di bilancio, per corrispondere alle esigenze fino al 31 dicembre 2002.*

*Per quanto concerne in particolare la situazione della Casa circondariale di Roma Rebibbia — nuovo complesso —, si comunica che il pagamento delle spettanze dovute al personale di polizia penitenziaria è stato effettuato in concomitanza a quello degli stipendi del mese di marzo 2002.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

*LUSSANA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

*con decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, è stata istituita la classe di concorso — A/075 — Stenografia e Dattilografia — le cui discipline, sono impartite negli istituti tecnici statali ad indirizzo amministrativo, turistico e perito aziendale corrispondente in lingue estere;*

*negli allegati alle norme sulla formazione delle commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, dell'anno scolastico 2000/2001, non è stato inserito il codice materia corrispondente alla classe di concorso — A/075;*

*non essendoci il codice materia, corrispondente alla classe di concorso A/075, le domande dei docenti di partecipare alla nomina di Presidente-Commissario agli esami di stato vengono scartate dal sistema informatico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - SIMPI;*

*è diritto-dovere dei docenti, appartenenti alla classe di concorso - A/075, partecipare alla nomina di Presidente-Commissario agli esami di stato;*

ad oggi, non è stato predisposto il codice materia corrispondente alla classe di concorso - A/075;

quali immediati, urgenti provvedimenti ritenga di dover assumere per predisporre il codice materia corrispondente alla classe di concorso - A/075 - senza il quale le domande dei docenti appartenenti alla classe di concorso in parola, non sono recepite dal sistema informatico del Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca - SIMPI - e, di conseguenza, viene leso il diritto-dovere di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso - A/075 - di partecipare alla nomina di Presidente-Commissario agli esami di stato con grave pregiudizio nella limitazione della funzione docente nonché nella concretizzazione delle pari opportunità. (4-02021)

*RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione in esame concernente la possibilità che nelle commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore partecipino anche i docenti della classe di concorso 75/A (Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati).*

*Al riguardo, si fa presente che, a seguito delle modifiche introdotte in materia dalla legge finanziaria 2002 (legge 28 febbraio 2001, n. 448, articolo 22, comma 7), le commissioni esaminatrici in argomento, per le scuole statali e paritarie, sono composte dagli insegnanti delle materie oggetto di esame appartenenti alla classe del candidato; per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate, le commissioni stesse sono composte da commissari interni designati dai consigli di classe di tali scuole in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie a cui le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinata.*

*Nella circolare ministeriale n. 23 del 28 febbraio 2002, relativa ai criteri e modalità per la formazione delle commissioni esaminatrici di cui trattasi, è stato poi precisato, tra l'altro, che anche i docenti in*

*svolgere le funzioni di commissario dai rispettivi consigli di classe. Detta precisazione ha rilievo, in particolare, per la formazione delle commissioni esaminatrici negli istituti professionali in quanto nelle classi post-qualifica degli stessi istituti la compresenza è prevista dai programmi approvati con decreto ministeriale del 15 aprile 1994 per l'utilizzo del foglio elettronico, eccetera.*

*Pertanto, in base al sopra esposto quadro normativo hanno possibilità di essere designati soltanto gli insegnanti delle classi terminali, compresi quelli in compresenza nelle classi stesse come precedentemente precisato. A tal fine non ha più rilevanza il riferimento alla classe di concorso in considerazione del mutato quadro normativo.*

*Per quanto si riferisce, poi, ai presidenti di commissione, la suddetta normativa stabilisce che il dirigente regionale competente nomina per ogni sede di esame un presidente scelto tra il personale dirigente e docente delle scuole secondarie superiori. La individuazione del presidente deve essere effettuata secondo l'ordine di precedenza indicato all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 21 del 28 febbraio 2002; in tale ordine di precedenza figurano all'ultimo posto i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di molo. Ne consegue che anche gli insegnanti di stenografia e dattilografa possono essere nominati in qualità di presidente purché abbiano i requisiti prescritti.*

*Coerentemente con quanto sopra, ai fini della acquisizione delle domande in qualità di presidente di commissione, la classe di concorso è ininfluente e non viene richiesta dal sistema informatico.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

*MAGGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro*

*dell'interno, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta la città di Napoli sale agli onori della cronaca per il primo acquazzone di fine estate;

le notizie di cronaca informano che il primo bilancio dei danni provocati dal nubifragio della notte tra il 14 e il 15 settembre registra 300 famiglie sfollate, 25 edifici dissestati, 50 voragini aperte, 30 muri di contenimento danneggiati;

come da copione, Napoli ancora una volta risulta travolta dal fango;

i danni ammontano a qualche centinaio di miliardi di lire;

il sindaco di Napoli, onorevole Rosa Russo Jervolino, ha dichiarato, così come in passato il sindaco Bassolino, lo stato di calamità;

ci è dato leggere, niente meno, della richiesta dei geologi napoletani che sollecitano la mappatura del sottosuolo napoletano;

tutto quanto è cosa già vista al punto che gli eventi atmosferici verificatisi in Napoli nel 1996 a causa dei quali fu sconvolta tanta parte del tessuto urbano, determinarono da parte della Commissione ambiente e territorio del Senato l'istituzione di una commissione di indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano nella seduta del 18 dicembre 1996;

il documento XVII, n. 2 approvato dalla 13° Commissione del Senato nella seduta del 20 marzo 1997 fu illustrato dai senatori Carcarino (maggioranza) e Maggi (minoranza);

la parte rilevante della relazione comunicata alla presidenza del Senato il 26 marzo 1997 recita: « la particolarità di Napoli nasce dalla concomitanza di diversi fattori: ...massiccia diffusione dell'abusivismo edilizio tanto che appena il 50 per cento dei vari interventi edificatori sul territorio è realizzato con le regolari autorizzazioni delle pubbliche amministra-

zioni essendo il rimanente 50 per cento frutto di attività abusive che quindi sfuggono al controllo e al censimento ai fini di una corretta pianificazione territoriale.

Una particolare sottolineatura meritano le condizioni della rete dei sottoservizi soprattutto fognari ed acquedottistici ma anche di gas, elettrici, telefonici e di cablaggi che spesso interferiscono in misura considerevole con le caratteristiche dei suoli attraversati.

Come ampiamente illustrato nella documentazione tecnica acquisita, i sottoservizi fognari ed idrici oltre a presentare un diffuso stato di vetustà soffrono di una carenza di manutenzione ultradecennale. Sono quindi una realtà le frequenti lesioni della rete idrica e soprattutto di quella fognaria. La prima registra perdite fra il 25 e il 30 per cento, la seconda, per quanto riguarda il centro della città, risale al 1915 e sopporta un carico per successivi allacci di almeno quattro volte quello di progetto, il tutto, come detto, in assenza da decenni di manutenzione.

Ed è proprio la rete fognaria che costituisce il primo e più serio pericolo in quanto in essa confluiscono, prive di una propria rete di raccolta, le acque piovane, trasformando la normale condotta a pelo libero in condotta a pressione. In questo caso, diventano sovraccaricati gli stessi depuratori che quindi non sono più in grado di funzionare e scaricano liquami in mare o sul suolo con ulteriori conseguenze negative sull'ambiente... »;

ed in altra parte continua come segue: « in sintesi, è accreditabile come opinione consolidata che l'instabilità del territorio napoletano è dovuta all'intreccio tra il precario stato della rete fognaria, l'insufficienza e gli squilibri della rete dei sottoservizi, l'esistenza nel sottosuolo di una rete di cavità e cunicoli in parte non ancora monitorate, l'instabilità dei versanti, l'infiltrazione di acque superficiali.

Il territorio di Napoli è perciò caratterizzato da diverse predisposizioni al dissesto di natura idrogeologica, alcune nettamente antropiche, altre legate esclusivamente alla dinamica naturale, altre legate

alla evoluzione naturale dei versanti aggravata dalla presenza umana.

Il peso antropico coinvolge essenzialmente le colline napoletane interessate da interventi edilizi, spesso parzialmente o totalmente abusivi, che hanno impermeabilizzato il suolo impedendo l'assorbimento di parte dell'acqua piovana che ruscellando irregolarmente a valle, a volte anche in maniera torrentizia, provoca fenomeni erosivi facilitati dalla natura del terreno costituito da pozzolana e da pomice suscettibili a simili fenomeni dinamici, o peggio ancora eventi franosi che quand'anche di modeste dimensioni risultano pericolosi perché rapidi ed improvvisi.

Questi fenomeni si riscontrano in particolare sulla collina dei Camaldoli e sul versante settentrionale della collina di Posillipo.

Il negativo intervento umano si registra anche lungo i versanti delle colline di Pianura, Soccavo, eccetera in quanto interessate da sbancamenti recenti e da più antiche cave a cielo aperto, che hanno creato molte rotture di pendenza con incremento vistoso dell'energia cinetica delle acque piovane di corrivazione capaci di una forte erosione superficiale con vistoso trasporto di materiale a valle.

Sempre in riferimento alla situazione collinare non può non farsi menzione anche delle cause naturali che rendono instabili i versanti.

Orbene è da tener presente che la instabilità potenziale viene definita come vocazione delle aree ad una maggiore o minore instabilità geomorfologica e viene valutata sommando, per ogni area, la litologia dei terreni, la pendenza dei versanti, la giacitura degli strati.

A tal proposito le aree a naturale erosione sono localizzate sul versante meridionale della collina dei Camaldoli e nell'aera della conca di Agnano.

Per quanto riguarda la stabilità legata alle cavità sotterranee scavate nel tufo giallo, essa interessa essenzialmente il centro storico e le zone collinari.

Nel centro storico però il vero pericolo non è causato dalla presenza delle cavità, generalmente di dimensioni ridotte ed in

buone condizioni statiche, ma dai pozzi di accesso chiusi in alto da tavole di legno e che tendono a collassare o per il marcire delle stesse o per le infiltrazioni d'acqua provenienti dai sottoservizi idrici (acqua e fogna) con produzione di grosse voragini che mettono in grave pericolo anche la stabilità degli edifici.

Nelle zone collinari i problemi si presentano ancora più gravi in quanto le cavità di queste zone sono costituite da antiche cave di tufo sotterranee di grandi dimensioni.

Spesso l'escavazione è stata condotta in maniera selvaggia senza curarsi della staticità finale. Il pericolo in questa zona è ancora più concreto in quanto esistono numerose ed instabili cavità spesso sconosciute.

Cave sotterranee esistono anche nelle zone di Capodichino, qui si è in presenza di cave di pomice conosciute come "tane di lapillo". Queste strutture, presenti a quattro-cinque metri al di sotto del piano campagna, cedono facilmente essenzialmente per infiltrazioni di acqua e per vibrazioni, causando voragini e dissesto agli edifici.

Infine, la zona orientale è interessata da una falda molto superficiale mediamente intorno ai tre metri del piano campagna, che presenta innalzamenti locali provocando fenomeni di allagamento di alcune aree, in particolare nella zona del centro direzionale.

Dato tale contesto, diviene ancor più significativa la circostanza che allo stato attuale:

emerge una carenza di interventi preventivi da parte degli organi tecnici e di attività di controllo e sorveglianza in occasione della esecuzione dei lavori pubblici;

non si ha il quadro cronologico degli sprofondamenti, dei dissesti alle condutture e della ubicazione degli eventi nelle varie parti della città con diverse morfologie e pendenze;

non è stato sino ad ora possibile, per mancanza di adeguata strumentazione, individuare le "logiche" secondo le quali

sono avvenuti ed avvengono gli sprofondamenti;

manca una mappatura delle fenomenologie interessanti il territorio negli ultimi trent'anni;

non sono stati attivati con la dovuta tempestività gli adempimenti regionali previsti dalla legge n. 183 del 1989 con riferimento all'attività pianificatoria delle Autorità di bacino... »;

la stessa relazione suggerisce in 17 punti alcune proposte normative e tecniche o di interventi da effettuarsi a diversi livelli istituzionali nell'area di tutto il comprensorio napoletano, dal momento che le cavità sono presenti anche nei comuni dell'area Flegrea e dell'area a nord e ad est di Napoli —:

quali iniziative siano state prese a livello nazionale e locale per rimediare al dissesto geostatico del soprasuolo e del sottosuolo napoletano;

se non si ravvisino, inoltre, gravi omissioni da parte degli enti competenti, stabilito che gli ultimi eventi atmosferici ripropongono le stesse deficienze, gli stessi limiti, la stessa incuria sottolineati già dalla commissione di indagine conoscitiva;

se non si ritenga opportuno promuovere un'inchiesta in relazione alla vicenda citata. (4-00767)

*RISPOSTA. — In riferimento ai quesiti posti dall'interrogante in merito al violento nubifragio abbattutosi su Napoli nella notte tra il 14 ed il 15 settembre 2001, ed agli ingenti danni da esso provocati, tali da determinare la dichiarazione dello stato di calamità da parte del sindaco di Napoli, si riferisce quanto segue.*

*L'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano proposta dalla XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, così come ricorda l'onorevole interrogante nell'interrogazione in oggetto, individua le principali cause nella concomitanza di fattori diversi come l'esistenza di un reticolo di cavità e cunicoli in parte non ancora monitorati, i*

*pozzi di accesso, l'instabilità dei versanti dovuta a fattori naturali (natura dei terreni giacitura degli strati e pendenza dei versanti) e antropici (interventi edilizi, sbancamenti, cave), l'infiltrazione di acque superficiali, l'abusivismo edilizio, le condizioni della rete dei sottoservizi interferenti con le caratteristiche dei suoli attraversati e carenti di manutenzione, con particolare riferimento alla rete fognaria e acquedottistica.*

*Per quanto riguarda le specifiche problematiche connesse alle cavità sotterranee presenti nel sottosuolo della città, si ricorda che, a seguito di un evento estremo verificatosi nell'inverno 1996/97, con Ordinanza del Ministero dell'interno n. 2509/97 il Sindaco di Napoli è stato nominato Commissario straordinario per l'emergenza sottosuolo, con il compito di svolgere, attraverso il supporto di un Comitato tecnico, un'indagine sullo stato del sottosuolo, di esaminare i progetti esecutivi redatti allo scopo di eliminare le situazioni più urgenti di provvedimenti, e per i quali fosse possibile un rapido affidamento dei lavori, di formulare pareri per la progettazione di ulteriori interventi di emergenza per eliminare situazioni di pericolo per instabilità del sottosuolo e dei versanti, di caratterizzare lo stato di dissesto del sottosuolo e dei versanti nella città di Napoli e di individuare un quadro organico di interventi secondo criteri di priorità connessi al rischio.*

*Dal rapporto di fase, redatto nel mese di aprile 2000, emerge un primo quadro conoscitivo dei dissesti e, nello specifico anche delle cavità sotterranee (numero, stensione, tipo, eccetera), nonché una stima delle risorse necessarie per procedere agli interventi di messa in sicurezza del territorio, valutate complessivamente in circa 5.600 miliardi di lire. Tali risorse comprendono interventi per la rete fognaria e di drenaggio, per le cavità, per opere di sostegno, per i costoni tufacei, per i pendii in terreni sciolti.*

*Per la messa in sicurezza delle sole cavità sotterranee le risorse necessarie ammontano, secondo tali stime, a circa 1.100 miliardi di lire e sono valutati in 270 miliardi i fondi relativi all'esecuzione degli*

interventi prioritari sulle cavità che presentino condizioni prossime al limite di stabilità.

In generale, si fa presente che la particolare situazione del territorio del Comune di Napoli va inquadrata in un più ampio contesto di problematiche inerenti la difesa del suolo a scala nazionale.

A tale proposito, si rileva che l'Agenzia di protezione civile ha redatto il « Piano degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idrogeologico in aree urbane ad altissima vulnerabilità dal quale emerge un fabbisogno di 1.623 miliardi di lire per interventi prioritari in nove città italiane.

Riferendosi, poi, all'intero Paese, gli studi redatti dalle Autorità di Bacino indicano in 18.920 miliardi di lire le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi più urgenti in aree a rischio idrogeologico molto elevato. Volendo ragionare secondo una programmazione con prospettiva decennale, è stato valutato un fabbisogno di 63.301 miliardi di lire per la realizzazione di interventi di difesa del suolo finalizzati alla sistemazione complessiva dei bacini idrografici.

Per quanto riguarda i fondi di competenza del Ministero dell'ambiente, specificamente destinati alla riduzione del rischio idrogeologico, nelle annualità 1998 e 1999-2000, sono stati finanziati in Campania 47 interventi urgenti a valere sulle risorse del decreto-legge 180/98, per un importo di 67,435 miliardi di lire.

La regione Campania dispone di ulteriori fondi ex decreto-legge 180/98 relativi alle annualità 1999-2000 per un importo complessivo di circa 19 miliardi di lire (9,30 milioni di euro). La regione sta inviando le proposte di interventi redatte dalle Autorità di Bacino a valere sulle predette risorse. Su tali proposte è in corso l'istruttoria dei nuovi programmi da parte della segreteria del comitato dei ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi in materia di difesa del Suolo.

Si fa presente che, in relazione alle risorse disponibili a livello nazionale per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico per l'annualità 2001 (circa 187 miliardi di lire corrispondenti a 96,58

milioni di euro) e per l'annualità 2002 (circa 181 milioni di euro), si potrà valutare la possibilità di promuovere il finanziamento degli interventi più urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nell'area urbana di Napoli, già individuati nel Piano predisposto dall'Agenzia di protezione civile, con specifico riguardo agli interventi per i quali si disponga di un idoneo livello di progettazione, al fine di una loro rapida attuazione.

Con riferimento infine ai fondi ex legge 183/89 e, specificamente, al decreto del Presidente della Repubblica 331/01 « Ripartizione dei fondi finalizzati a finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003 », alla regione Campania sono assegnate risorse per un importo totale di 68,24 miliardi di lire (33,18 milioni di euro). Le Autorità di bacino hanno approvato in sede tecnica (Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno) e istituzionale (Autorità di bacino interregionale Sele e regionali Campania nord-occidentale, Sarno, Destra Sele e Sinistra Sele) nel mese di dicembre 2001 i programmi di intervento.

L'area urbana di Napoli ricade nel territorio di competenza dell'Autorità di bacino regionale Campania nord-occidentale: nell'ambito dei programmi approvati con Delibera di Comitato Istituzionale n. 11 del 14 dicembre 2001 relativi alle risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 331/01 ed alle risorse del decreto-legge 180/98 annualità 1999-2000, ripartite con DGR n. 1951 dell'11 maggio 2001, non sono inseriti interventi di riduzione del rischio idrogeologico nell'area urbana di Napoli. Peraltro, si ricorda che l'Autorità di bacino con nota prot. n. 5759 del 17 dicembre 2001 ha chiarito che « i disagi che hanno interessato il territorio del comune di Napoli sono dipesi dalla gestione delle reti dei sottoservizi, sia fognarie che acquedottistiche. Tale competenza non rientra tra quelle tassativamente attribuite alle Autorità di bacino ex lege n. 183 del 1989 » ma, ai sensi dell'OPCM. n. 3100 del 22 dicembre 2000, tra quelle affidate al Commissario di Governo, nominato per il comune di Napoli. Alla luce di tali considerazioni,

*l'Autorità precisa che, « potendo procedere alla redazione del piano di bacino per stralci, si è riservata solo in un secondo momento di elaborare e redigere il Piano delle cavità del sottosuolo, che influenzerà solo di riflesso la manutenzione e gestione delle reti dei sottoservizi, laddove le relative disposizioni saranno subordinate al rispetto dei contenuti del piano stesso ».*

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

MAGNOLFI e CAPITELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

la disciplina dei passaggi di ruolo prevede l'attribuzione di sei punti per la valutazione del servizio di ruolo, prestato nel ruolo di appartenenza, quello da cui si transita al ruolo richiesto, mentre per il servizio prestato in altri ruoli è prevista l'attribuzione di tre punti per ogni anno scolastico;

tale normativa penalizza gravemente i docenti che effettuano durante la loro carriera due successivi passaggi di ruolo, rispetto a quelli che ne effettuano uno solo —:

se non ritenga di adottare le iniziative, anche normative, volte alla modifica del criterio sopra indicato stabilendo una parità di valutazione per tutti i servizi di ruolo comunque prestati. (4-01760)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in discorso, riguardante il punteggio spettante nella fase della mobilità professionale ai docenti che hanno prestato servizio in altro ruolo rispetto a quello di titolarità, attiene a materia disciplinata da norme contrattuali.*

*Ed invero il contratto collettivo nazionale decentrato sulla mobilità del personale della scuola, per l'anno scolastico 2002/2003, stipulato in data 21 dicembre 2001, nell'allegato D (tabella di valutazione dei titoli e dei servizi — personale docente) al punto A dispone — seguendo un metro di*

*valutazione ormai adottato da tempo — che per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza, a decorrere dalla nomina nel ruolo di appartenenza, vengono attribuiti n. 6 punti; diversamente per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo vengono attribuiti n. 3 punti.*

*Considerato, tuttavia, che, come sopra precisato, la materia è oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali, la questione potrà essere rappresentata in occasione delle prossime trattative riguardanti i movimenti del personale docente.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MANTOVANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche comunitarie. — Per sapere — premesso che:*

con atto deliberativo non normativo del Consiglio dei ministri — promulgato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2001 — veniva collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro plenipotenziario Paolo Foresti. L'incarico assegnatogli con il citato decreto è quello di consigliere diplomatico del Ministro per le politiche comunitarie;

il dottor Paolo Foresti è stato ambasciatore della rappresentanza diplomatica italiana a Tirana (Albania) dal marzo del 1993 al marzo del 1997;

la procura della Repubblica di Frosinone da tempo sta indagando sul rilascio da parte della rappresentanza diplomatica italiana a Tirana di visti di ingresso falsati: i visti sarebbero stati rilasciati dietro il pagamento di somme di denaro dai funzionari operanti nell'ambasciata consentendo, tra l'altro, l'ingresso sul territorio italiano di persone legate a clan criminali albanesi. Il rilascio sarebbe avvenuto senza i dovuti accertamenti e senza il rispetto delle procedure prescritte dalla legge;

diversi sono i funzionari della rappresentanza diplomatica italiana di Tirana iscritti nel registro degli indagati dalla succitata procura e per alcuni di essi è stato chiesto il rinvio a giudizio;

il dottor Paolo Foresti secondo notizia di stampa (*Repubblica* del 1° febbraio 2001) risulta essere stato iscritto nel registro degli indagati nel mese di febbraio del 2001 con i reati ipotizzati di: violazione delle leggi sull'immigrazione, truffa, falso in atto pubblico, abuso d'ufficio ed associazione per delinquere;

per il dottor Paolo Foresti secondo notizia di stampa (*Repubblica* del 10 dicembre 2001) nel dicembre del 2001 è stato richiesto il rinvio a giudizio dalla Procura di Frosinone per i reati su richiamati —:

se non si ravvisino, alla luce delle succitate pendenze penali dell'ambasciatore Paolo Foresti, profili di incompatibilità con l'incarico di consigliere diplomatico del Ministro per le politiche comunitarie. (4-02308)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente l'eventuale incompatibilità dell'ambasciatore Paolo Foresti con l'incarico di consigliere diplomatico del Ministro per le politiche comunitarie, scaturente dalle pendenze penali a carico dello stesso per fatti verificatisi in Tirana (Albania) quando questi, in veste di ambasciatore, era rappresentante diplomatico presso quel Governo, si fa presente quanto segue.*

*Il ministro plenipotenziario Paolo Foresti è stato collocato fuori ruolo organico della carriera diplomatica con il decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 4 settembre 2001, registrato dalla Corte dei conti l'8 ottobre 2001, per assumere servizio presso il Ministro per le politiche comunitarie in qualità di consigliere diplomatico.*

*Il ministro Foresti, allo stato attuale, risulta indagato nell'ambito del procedimento penale n. 1223/98-21 R.G., instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, in relazione alla*

*concessione di visti dall'ambasciata d'Italia a Tirana tra il 1994 ed il 1999.*

*Si precisa a tale proposito che le indagini della Procura non hanno in alcun modo ad oggetto fatti astrattamente riconducibili alle ipotesi di truffa, falso in atto pubblico, abuso d'ufficio ed associazione per delinquere, come affermato dall'interrogante. L'ambasciatore risulta viceversa indagato per il reato di cui all'articolo 3 comma 8 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, per violazione sulla legge sull'immigrazione relativa a un unico visto collettivo rilasciato dalla competente autorità consolare il 28 agosto 1996 a seguito di richiesta espressa — datata 15 agosto 1996 — firmata dall'allora Ministro dei lavori pubblici e del turismo della Repubblica albanese Albert Broa, su carta intestata del Partito Democratico di Albania, nella qualità oltre che di esponente governativo di addetto alle relazioni estere del partito.*

*Per questa ipotesi investigativa, che coinvolge il Foresti nella sua qualità di capo missione e che investe evidentemente i rapporti tra i due Governi, stante la delicatezza della situazione albanese dell'epoca, non risulta che il pubblico ministero abbia ancora formalizzato alcuna richiesta di rinvio a giudizio. Inoltre, traendo spunto dagli accertamenti effettuati, risulta che la difesa del Foresti abbia depositato presso il giudice per le indagini preliminari di quell'ufficio un corposo fascicolo di indagini difensive, richiedendo inoltre l'interrogatorio dell'Ambasciatore, nella convinzione si possa rapidamente giungere all'archiviazione del procedimento.*

*Si sottolinea conclusivamente che le indagini conoscono una fase anteriore all'eventuale esercizio dell'azione penale che impone una particolare cautela al fine di evitare la divulgazione di notizie coperte dal segreto istruttorio.*

*Allo stato, non risulta intervenuta alcuna sentenza definitiva di condanna, né alcuna altra decisione adottata a seguito di pubblico dibattimento.*

*Non sussistono pertanto ragioni di diritto ostative al conferimento al ministro*

plenipotenziario Foresti dell'incarico dallo stesso attualmente ricoperto.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

MARINELLO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

attualmente viene pubblicizzato e verosimilmente commercializzato un test diagnostico su bovini vivi che consentirebbe in una fase precoce e presintomatica, l'identificazione di animali infetti da encefalopatia spongiforme (Bse) —:

se un tale test risulti attendibile dal punto di vista diagnostico;

se risulti essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni;

se non si ritenesse utile un impiego dello stesso in via esclusiva da parte dei servizi veterinari pubblici, onde evitare comportamenti fraudolenti tendenti a far sparire bovini eventualmente individuati come capi infetti da Bse alimentando il mercato della macellazione clandestina;

se, viceversa, tale test non risultasse idoneo all'uso per il quale viene propagandato, quali interventi si intenda mettere in atto per evitare comportamenti non in sintonia con quanto già stabilito dal decreto ministeriale del Ministero della salute 7 gennaio 2000. (4-02183)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto di sindacato ispettivo in esame dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

*Allo stato attuale, viene commercializzato in Italia dalla ditta « Microbio », un test diagnostico per la BSE prodotto dalla ditta « Altagen » che presenta la particolarità di poter essere utilizzato su animali ancora in vita.*

*A tale riguardo, occorre anzitutto fornire dei chiarimenti su come è, attualmente, strutturato il Sistema dei controlli diagnostici della BSE nel nostro Paese.*

*La Commissione europea e, successivamente, il Parlamento europeo ed il Consiglio con le decisioni 98/272, 200/374 e 200/764 ed in seguito con il regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001, hanno introdotto l'obbligo per tutti gli Stati membri dell'Unione europea di effettuare un piano di controllo su tutti i bovini macellati, con il duplice obiettivo di tutelare la salute pubblica e ottenere dati epidemiologici sulla diffusione della malattia nei diversi Stati.*

*A tale proposito, le Autorità dell'Unione europea hanno disposto che tutte le metodiche diagnostiche messe in commercio possano essere utilizzate come prove « ufficiali » solo se preventivamente sottoposte ad una valutazione, da parte di particolari laboratori di riferimento comunitari, del loro grado di affidabilità.*

*In Italia si è disposto, inoltre, che tutta l'attività diagnostica venga affidata unicamente agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e al centro di referenza per le encefalopatie animali di Torino, riconosciuti, quindi, come uniche strutture in grado di fornire un determinato standard qualitativo nell'attuazione di tutto ciò che attiene tale attività.*

*Allo stato attuale, sono stati autorizzati dalla Commissione europea come test diagnostici « ufficiali » solo prove diagnostiche utilizzabili su bovini non in vita.*

*In questo contesto si è venuto parallelamente ad affiancare l'uso di test « alternativi » che non hanno subito processi di validazione né da parte della Commissione Europea né, tantomeno, da Istituti di riferimento nazionali.*

*In tale ambito rientra il test attualmente commercializzato dalla ditta « Microbio » che, come già accennato, presenta la particolarità di poter essere utilizzato su animali ancora in vita e si avvale di una metodica cosiddetta « ELISA ».*

*Il test in questione mira a scoprire la presenza nel sangue dei bovini colpiti dalla malattia, delle cosiddette « prionine », ritenute, a detta di chi pubblicizza il prodotto, essere « correlate geneticamente con le proteine prioniche responsabili della conversione della PrPc in PrPsc ». Nei confronti di*

tali « prionine » verrebbero, appunto, prodotti anticorpi svelabili con tale metodica « ELISA ».

In base alle informazioni raccolte dal Ministero della salute — direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, non risulta al momento esistere alcuna pubblicazione scientifica relativa al test « ELISA » né, tantomeno, vi è stata alcuna presentazione di tale metodica in convegni nazionali od internazionali.

In seguito al pervenire di informazioni da parte di assessorati regionali e associazioni di categoria del reiterato uso di questo test da parte degli allevatori, è stato disposto il sequestro di alcuni campioni da parte dei Carabinieri NAS. Tali campioni sono stati poi inviati al Centro di referenza di Torino per una valutazione tecnico-scientifica e sono tuttora in corso prove di valutazione sperimentali da parte di alcune Università.

In seguito, sono stati ottenuti i pareri sia del centro di referenza di Torino sia dell'Istituto superiore di sanità, redatti in base alla documentazione prodotta dalla ditta e ad altri documenti inerenti al test in argomento, nonché in esito ad alcune prove effettuate sui campioni sequestrati.

Da quanto è stato finora possibile appurare, il test in questione non sembra presentare l'attendibilità pubblicizzata dalla ditta produttrice. Tale circostanza appare ulteriormente comprovata anche dal fatto che la stessa Commissione europea non ha mai preso in considerazione la possibilità di validare questo test come, invece, è avvenuto per altre metodiche.

Occorre, tuttavia, precisare che la normativa italiana relativa all'utilizzo dei test diagnostici in vitro, a cui appartiene il test in questione, non è ancora perfettamente delineata, per cui risulta difficile, allo stato attuale, impedirne l'utilizzo.

Risulta inoltre evidente, sulla base delle informazioni raccolte dai servizi veterinari territoriali, che il reiterato utilizzo di tale test da parte degli allevatori induce comportamenti che vanno direttamente ad influire sull'efficacia del sistema di sorveglianza della BSE. Ciò è tanto più vero se

si tiene conto del fatto che bovini risultati « positivi » vengono sottratti con diversi espedienti alla rete dei controlli ufficiali.

Infine, va detto che il Ministero della salute ha inviato di recente al Consiglio Superiore di Sanità la documentazione finora raccolta, al fine di ottenere un parere in merito alla possibilità di utilizzo di test diagnostici per la BSE che si collocano al di fuori del sistema ufficiale di controlli.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

MARRAS. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

da quanto riferito dagli organi d'informazione, si sono levate accorate rimostranze da parte delle associazioni fra gli allevatori sardi, per la situazione di disagio derivata dal divieto di movimentazione delle bestie e dallo stato di attuazione delle vaccinazioni contro il morbo della cosiddetta Lingua Blu;

in varie occasioni pubbliche, gli allevatori del territorio di Arborea (Oristano) hanno chiesto, per mezzo di propri rappresentanti, il passaggio nella penisola dei capi già vaccinati;

la Coldiretti, in particolare, si è fatta portavoce dell'esigenza di soccorrere il comparto ovino e bovino, penalizzati a seguito dell'epidemia di Lingua Blu, dal perdurare delle siccità nonché dalle norme precauzionali opportunamente emanate in materia di lotta alla BSE;

almeno centomila bovini risultano, a tutto oggi, bloccati nell'Isola allo stato brado, mentre lo stesso settore vaccino ha sofferto, nell'ultimo anno, una flessione delle vendite pari al cinquanta per cento, con l'inevitabile splafonamento delle quantità di latte prodotto, in aree a vocazione zootecnica e lattiero-casearia più proficua e all'avanguardia —

se non ritenga urgente intervenire per vigilare affinché sia predisposta la tutela del commercio delle carni sarde, perché sia accelerata l'adozione del provvedimento di

sblocco del divieto di movimentazione del bestiame isolano, preventivamente sottoposto a vaccinazione e, infine, perché si predisponga e si adegui, per tempo, la fornitura delle dosi di vaccino contro la Lingua Blu, giacché entro il mese di aprile dovrebbe concludersi la campagna preventiva contro questo tipo di morbo. (4-02508)

RISPOSTA. — *Le misure di lotta alla febbre catarrale degli ovini sono stabilite dalla direttiva 2000/75/CE e si fondano essenzialmente sui seguenti punti:*

a) *istituzione di zone di protezione e di sorveglianza di raggio, rispettivamente, di 100 e 150 km attorno ai territori infetti;*

b) *limitazioni, fino al blocco completo, delle movimentazioni degli animali recettivi dalle e nelle zone di protezione e di sorveglianza, fatte salve specifiche deroghe;*

c) *sorveglianza entomologica attraverso il posizionamento di trappole per Culicoides;*

d) *sorveglianza sierologica su gruppi di animali sentinella disposti sul territorio da esaminare sierologicamente ogni 7-15 giorni.*

*A completamento delle misure citate, la direttiva prevede la possibile adozione di misure di profilassi indiretta.*

*L'Unione europea, secondo una procedura che ha visto esprimersi sulla materia i comitati scientifici della stessa Unione, ha stabilito che per la lotta alla febbre catarrale degli ovini si debba far ricorso anche alla profilassi indiretta. Ha, inoltre, provveduto a fornire il vaccino ai Paesi affetti dall'infezione. Allo scopo è stato fornito un vaccino vivo attenuato prodotto dal Veterinary Institute di Onderstepoort (Sud Africa), che tutt'ora è l'unico vaccino disponibile.*

*Questo vaccino, utilizzato in Sud Africa da oltre quaranta anni, è stato usato anche in Australia, Bulgaria, nel 1999 in Tunisia e nel 2000 e 2001 nelle Baleari ed in Corsica.*

*Nel corso dell'anno 2000, il Ministero della salute ha impostato un piano strate-*

*gico di lotta alla Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) in Italia, con il pieno consenso dei servizi della Commissione dell'Unione europea.*

*Tale piano prevedeva, fra l'altro, l'uso della profilassi indiretta se le condizioni epidemiologiche riscontrate sul territorio lo avessero fatto ritenere necessario.*

*Tale linea di condotta strategica promossa dall'Italia ha avuto a più riprese il riconoscimento della Commissione europea che, derogando sostanzialmente a quanto previsto dalla direttiva 2000/75/CE, ha sancito, a partire dal novembre 2001 con l'emanazione della decisione 2001/783/CE e successive modifiche, l'istituzione di zone di restrizioni più limitate corrispondenti al territorio di singole Province, suscettibili di essere stralciate ogniqualvolta l'attività di sorveglianza promossa dal Piano avesse dimostrato l'assenza di circolazione vitale in detti territori.*

*Con il provvedimento emanato da parte del Ministero della salute — direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione il 6 dicembre 2001, è stata recepita la citata decisione comunitaria che, di fatto, ha ridotto l'estensione dei territori sottoposti a misure di restrizione ed ha riconosciuto all'Italia la possibilità di poter inviare, nel rispetto di precise condizioni indicate nel medesimo provvedimento, a qualunque macello posto sul territorio nazionale gli animali delle specie sensibili da gran parte delle province sottoposte a restrizioni a causa della Blue Tongue.*

*Tali indicazioni, individuate sulla base dell'attuale normativa comunitaria di settore, costituiscono regole fondamentali ed imprescindibili non solo per il controllo della malattia ed il mantenimento dello stato sanitario dei territori indenni, ma anche per riqualificare i territori interessati finora dalla malattia.*

*Inoltre, è continuato intensamente l'impegno del Ministero della salute a sostegno della piena attuazione sul territorio della profilassi vaccinale; tuttavia, la regione Sardegna ha dato inizio alla campagna di vaccinazione soltanto nel gennaio 2002.*

*Del resto, al fine di mitigare ulteriormente le misure restrittive che gravano sulla movimentazione, il Ministero della salute ha sempre sottolineato l'importanza di una tempestiva attuazione della vaccinazione come strumento di base per ridurre la circolazione virale, considerata l'impossibilità di annullare del tutto l'azione dei culicoidi presenti anche in aree non interessate dalla malattia. Ciò è valido a maggior ragione per la Sardegna che ha tutto il territorio sottoposto a restrizione.*

*Nel corso di apposite riunioni a cui hanno partecipato anche rappresentanti delle Regioni, si è rammentato come il ritardo nell'attuazione del programma di vaccinazione non consenta di individuare ulteriori flessibilità, considerata l'assenza di una situazione epidemiologica di adeguata sicurezza, sia nelle aree nazionali indenni per l'eventuale presenza di culicoidi, sia nelle aree sottoposte a restrizioni — è il caso della Sardegna — laddove il virus specie con il sopraggiungere della stagione climatica favorevole al ciclo biologico del vettore responsabile della trasmissione della malattia, potrebbe colpire gli animali sensibili privi della protezione immunitaria in quanto non ancora vaccinati oppure non immunizzati naturalmente a seguito di precedenti infezioni.*

*Le considerazioni ora espresse hanno determinato il provvedimento firmato dal Ministro della salute il 15 aprile 2002, il quale contiene una serie di disposizioni che disciplinano proprio la movimentazione degli animali delle specie sensibili alla Blue Tongue sottoposti a profilassi vaccinale.*

*Nel caso della Sardegna, in cui la vaccinazione è obbligatoria su tutto il territorio regionale, è possibile movimentare gli animali nel rispetto di alcune particolari condizioni indicate nel citato provvedimento: ciò avviene nel momento in cui la copertura vaccinale ha raggiunto la percentuale dell'80 per cento degli animali delle specie da sottoporre a profilassi obbligatoria, laddove questi siano stati sottoposti a profilassi immunizzante da almeno 30 giorni e provengano da aziende situate nei comuni*

*nei quali non è stata rilevata circolazione virale da almeno 100 giorni.*

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

pare intenzione imminente del ministero dell'interno il trasferimento del reparto mobile della polizia di Stato dalla sede tradizionale del Poggio Imperiale (Firenze) a il complesso immobiliare « il Magnifico »;

vari sindacati di polizia hanno criticamente rilevato l'irrazionalità di tale scelta sia per spreco di risorse, stante i necessari lavori di ristrutturazione, sia per il posizionamento del complesso « il Magnifico » di Novoli situato in area decentrata e con le difficoltà derivanti da un suo uso multifunzionale in area fortemente urbanizzata;

la particolarità e la delicatezza del ruolo del personale del reparto mobile della polizia di Stato richiederebbe, una particolare riservata collocazione come quella attualmente garantita dal Poggio Imperiale —:

se non si reputi opportuno rinviare tale decisione, previa ulteriore attenta riflessione, sul complesso costi-benefici e conseguente utile e proficuo confronto con i sindacati di polizia. (4-02055)

RISPOSTA. — *Si fa presente che il trasferimento dell'VIII Reparto Mobile della Polizia di Stato di Firenze dalla caserma « Duca d'Aosta » di Poggio Imperiale a Novoli, nel complesso immobiliare denominato « Il Magnifico », consentirà un razionale utilizzo di entrambe le strutture per le necessità dei vari Uffici e Reparti della Polizia di Stato siti nel capoluogo toscano.*

*Premesso che la maggior parte del personale del reparto mobile (250 unità su 330 accasermate) già da tempo alloggia presso il « Magnifico » per carenze di spazio a Poggio Imperiale, il trasferimento consentirà il recupero dai servizi comuni (vigilanza caserma, spacci, mensa) di risorse umane da destinare a servizi operativi.*

*La caserma « Duca D'Aosta », attualmente in fase di ristrutturazione, è stata destinata a sede della neo-istituita Direzione Interregionale della Polizia di Stato.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:*

*è stata in questi giorni presentata dal geologo dottor Mancini di Firenze per conto del comitato Gracciano (comune Valdelsa), una nuova perizia idrogeologica dalla quale emergono documentati rischi alluvionali legati alla messa in opera della tangenziale sud di Gracciano, stante un progetto che pare sottovalutare il rischio idrogeologico per tutti gli abitanti di tale frazione —:*

*se non si reputi opportuna, una ulteriore valutazione ministeriale circa l'attuale progetto della tangenziale di Gracciano, al fine di garantire una effettiva e totale garanzia di sicurezza ai cittadini.* (4-02058)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si informa che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in ordine agli aspetti idrogeologico-idraulici relativi al progetto del collegamento viario provinciale, variante urbana alla SS541 « Montevarchi -Follonica, ha interessato l'Autorità di bacino del fiume Arno, ». Tecnici di tale Autorità hanno avuto un incontro con alcuni rappresentanti del comitato di Gracciano interessato al problema.*

*In tale occasione il dottor Mancin, geologo rappresentante del predetto Comitato, è stato informato del fatto che le zone interessate dalla realizzazione dell'opera non erano sottoposte ad alcun vincolo da parte dell'Autorità di bacino, la quale, pertanto, non poteva esprimere alcun parere in merito al progetto contestato.*

*Le zone interessate dal progetto della tangenziale sud di Gracciano, infatti, non sono individuate nelle cartografie della suddetta Autorità di bacino come aree a pericolosità idrogeologica né in relazione alle misure di salvaguardia adottate con i Piani straordinari (deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 135, 136 e 139 del 1999), né in riferimento al Piano stralcio relativo alla riduzione del « rischio idraulico », approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 1999.*

*Peraltro, nel piano stralcio per l'assetto idrogeologico, il cui progetto è ancora in corso di adozione, nell'area in questione risultano individuate e perimetrate solamente piccole zone a pericolosità idraulica moderata (P.1.1.), pericolosità non comportante alcun vincolo.*

*Comunque, l'Amministrazione provinciale di Siena, ente attuante dell'opera, ha in corso approfondimenti di natura tecnica sui rilievi evidenziati dal comitato di Gracciano e dal dottor Mancini.*

*Nel caso in cui fosse riscontrata la fondatezza di tali osservazioni, l'amministrazione provinciale di Siena si è dimostrata disponibile ad adottare tutte le soluzioni progettuali praticabili al fine di risolvere le possibili problematiche connesse con la realizzazione dell'opera a cui l'interrogazione parlamentare si riferisce.*

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

*è stato emanato nei giorni scorsi il decreto ministeriale n. 11 del 2002 rela-*

tivo all'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e per la stipula di contratti a tempo indeterminato del personale docente delle scuole italiane;

il citato decreto è stato accompagnato dalla tabella di valutazione dei titoli dal personale docente ed educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

nella tabella di valutazione in questione, a causa del parere contrario espresso in merito dal Cnpi non sono stati riconosciuti alcuni titoli quale quello del dottorato di ricerca;

il 24 gennaio 2001 la sezione seconda del Consiglio di Stato, su richiesta di parere del Ministero della pubblica istruzione, ha affermato che « il titolo relativo al dottorato di ricerca è ascrivibile ai titoli di studio pari o superiori a quelli che danno accesso al ruolo in cui si riferisce il concorso, trattandosi di un titolo ulteriore alla laurea, conseguibile solo dopo il termine del regolare corso universitario »;

in seguito al citato parere formulato dal Consiglio di Stato, il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso di un professore avverso la mancata valutazione del titolo di dottore di ricerca nelle graduatorie del concorso per soli titoli;

in data 17 ottobre 2000, il Governo ha accolto in due ordini del giorno, presentati in fase di approvazione della legge n. 306 del 2000, impegnandosi « a provvedere affinché nei futuri aggiornamenti e integrazioni delle graduatorie permanenti vengano debitamente valutati, nell'ambito delle stesse di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il voto finale dei titoli di studio che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, i titoli culturali, nonché i titoli di studio

post-laurea, tra cui il dottorato di ricerca » —:

se non ritenga necessario ed urgente integrare la tabella di valutazione dei titoli aggregata al decreto ministeriale n. 11 del 2002, riconoscendo il titolo specifico di dottorato di ricerca. (4-02228)

*RISPOSTA. — L'interrogazione parlamentare in discorso, concerne la richiesta di inserimento del dottorato di ricerca fra i titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*

*Al riguardo si fa presente che l'amministrazione, nella richiesta di parere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione sulla relativa tabella di valutazione dei titoli, aveva proposto che il dottorato di ricerca fosse valutato sia nelle operazioni di aggiornamento delle suddette graduatorie permanenti che in quelle di nuova inclusione nelle stesse.*

*Come è già noto all'interrogante, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 14 gennaio 2002, ha espresso l'avviso di limitare la revisione dei titoli valutabili a quelli che per disposizione di legge dovevano comunque essere ridefiniti, come, ad esempio, il servizio di insegnamento nelle scuole paritarie o le abilitazioni conseguite presso scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.).*

*Il suddetto Consiglio ha ritenuto, infatti, che una radicale modifica della tabella di valutazione avrebbe avuto « conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative di coloro che erano già inclusi nelle graduatorie permanenti ».*

*È stato, inoltre, posto l'accento sulle difficoltà di rispettare il termine del 31 maggio 2002, fissato dalla legge per la pubblicazione delle graduatorie definitive, qualora una nuova tabella di valutazione avesse previsto un aggiornamento generalizzato delle graduatorie stesse.*

*Quanto al caso segnalato, relativo al parere reso dal Consiglio di Stato sul*

*ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a suo tempo prodotto da un docente avverso la mancata valutazione del titolo di dottore di ricerca nelle graduatorie del concorso per soli titoli, si evidenzia che al di là di tale caso non risultano sentenze di analogo segno.*

*Si aggiunge che le graduatorie permanenti di cui trattasi sono state già pubblicate; pertanto allo stato non appare possibile, per garantire la par condicio tra gli aspiranti, modificare la tabella di valutazione dei titoli.*

*Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene opportuno rinviare al prossimo anno scolastico l'inserimento di nuovi titoli valutabili, quali il dottorato di ricerca ed altri titoli di specializzazione meritevoli di valutazione.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

con decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, è stata istituita la classe di concorso A/075 — stenografia e dattilografia — le cui discipline sono impartite negli istituti tecnici statali ad indirizzo amministrativo, turistico e per perito aziendale corrispondente in lingue estere;

negli allegati alle norme sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi d'istruzione secondaria superiore, dell'anno scolastico 2000/2001, non è stato inserito il codice materia corrispondente alla classe di concorso A/075;

nel corso della passata legislatura è stata presentata alla Camera dei deputati analoga interrogazione (4-34458), relativa al professore Rosario Leone, docente con contratto a tempo indeterminato, titolare di cattedra per la classe di concorso A/075

con sede di servizio presso l'istituto tecnico commerciale statale «Vittorio Emanuele II» di Bergamo;

nel citato atto di sindacato ispettivo è stato fatto presente che, in data 25 gennaio 2001, il docente in questione ha presentato la scheda di partecipazione alla Commissione degli esami di Stato — mod. Es. 1 — conclusivi dei Corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000/2001;

il programma Simpi (sistema informatico del Ministero dell'istruzione) non consente l'inserimento della classe di concorso A/075, senza il codice materia, dichiarandola non esprimibile;

è diritto-dovere dei docenti appartenenti alla classe di concorso A/075, partecipare alla nomina di presidente-commissario agli esami di Stato;

ad oggi, non è ancora stato predisposto il codice materia corrispondente alla classe di concorso A/075 —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per predisporre l'inserimento del codice materia corrispondente alla classe di concorso A/075, al fine di evitare che tale mancanza possa recare ulteriore grave pregiudizio a tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso in questione, ledendo il loro dovere-diritto di partecipare alla nomina di presidente agli esami di Stato. (4-02362)

RISPOSTA. — *L'interrogazione concerne la possibilità che nelle commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore partecipino anche i docenti della classe di concorso 75/A (Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati).*

*Al riguardo, si fa presente che, a seguito delle modifiche introdotte in materia dalla*

legge finanziaria 2002 (legge 28 febbraio 2001, n. 448, articolo 22, comma 7), le commissioni esaminatrici in argomento, per le scuole statali e paritarie, sono composte dagli insegnanti delle materie oggetto di esame appartenenti alla classe del candidato; per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate, le commissioni stesse sono composte da commissari interni designati dai consigli di classe di tali scuole in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie a cui le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate.

Nella circolare ministeriale n. 23 del 28 febbraio 2002, relativa ai criteri e modalità per la formazione delle commissioni esaminatrici di cui trattasi, è stato poi precisato, tra l'altro, che anche i docenti in compresenza possono essere designati a svolgere le funzioni di commissario dai rispettivi consigli di classe. Detta precisazione ha rilievo, in particolare, per la formazione delle commissioni esaminatrici negli istituti professionali in quanto nelle classi post-qualifica degli stessi istituti la compresenza è prevista dai programmi approvati con decreto ministeriale del 15 aprile 1994 per l'utilizzo del foglio elettronico, eccetera.

Pertanto, in base al sopra esposto quadro normativo hanno possibilità di essere designati soltanto gli insegnanti delle classi terminali, compresi quelli in compresenza nelle classi stesse come precedentemente precisato. A tal fine non ha più rilevanza il riferimento alla classe di concorso in considerazione del mutato quadro normativo.

Per quanto si riferisce, poi, ai presidenti di commissione, la suddetta normativa stabilisce che il dirigente regionale competente nomina per ogni sede di esame un presidente scelto tra il personale dirigente e docente delle scuole secondarie superiori. La individuazione del presidente deve essere effettuata secondo l'ordine di precedenza indicato all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 21 del 28 febbraio 2002; in tale ordine di precedenza figurano all'ultimo posto i docenti con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo. Ne consegue che anche gli insegnanti di stenografia e dattilografa possono essere nominati in qualità di presidente purché abbiano i requisiti prescritti.

Coerentemente con quanto sopra, ai fini della acquisizione delle domande in qualità di presidente di commissione, la classe di concorso è ininfluente e non viene richiesta dal sistema informatico.

Per quanto attiene, in particolare, al professor Rosario Leone, menzionato nella interrogazione, le possibilità di nomina del medesimo in qualità di presidente sono legate alla categoria cui appartiene l'interessato, in base ai propri titoli, nell'ambito delle categorie che il sopra citato decreto ministeriale n. 21 del 2002 indica, come già detto, in ordine di precedenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che molti docenti della scuola italiana si dichiarano disponibili per prestare le attività aggiuntive al fine di poter percepire qualche sostegno economico al loro stipendio, decisamente non comparabile con quello dei loro colleghi europei;

nelle scuole elementari della provincia di Cosenza non sono stati assegnati i fondi di bilancio relativi agli anni 2000-2002 né quelli relativi al secondo semestre dell'anno scolastico 1999-2000;

sempre in provincia di Cosenza si è costretti a registrare, a quanto risulta all'interrogante, la mancata assegnazione dei fondi FERS relativi all'anno scorso e le cui attività si sono concluse nel giugno 2001 —:

quali urgenti iniziative intenda attuare al fine di far elargire alle singole

scuole elementari della provincia di Cosenza i fondi necessari a retribuire i docenti per le attività aggiuntive prestate da ben due anni scolastici senza alcun compenso ricevuto. (4-02697)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in discorso, con la quale si lamentano ritardi nella corresponsione degli emolumenti accessori al personale docente della provincia di Cosenza, si precisa preliminarmente che la reale erogazione dei fondi alle istituzioni scolastiche è regolamentata dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 8 aprile 1999, n. 93 che disciplina le modalità ed i criteri delle erogazioni a favore delle istituzioni scolastiche in applicazione di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1998 n. 448 (legge finanziaria 1999).*

*Si fa comunque presente che per favorire la liquidazione dei compensi accessori al personale della scuola questo Ministero in data 10 aprile 2002 ha dato disposizioni che le relative assegnazioni possano essere disposte oltre il limite della giacenza di cassa, in quanto detti compensi debbono essere liquidati dalle istituzioni scolastiche alle scadenze contrattuali prefissate, fermo restando che presentandosi dette circostanze come situazione eccezionale le somme assegnate in eccedenza, debbono essere erogate tempestivamente al fine di ristabilire i predetti limiti.*

*In tal senso il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria è intervenuto nei confronti dei centri servizi amministrativi della regione sollecitando il trasferimento di fondi a favore delle scuole anche in eccedenza alle predette giacenze di cassa.*

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

OSVALDO NAPOLI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

*diversi cittadini hanno contratto matrimonio con cittadini di nazionalità cubana, matrimoni celebrati a Cuba;*

*per i cittadini e cittadine cubani che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani e che siano occupati nel campo della sanità non risulta di fatto possibile congiungersi con i congiunti espatriando da Cuba in quanto il Governo cubano li obbliga ad un periodo di lavoro obbligatorio post-matrimonio, periodo della durata da 3 a 5 anni a discrezione delle medesime autorità di governo;*

*tale sistema di fatto non risulta conforme né al diritto internazionale sostanziale né alla legislazione della medesima Repubblica democratica di Cuba in quanto le leggi della Repubblica democratica di Cuba e in particolare la legge n. 1289 del 14 febbraio 1975 che regola la materia dei rapporti matrimoniali e che viene letta ai prebendi all'atto di contrarre matrimonio prevede per i coniugi l'obbligo della convivenza, del vicendevolesse aiuto, del mutuo rispetto e della lealtà reciproca, l'obbligo di coadiuvarsi vicendevolmente nella conduzione della famiglia che hanno creato e nella educazione e formazione dei figli;*

*non esiste alcuna legge che prevede l'obbligo di lavoro obbligatorio post-matrimonio a Cuba per i cittadini cubani coniugati con cittadini stranieri;*

*tale obbligo risulta introdotto dal ministero della sanità di Cuba con risoluzione ministero n. 33 del 2 luglio 1999 la quale peraltro stabilisce che un cittadino cubano che lavori nel campo sanitario se lo vuole abbandonare per incorporarsi in un'altra attività deve lavorare per il periodo di un anno;*

*la situazione sopra delineata risulta con tutta evidenza in contrasto con il legittimo esercizio dei diritti civili dei cittadini, costituisce una pesante violazione dei diritti civili stessi, è fonte di gravi situazioni a danno dei coniugi interessati perché impedisce di fatto l'attivazione della vita di convivenza coniugale cui il matrimonio è preordinato e che risulta prevista dall'istituto matrimoniale anche secondo l'ordinamento legislativo cubano;*

*la situazione suddetta risulta tanto più ingiusta in quanto soggetta a discre-*

zionalità da parte delle autorità di governo cubane per quanto riguarda la determinazione della durata del periodo di lavoro obbligatorio post-matrimonio, discrezionalità che aggrava l'irrazionalità e l'insensibilità di un siffatto comportamento;

i cittadini italiani che si trovano nella suddetta situazione reiteratamente hanno interessato e continuano a interessare il ministero italiano degli affari esteri perché intervenga presso il governo cubano per risolvere positivamente la situazione suddetta e consentire il legittimo ricongiungimento dei coniugi al termine del periodo di lavoro di anni uno post-matrimonio stabilito dalle norme regolamentari della medesima repubblica di Cuba —:

quali iniziative intenda intraprendere per fare rilevare al governo della Repubblica democratica di Cuba la violazione dei diritti civili ai danni dei cittadini stranieri che hanno contratto matrimonio con i cittadini cubani e che sono impediti ad attuare la convivenza matrimoniale in quanto obbligati ad un periodo di lavoro post-matrimoniale;

quali iniziative intenda promuovere nei confronti del governo della Repubblica democratica di Cuba per sbloccare la situazione dei molti cittadini italiani. (4-02944)

*RISPOSTA. — Il problema relativo all'autorizzazione all'espatrio di cittadini cubani impiegati nel settore sanitario (medici o infermieri) e coniugati con cittadini italiani è noto al Ministero degli affari esteri, che ha effettuato vari interventi per via diplomatica presso le autorità dell'Avana.*

*Secondo le disposizioni cubane, l'ottenimento del permesso di espatrio per i cittadini cubani che svolgono professione medica o para-medica è subordinato ad una specifica autorizzazione di svincolo dall'esercizio della professione, rilasciata dal Ministero della sanità.*

*La materia è regolata dalla Risoluzione n. 33 del 25 aprile 2001 di detto Ministero che definisce «... i termini di preavviso ed i procedimenti per l'interruzione del rap-*

*porto di lavoro dei professionisti della salute e dei tecnici diplomati presso i centri di educazione medica ... quando, per propria volontà, decidano di presentare le dimissioni dall'entità del settore sanitario nel quale lavorano».*

*In realtà la risoluzione altro non regola se non le modalità ed i termini per richiedere l'interruzione del rapporto di lavoro al fine di essere trasferiti presso altre entità del settore sanitario o altri settori dello Stato. Essa non affronta quindi gli adempimenti cui debbono sottoporsi i coniugi dei nostri connazionali per ottenere, dal Ministero della sanità, la liberatoria ai fini dell'espatrio.*

*A tal riguardo due sono le fattispecie rilevanti: la definitiva interruzione dell'attività lavorativa ai fini dell'espatrio; la richiesta di permesso di residenza all'estero per motivi familiari.*

*Nel primo caso (dimissioni ai fini di espatrio) la diretta competenza è delle autorità migratorie, dalle quali l'interessato può ottenere il relativo permesso solo dopo cinque anni dalla presentazione della domanda. Nel secondo caso (richiesta del permesso di residenza all'estero) l'autorizzazione è rimessa esclusivamente alla discrezionalità del Ministero della sanità e può essere concessa, per ragioni umanitarie, entro un termine di tre anni; ottenuta la liberatoria dal Ministero della sanità, il cittadino cubano può quindi ottenere il permesso di espatrio dalle competenti autorità migratorie.*

*La ratio della norma è evidentemente quella di scoraggiare l'uscita dal Paese di professionisti, considerati dallo Stato cubano una risorsa strategica e per i quali la concessione dell'autorizzazione all'espatrio viene subordinata al rispetto di precise condizioni (di cui gli stessi sono edotti al momento in cui inizia il loro periodo formativo).*

*La nostra ambasciata a Cuba non manca di intervenire presso le autorità dell'Avana — nell'ambito del più ampio dialogo critico volto alla promozione di un miglioramento della situazione dei diritti*

*civili nel Paese — per perorare di volta in volta le ricongiunzioni familiari dei nostri connazionali.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Margherita Boniver.

PALMA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il 5 febbraio 2001 il comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Piave (presieduto dall'allora Ministro dei lavori pubblici) approvava il progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave;

il piano citato individuava gli interventi necessari alla messa in sicurezza « nella realizzazione di sistemi di casse di espansione in località Ponte di Piave, Grave di Ciano e Spresiano » nonché nella ricalibratura dell'alveo nel tratto San Donà di Piave — mare e, altresì, « allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse e ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico del territorio del bacino del Piave (articolo 1) »;

disponeva l'immediata sottoposizione a vincolo delle aree interessate mediante adozione di misure di salvaguardia (articolo 2);

che, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 4 adottata in pari data dal citato comitato istituzionale, tali misure di salvaguardia consistono tra l'altro (vedi articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 delle norme di attuazione delle norme di attuazione del progetto di piano) nel divieto di posa in opera di nuove strutture anche se al servizio di colture, nel divieto di azioni edificatorie anche a carattere precario o provvisorio (ivi comprese le opere di migioria fondiaria), il divieto di colture arboree a carattere permanente e

la previsione di allontanamento degli insediamenti e delle attività dai luoghi esposti a rischio;

tali misure di salvaguardia mal si conciliano con la convenzione stipulata proprio il 5 febbraio 2001 dalla Regione Veneto con sindaci dei comuni del medio corso del Piave (approvazione del piano d'area del medio corso con previsione nell'area golenale di molteplici interventi di carattere produttivo, turistico, ambientale, ecc.) e con lo stanziamento per 500 milioni effettuato dalla regione Veneto in favore del comune di Maserada per l'esecuzione di opere infrastrutturali di servizio da eseguirsi integralmente in ambito golenale;

altresì, dette misure di salvaguardia appaiono di gran lunga più restrittive di quelle previste nel 1999 dalla regione Veneto nel documento di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;

nei termini previsti, sulla base di uno studio redatto dal professor D'Alpaos dell'Università di Padova, venivano prodotte osservazioni/opposizioni dai sindaci di Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, Breda di Piave, Cimadolmo, Maserada sul Piave, Monastier, Ormelle, San Polo di Piave, Spresiano, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave e Zenson di Piave;

il progetto di piano stralcio è stato elaborato in assenza di un piano generale di riferimento, di cui pur dovrebbe costituire fase sequenziale ed interrelata ai sensi della legge n. 183 del 1989 e in palese disattenzione alle numerose fonti normative che disciplinano la corretta predisposizione dei piani di bacino (in specie con riguardo agli aspetti prioritari legati alla sicurezza di persone e cose);

il progetto non prevede alcun superamento dell'attuale forte squilibrio nell'uso plurimo delle acque (Legge n. 36 del 1994 decreto legislativo n. 79 del 1999) in ciò mostrando acquiescenza nei confronti dei grandi utilizzatori delle risorse idriche;

il progetto, oltre a non fornire alcuna giustificazione circa il non aver tenuto in alcun conto le conclusioni cui erano giunti precedenti studi (vedi, ad esempio quello della commissione governativa De Marchi, secondo cui le opere di rallentamento e di contenimento dovevano essere realizzate a monte in prossimità della strettoia di Falzè di Sernaglia), non appare sufficientemente documentato in relazione all'impatto ambientale e, ciò che più rileva, alle ipotesi di rischio grave per le popolazioni come diretta conseguenza dell'esecuzione di taluna delle opere previste;

non è dato ravvisare alcuna razionale motivazione circa l'intendimento di costruire le casse di espansione a Ponte di Piave, così aumentando il rischio di esondazione proprio in un'area che è stata sede dei più catastrofici eventi alluvionali dell'intero corso del Piave;

il progetto minaccia di compromettere ulteriormente il già precario equilibrio complessivo dell'eco-sistema del fiume, precludendo con una serie di interventi di artificializzazione ogni ragionevole tentativo di ricondurlo alle sue caratteristiche originarie e comunque peggiorando l'attuale situazione di deterioramento;

che davvero impraticabile appare la misura di salvaguardia secondo la quale dovrebbe teoricamente procedersi alla « delocalizzazione » delle circa 2.500 persone abitanti nell'ambito golenale delle Grave —:

se si intenda persistere nella condizione del cennato progetto ovvero se, quali componenti del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino, intendano adottare le iniziative necessarie che portino, previo il doveroso confronto con gli enti locali interessati, ad un nuovo piano stralcio che, in particolare:

prenda nella dovuta considerazione l'ipotesi alternativa proposta dalla commissione De Marchi;

sia maggiormente rispettoso dell'eco-sistema Piave, in particolare program-

mando i necessari interventi di straordinaria manutenzione (accurata regolamentazione della rimozione o movimentazione di inerti); deforestazione selettiva; rinforzo e completamento generale delle strutture arginali e delle altre opere di difesa esistenti; pulizia e manutenzione dell'alveo attivo, in specie con riguardo al tratto canalizzato e alla foce;

sia in sintonia con la normativa vigente in tema di uso plurimo delle acque;

renda conto di una seria valutazione comparativa sul rapporto costi/benefici e sulla diversa incidenza di rischio sulla popolazione tra le varie soluzioni tecniche proposte;

preveda una radicale revisione di quelle norme di salvaguardia in vigore che determinano danni irreparabili all'economia di vasti settori produttivi senza alcuna seria motivazione e senza alcuna previsione di indennizzo per i danni conseguenti al blocco delle attività. (4-00619)

*RISPOSTA. — Si riferisce che il « Progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio basso corso del Fiume Piave » è stato adottato, ai sensi della legge 183/89, dall'Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione con delibera di Comitato istituzionale n. 1 del 5 febbraio 2001.*

*Il piano ha come obiettivo la verifica dell'efficienza idraulica del fiume rispetto alla piena centenaria: ne rileva le insufficienze, propone e programma interventi strutturali e non strutturali da effettuarsi nel medio, breve e lungo termine per la mitigazione degli effetti dell'esondazione, per la prevenzione del rischio idraulico e per la messa in sicurezza del territorio.*

*Le relative Norme di attuazione, adottate con delibera di Comitato istituzionale n. 2 del 5 febbraio 2001, contestualmente all'adozione del progetto di piano come salvaguardie ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 183 del 1989, pongono alcune condizioni all'uso del territorio ed*

inibiscono la realizzazione di qualsiasi nuova costruzione, anche a carattere precario o provvisorio, nelle aree intrarginali comprese all'interno o in fregio dei corpi arginali del fiume (articolo 4 « Misure di tutela »).

Per gli interventi strutturali il Progetto di piano stralcio prevede, nella sostanza, la realizzazione nel breve periodo (3 anni) di n. 4 casse di espansione a Ponte di Piave e, dopo avere effettuato le successive verifiche idrauliche, la realizzazione di ulteriori n. 4 casse di espansione nella medesima località. Ulteriori interventi strutturali per la laminazione delle piene sono previsti a lungo termine in località Greve di Ciano. La realizzazione delle casse di espansione per la messa in sicurezza dei territori del basso corso del fiume è stata preferita all'eventuale sopralzo delle arginature esistenti, tecnicamente difficilmente eseguibile per l'eccessiva altezza e per la mancanza di spazi per l'allargamento in pianta delle opere; l'innalzamento delle arginature esistenti, inoltre, secondo le analisi del piano, produrrebbe un incremento della pericolosità e del rischio nei territori di valle. Il progetto di piano prevede inoltre nel breve periodo interventi di manutenzione sui corpi arginali e per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino montano e la ricalibratura del tratto finale del fiume con rettifiche.

Gli interventi non strutturali programmati dal piano riguardano l'incentivazione alla delocalizzazione di insediamenti o attività che consentono il recupero del territorio fluviale, l'utilizzo dei serbatoi idroelentrici di Pieve di Cadore e di Santa Croce con finalità anti piena, la regolamentazione dell'estrazione degli inerti, l'attuazione di misure che permettono di limitare gli afflussi nella rete idraulica delle acque piovane e che migliorano l'efficienza idrologica dei versanti montani.

Il progetto di piano, ai sensi dell'articolo 18 della legge 183 del 1989, che definisce le procedure per l'adozione dei piani di bacino di rilievo nazionale, è attualmente all'esame della regione del Veneto per la formulazione del parere sulla base delle osservazioni pervenute. Solo successivamente, e tenuto

conto del parere regionale, il Comitato Istituzionale potrà adottare il piano con le modifiche al progetto di piano che saranno ritenute opportune.

Il sindaco del comune di Ponte di Piave (Treviso) anche a nome e per conto dei sindaci dei 16 comuni rivieraschi del basso corso fiume, ha contestato i contenuti tecnici del piano e ha lamentato il rigore delle relative misure di salvaguardia adottate.

Nel fornire elementi informativi, la Direzione della difesa del territorio del Ministero dell'ambiente ha precisato che il processo di adozione del piano è ancora in corso ed ha richiamato la nota di risposta del Segretario generale dell'Autorità di bacino che rassicurava i Comuni interessati di tenere in debito conto le loro osservazioni.

In occasione della visita a Ponte di Piave (Treviso) lo scorso gennaio, l'Autorità di bacino è stata invitata alla revisione dei contenuti del piano stralcio al fine di pervenire, anche con la collaborazione della regione del Veneto, ad uno strumento di pianificazione che da una parte assicuri la necessaria tutela della sicurezza della popolazione e dall'altra sia rispettoso dello sviluppo sociale ed economico del territorio.

Si è appreso per le vie brevi che sono attualmente in corso presso l'Autorità di bacino le attività di revisione del Progetto di piano stralcio per la Sicurezza idraulica del fiume Piave, che accerteranno i diversi scenari del rischio e valuteranno, tra l'altro, la possibilità di soluzioni progettuali alternative alla realizzazione delle casse di espansione attualmente programmate. Conseguentemente sono in corso le fasi di approfondimento del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico, predisposto ai sensi del decreto-legge 180/98 e successive modifiche ed integrazioni ma non ancora adottato dal Comitato istituzionale, che nella sua prima stesura assumeva per il bacino del fiume Piave i contenuti del Progetto di piano adottato in precedenza.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

PECORARO SCANIO, LION, BOATO, CENTO, BULGARELLI, CIMA e ZANELLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

mentre la legge Finanziaria per il 2001 (n. 388/2000) ha stanziato per l'anno 2001 un contributo ordinario di 121 miliardi di lire per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che si occupano di conservazione della natura e gestione di aree naturali protette e ha destinato 20 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 2001-2003 per favorire gli investimenti nei parchi nazionali (articolo 145, comma 51), il disegno di legge finanziaria per il 2002, approvato recentemente dal Senato, prevede invece la consistente riduzione dei contributi ordinari agli enti di gestione dei parchi nazionali;

la ripartizione dei fondi per l'anno in corso non è ancora stata completata perché il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di prossima emanazione, non ha ancora ricevuto il visto della Corte dei Conti: la responsabilità del ritardo con il quale lo Stato eroga i fondi dell'anno 2001 alla fine dell'anno è del Ministero dell'ambiente che, anziché concludere l'iter di un primo schema di decreto di riparto sul quale il Parlamento precedente si era espresso favorevolmente all'inizio dell'anno, ha ripresentato un secondo decreto il 31 luglio 2001 al nuovo Parlamento, che lo ha approvato dopo la pausa estiva dei lavori;

nonostante questo ritardo nell'erogare i fondi, imputabile al predetto Ministero, abbia prodotto danni all'erario per gli interessi passivi pagati dagli Enti parco alle banche per anticipazioni finanziarie ed abbia frenato e compromesso la programmazione delle attività istituzionali estive ed autunnali, il Ministero dell'ambiente continua ad evidenziare difetti di funzionamento e incapacità di spesa dei finanziamenti da parte degli enti gestori dei parchi nazionali, provvedendo negli ultimi sei mesi a commissariare diversi Enti parco e a minacciare di scioglimento

i consigli direttivi di Parchi storici, come il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, famoso in Italia e all'estero per i risultati ottenuti in termini di conservazione dell'ambiente, di sviluppo sostenibile e di benefici economici ed occupazionali per le popolazioni residenti nell'area protetta;

il Servizio conservazione natura del Ministero dell'ambiente, inoltre, anziché accogliere le numerose richieste di intervento sollecitate negli ultimi mesi dall'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo contro il taglio non autorizzato di boschi secolari in località Monte Ceraso da parte del comune di Pescasseroli, ha ritenuto invece opportuno avallare tale scempio all'interno di un S.I.C. (sito di interesse comunitario), che ha comportato l'abbattimento non autorizzato di migliaia di alberi, tra cui faggi di cospicue dimensioni, per realizzare impianti sciistici e di innervamento artificiale in difformità delle vigenti prescrizioni, sperperando miliardi in questo settore proprio mentre, a causa del progressivo riscaldamento del clima, la neve tende a diminuire in tutto l'Appennino;

sembrirebbe anzi che tali opere siano state « autorizzate » dall'ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente, che, a quanto risulta agli interroganti, avrebbe esplicitamente affermato, in un parere ufficiale, che per quell'intervento non occorre affatto il nulla-osta dell'Ente parco, che è invece espressamente previsto all'articolo 13 della legge quadro sulle aree protette;

contestualmente a tale vicenda, il Ministero ha scatenato una campagna che agli interroganti pare una vera e propria persecuzione contro l'Ente parco, tendente a commissariarlo, come esplicitamente richiesto dal Sindaco di Pescasseroli e contro la decisa opinione degli altri 23 Sindaci dei Comuni del Parco, per estromettere il Presidente e il Direttore, ambientalisti di fama internazionale;

il Ministero, dopo aver ridotto di 1,3 miliardi di lire il contributo all'Ente parco d'Abruzzo per l'anno in corso, previsto nel

primo schema di decreto, e aver rallentato l'erogazione dei fondi, per cui a fine anno restano ancora da versare all'Ente oltre 5 miliardi di lire, accusa ora l'Ente di gestione di « indebitamento » e di « cattiva gestione » mentre è noto che si tratta di uno dei parchi meglio organizzati e gestiti a livello europeo;

questi tentativi di limitazione e smantellamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise espongono l'Italia, ancora una volta, a pesanti procedure di infrazione comunitaria ed hanno provocato un vero e proprio « scandalo internazionale »;

se corrisponda al vero che il Ministero abbia espresso un parere favorevole sulla distruzione di un sito di interesse comunitario come quello causato dall'abbattimento di migliaia di alberi sul Monte Ceraso per la costruzione di piste da sci nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

come il Ministro ritenga di ottenere migliori risultati nell'ambito della politica della conservazione della natura e dello sviluppo sostenibile delle aree naturali di più ingente valore ambientale e scientifico del nostro Paese se il Ministero proseguirà la sua azione di contrasto della esperienza di gestione di un Parco nazionale, come quella del Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, tra le più riuscite nel nostro Paese;

come siano stati impiegati i primi 20 miliardi di lire per l'anno 2001 del triennio 2001-2003 per favorire gli investimenti nei parchi nazionali previsti dall'articolo 145, comma 51, della legge finanziaria per il 2001 e come siano stati impiegati i 7.035.146.100 di lire della voce « Trasferimento agli Enti Parco per azioni nazionali », prevista dal decreto di ripartizione dei fondi per l'anno in corso. (4-01509)

RISPOSTA. — *L'assegnazione del contributo ordinario destinato per l'anno 2002 agli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che si occupano di conservazione della natura e gestione di aree naturali protette ha risentito dell'attuale contingenza economico-politica che, coe-*

*rentemente con il programma di razionalizzazione della spesa pubblica, posto in atto dal governo, ha previsto una riduzione, pari circa all'11 per cento dello stanziamento esposto nel bilancio 2001.*

*Questo Dicastero aveva comunque a suo tempo rappresentato l'esigenza di potersi avvalere di uno stanziamento superiore all'attuale assegnazione. D'altra parte, in linea con le disposizioni di legge per l'anno in corso, occorrerà che ciascun Ente, nell'ambito della propria autonomia, preveda un contenimento della spesa, fermo restando la disponibilità del Ministero a discutere qualsiasi necessità straordinaria che dovesse intervenire nell'anno in corso.*

*Il Ministero, in ogni caso, al fine di garantire il funzionamento degli Enti Parco, ai sensi della legge 549/1995 ha provveduto ad erogare i ratei finanziari fino a tutto luglio 2001.*

*Per quanto attiene al progetto definitivo delle opere complementari agli impianti per l'innervamento artificiale nella zona di Pescasseroli, non si è mancato, in diverse occasioni, di ribadire la volontà dell'Amministrazione di tutelare il patrimonio faunistico e boschivo, di conciliare la salvaguardia del territorio con il processo di riqualificazione dello stesso.*

*Del resto ai sensi del decreto legislativo 112/1998, questo Dicastero « ha competenza sulla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche, necessarie al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale ».*

*Questa Amministrazione ha peraltro rappresentato la necessità che, in mancanza dei piani e regolamenti prescritti dalla legge 394/1991, il nulla osta da parte dell'Ente, di cui all'articolo 13 della legge 394/1991, sia in ogni caso necessario per interventi sul territorio di competenza, da adottare con riguardo alla previgente disciplina del territorio, avendo inteso la legge quadro rafforzare e non diminuire il ruolo istituzionale degli Enti parco.*

*A tal proposito, si evidenzia che la normativa di cui allo stesso articolo 13 della legge 394/1991, in merito alla necessità o meno che l'Ente, sempre in assenza*

di piani e regolamenti, possa rilasciare il nulla osta, per interventi sul territorio di competenza, è stata di non univoca interpretazione giurisprudenziale.

Tant'è che anche l'organo giurisdizionale adito nel caso specifico dall'Ente parco in questione, avverso gli atti posti in essere dal comune di Pescasseroli, non ha ritenuto di dare la sospensiva sui provvedimenti medesimi.

Riguardo poi la delicata situazione in cui versa l'Ente si è dovuto ripetutamente constatare che la sua condotta amministrativo-contabile, quanto meno negli ultimi anni è apparsa, in ripetute occasioni, difforme ai canoni della legittimità amministrativa e della correttezza contabile.

Lo stesso Dicastero si è più volte attivato nell'esercizio delle competenze accordategli dalla normativa vigente, stimolando costantemente l'Ente ad un più fattivo rispetto dei principi della leale cooperazione e collaborazione, dandosi cura di partecipare le espressioni del proprio operato agli altri organi vigilanti per l'eventuale assunzione di iniziative comuni, finalizzate a rimediare alle irregolarità riscontrate.

Peraltro l'azione congiunta di questa Amministrazione, della Ragioneria generale dello Stato, dei Revisori dei conti, del Giudice contabile ha sicuramente prodotto i suoi effetti, orientati a scongiurare la paralisi dell'Ente, e ciò anche in considerazione del sensibile mutamento di rotta impresso alla gestione del Parco dal nuovo Consiglio direttivo.

Del resto questa Amministrazione, attesa l'esposizione debitoria dell'Ente, formalmente documentata, almeno per ciò che riguarda le spese necessarie a fronteggiare il funzionamento primario del Parco, ritenendo di dover salvaguardare il perseguimento dei fini istituzionali dello stesso Ente, ha autorizzato l'impegno ed il trasferimento di un acconto del contributo ordinario presunto per l'anno in corso, la cui eventuale contrazione, rientra nel programma di razionalizzazione della spesa pubblica, posta in atto dal Governo per il 2002.

In merito all'assegnazione dei 20 miliardi agli Enti parco al fine di favorire gli

investimenti nei parchi nazionali, con decreto del Ministero dell'ambiente del maggio 2001, sono stati definiti come previsto dall'articolo 45 della legge finanziaria 2001, i criteri di ripartizione dei finanziamenti ai parchi ed i criteri e modalità per l'attuazione della norma.

È stato pertanto chiesto agli Enti Parco un documento di programma relativo alle politiche di sviluppo nei settori economici delle attività agricole e forestali, artigianali ed industriali nelle aree comprese all'interno del Parco ed in quelle contigue. I progetti ammessi al finanziamento, hanno dovuto sottendere a particolari requisiti tra i quali la localizzazione, la dimensione del contributo, la quota di partecipazione finanziaria, i termini di attuazione, i soggetti beneficiari.

In base a tale procedura quattordici enti parco hanno potuto usufruire di detto finanziamento. Per quanto concerne i trasferimenti agli enti parco per azioni nazionali, previsto dal decreto di ripartizione per l'anno in corso, l'Amministrazione garantirà certamente un'azione di Governo sul territorio mirata allo sviluppo economico, con programmi specifici finalizzati alla valorizzazione del sistema delle aree protette.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 28 dicembre 2001, il ministero delle politiche agricole e forestali ha incaricato l'Ense (Ente nazionale sementi elette) di effettuare un'indagine di mercato sulle sementi di mais e soia convenzionali OGM-free presenti sul mercato nazionale e disponibili per le semine primaverili del 2002;

dalla suddetta indagine sarebbe emersa una disponibilità di sementi, sicuramente OGM-free, del tutto insufficiente per soddisfare le necessità nazionali;

al fine di controllare la qualità delle sementi di mais e soia destinate alle se-

mine della primavera 2002, il MIPAF, con circolare n. 200 del 4 febbraio 2002, inviata per conoscenza anche a codesto ministero, ha disposto campionamenti e analisi delle sementi, sia già presenti nel circuito commerciale che all'importazione, impiegando i seguenti propri organismi: ICRF, Carabinieri Politiche Agricole, ENSE (ente certificatore ufficiale dello Stato), Istituto sperimentale per la cerealicoltura e Istituto sperimentale per le colture industriali;

sono di pubblico dominio notizie contraddittorie sui risultati delle analisi, il che determina perplessità e forti preoccupazioni presso i produttori agricoli, le organizzazioni professionali, le associazioni dei consumatori e le aziende sementiere —:

quali provvedimenti siano stati adottati per garantire il coordinamento e il regolare svolgimento delle operazioni di campionamento e di analisi sia da parte degli organismi del Mipaf, sia di quelli delle altre amministrazioni destinatari della succitata circolare;

in virtù di quale norma la Commissione sementi del Mipaf, competente solo in materia di iscrizione di specie vegetali e relative varietà al Registro nazionale delle varietà, acquisisca competenze anche per « assumere decisioni in materia di OGM »;

quali siano i risultati delle analisi, l'entità delle partite eventualmente contaminate per ognuna delle specie interessate alle analisi e quali provvedimenti siano stati, o si intendano adottare, a tutela dei produttori agricoli, del comparto sementiero italiano e dei consumatori tutti.

(4-02755)

RISPOSTA. — *Si forniscono i seguenti elementi di risposta.*

*Si premette che la direzione generale della sanità pubblica veterinaria e dell'alimentazione ha, nel passato, operato attivamente nel controllo delle sementi da semina, così come anche richiesto dall'allora Ministro delle politiche agricole e forestali.*

*Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con la circolare 4 febbraio 2002, ha fatto propria la gestione in materia di controllo delle sementi. Tale circolare, comunque, non è stata condivisa dal Ministero della salute, soprattutto per gli aspetti riguardanti il coordinamento delle diverse amministrazioni coinvolte, che ha creato sovrapposizioni tra organismi prelevatori e laboratori, e conseguenti confusioni operative.*

*Al fine di chiarire tali aspetti, lo stesso Ministro della salute ha inviato una nota interlocutoria al Ministro delle politiche agricole e forestali.*

*Le incertezze determinatesi non hanno impedito che alcuni degli uffici periferici del Ministero della salute continuassero ad operare.*

*In considerazione del fatto che alcune partite sono risultate contaminate da « OGM », si è reso necessario chiedere al direttore Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministro delle politiche agricole e forestali indicazioni univoche sul destino delle stesse.*

*Tali richieste di chiarimenti non hanno, però, allo stato attuale, ricevuto risposta, nonostante sollecitate più volte.*

*Ciò ha comportato che gran parte delle suddette partite di sementi siano ancora ferme in attesa di determinazioni, così come risulta dallo schema dei controlli effettuati da questa Amministrazione.*

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.

PEZZELLA. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano *il Mattino* nell'edizione del 16 gennaio 2002, nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo operativo di Castelcisterna hanno condotto a termine un'operazione che ha portato all'arresto un'intera famiglia, appartenente ad un *clan* camorristico specializzato nelle estorsioni, rea di aver minacciato con ogni mezzo un imprenditore, vittima del *racket*, che dopo aver

denunciato Vincenzo Marrazzo, il capo del predetto *clan*, si era rifiutato di ritirare le accuse;

l'azione dei carabinieri ha inferto un colpo gravissimo al *clan* camorristico, che da anni minacciava il territorio comprendente i comuni di Casandrino, Grumo Nevano e Sant'Antimo, ove imprenditori e professionisti, da tempo, sono costretti a soccombere al cosiddetto « pizzo »;

tale operazione testimonia la capillarità del fenomeno estorsivo, gestito da intere famiglie dedite alla malavita —

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda attivare per tutelare il lavoro e la serenità di quanti vivono e lavorano in questi territori cosiddetti « a rischio ». (4-01868)

**RISPOSTA.** — *Si fa presente che i militari del Nucleo operativo del gruppo carabinieri di Castello di Cisterna hanno svolto, su delega della direzione distrettuale antimafia di Napoli, specifiche indagini per contrastare il fenomeno delle estorsioni nei comuni di Casandrino, Grumo Nevano e Sant'Antimo.*

*Il 27 settembre 2001, è stato arrestato un noto camorrista e denunciato in stato di irreperibilità un altro, entrambi ritenuti responsabili di tentata estorsione nei confronti di un imprenditore locale.*

*Il 15 gennaio 2002 sono stati tratti in arresto alcuni familiari del camorrista, che avevano minacciato l'imprenditore affinché ritrattasse le accuse nei confronti del loro congiunto, e sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria 52 persone, tra le quali alcuni capi di *clan* locali, per associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione.*

*Il fenomeno delle estorsioni è stato affrontato più volte in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Napoli dove, alla luce delle indicazioni emanate dal Ministro dell'Interno il 13 luglio 2001, è stata disposta l'intensificazione del controllo del territorio mediante il coordinamento tra le forze dell'ordine, ivi incluse le polizie municipali, per il perse-*

*guimento di condizioni ottimali di sicurezza degli abitati e dei territori extraurbani.*

*Alla mirata azione posta in essere dalle Forze di Polizia si affianca lo sforzo congiunto delle categorie produttive, imprenditoriali, del lavoro e sociali, nonché delle tre associazioni antiestorsione ed antiusura attive a Napoli, quali la Fondazione « San Giuseppe Moscati-Fondo di Solidarietà antiusura », lo « Sportello Antiusura » ed il « Comitato Tutela Diritti Civili Quartieri Spagnoli ».*

*L'analisi dei dati concernenti le estorsioni denunciate mostra che, nel periodo 1991/2000, si sono verificati 4.930 episodi delittuosi, di cui per 3.738 (pari al 75,82 per cento) sono stati individuati i responsabili.*

*Nel 2001 si è registrata una flessione del fenomeno pari al 8,41 per cento rispetto al 2000.*

*Per quanto concerne il potenziamento degli organici delle Forze dell'Ordine operanti nei territori degli enti locali in parola, si rappresenta che presso il Ministero dell'Interno è in corso di elaborazione un piano di razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri su tutto il territorio nazionale al fine di ottimizzare la distribuzione del personale e dei presidi territoriali, per la prima volta anche a livello dei piccoli Comuni, nonché di recuperare operatori da destinare al controllo del territorio.*

Il Sottosegretario di Stato per l'Interno: Alfredo Mantovano.

**PISICCHIO.** — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

*la difficile situazione occupazionale del mezzogiorno d'Italia costringe ancora quote significative di giovani disoccupati a cercare lavoro fuori dalle aree meridionali, non diversamente da quanto avveniva negli anni del secondo dopoguerra;*

*le società che gestiscono il lavoro interinale soventemente svolgono la loro intermediazione di mano d'opera facendo*

combaciare la domanda e l'offerta che si situano nelle due aree geografiche del nord e del sud del paese;

a fronte di un lavoro temporaneo offerto ai giovani meridionali con le tutele minime, indicate nei contratti trimestrali, non esiste alcuna seria garanzia dei profili logistici legati alla necessaria permanenza per alcuni mesi fuori sede, a cominciare dal problema dell'alloggio proposto a prezzi fuori mercato — si parla di anticipi di quattro o più mensilità —, difficilmente sostenibili da un giovane precario per pochi mesi;

anche quando, come è accaduto di recente ad alcuni giovani pugliesi, reclutati dalla società per il lavoro interinale Kelly Service per lo svolgimento di un'attività lavorativa a Bergamo, si è cercata una sistemazione in alloggio o perfino alberghiera, accettando i non lievi prezzi di mercato, si è verificata la impossibilità della permanenza nella città lombarda causa di un'incredibile, inquietante, inaccettabile sequenza di episodi di diniego della disponibilità di alloggi, con atteggiamenti razzisti che sembravano usciti da un film di denuncia neorealista degli anni '50;

nel caso citato i giovani pugliesi, dopo aver vanamente compiuto varie ricerche di alloggio presso case private, alberghi, pensioni e locande, e dopo aver trovato giaciglio soltanto nella stazione ferroviaria, hanno dovuto rifiutare l'impiego temporaneo e tornare in Puglia sconfitti;

l'episodio citato non è l'unico ed è possibile rammentarne numerosi altri —:

se i Ministri sono a conoscenza di tali incresciosi episodi di razzismo strisciante che offende la dignità dei giovani meridionali e la coscienza civile del nostro paese, vanificando, peraltro gli effetti di una pur importante e utile occasione occupazionale dischiusa dal lavoro interinale;

se i Ministri non intendano intervenire provvedendo con opportuni supporti logistici, quali la predisposizione di stru-

menti volti a garantire dignitosi alloggi a prezzi accessibili per i giovani lavoratori che sono costretti a prestare la loro attività in regioni italiane diverse da quelle di provenienza. (4-02186)

*RISPOSTA. — Si fa presente che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un decreto ministeriale che prevede un Programma sperimentale di edilizia residenziale agevolata per la realizzazione e il recupero di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, denominato 20.000 abitazioni in affitto ».*

*Tale decreto anche se non direttamente finalizzato alla risoluzione della problematica posta dall'interrogante, ha l'obiettivo di allargare l'offerta di alloggi da concedere in locazione — parte a carattere permanente e parte con durata minima prefissata dalle regioni e comunque non inferiore a otto anni — a canone convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili.*

*Due sono gli elementi su cui ancorare il programma: l'entità del finanziamento pubblico rapportata alla durata della locazione e la realizzabilità degli interventi assoggettata ad adempimenti scanditi temporalmente in modo da assicurarne la fattibilità in tempi certi. L'operatività del programma è affidata ai Piani operativi regionali, che le Regioni devono predisporre nei tempi e con le modalità indicati nel decreto. In caso di inottemperanza, sono attribuiti allo Stato poteri sostitutivi che si sostanziano nella individuazione di procedure alternative per l'attribuzione dei fondi.*

*È ipotizzabile la realizzazione o il recupero di un quantitativo di alloggi assai prossimo alle 20.000 unità, contribuendo, in tal modo, non soltanto a rendere meno asfittico il segmento dell'offerta in locazione, ma anche a favorire — con opportuni accordi con le associazioni di categoria — la mobilità lavorativa verso quelle aree in cui maggiore è la disponibilità di posti di lavoro.*

*Inoltre, è allo studio di questo Ministero la possibilità di predisporre ulteriori programmi al riguardo.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

POLLEDRI e MARTINELLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

gli organi di stampa locale hanno diffuso la notizia che la società Enel Green Power intende procedere all'installazione di un impianto eolico nel comune di Ligonchio, in Località « Passo di Pradarena » (Reggio Emilia), situata a 1574 metri sul livello del mare;

la località sopra citata si trova all'interno dell'ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano (legge n. 344 del 1997);

la costruzione di un impianto eolico con un'altezza dal suolo di circa metri 40, munito di rotore avente un diametro di circa 20/22 metri, si pone in netta contraddizione con la struttura morfologico-paesaggistica del territorio, considerato fra i più spettacolari scorci panoramici della valle del fiume Secchia con vista direttamente sul celebre monolito della « Pietra di Bismantova » e su tutte le Alpi Venete;

appare fin troppo scontato come l'installazione dell'impianto *de quo* si ripercuoterà negativamente sia sul sistema ambientale, sia sull'avifauna, considerato che Passo Pradarena è una fondamentale via di migrazione per gli uccelli selvatici;

nell'area di Ligonchio, peraltro, già esiste una centrale idroelettrica Enel che produce circa 24,5 milioni di Kwh e nelle vicinanze, la centrale di Predare produce circa 26,5 milioni di Kwh, per un totale di 51 milioni di Kwh, equivalente al consumo medio di 17.000 famiglie;

l'unità territoriale di Parma controlla 23 centrali idroelettriche situate in tutta

l'Emilia Romagna per una potenza complessiva pari a 143 MW;

la produzione energetica è pari a 427 GWh/anno, quantità sufficiente ad alimentare tutti i consumi domestici delle città di Parma e Reggio Emilia —:

se quanto sopra esposto corrisponda al vero;

quali iniziative il ministro intenda, eventualmente, adottare affinché siano prese in considerazione ipotesi alternative a tale intervento, che risulta essere in netta contraddizione con lo spirito di salvaguardia dei beni ambientali e culturali del luogo, oltre ad esercitare un impatto ambientale ed acustico devastante.

(4-02446)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto relativa alla prevista installazione da parte dell'ENEL Green Power di un impianto eolico all'interno dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-emiliano e, in particolare, nel comune di Ligonchio, in località « Passo di Pradarena » (Reggio Emilia), si riferisce quanto segue.*

*Il « Passo Pradarena », sito al confine tra le province di Reggio Emilia e Lucca, unisce, attraverso la Strada Provinciale n. 18, i Comuni di Ligonchio (Reggio Emilia) e Sillano (Lucca).*

*Sin dagli anni sessanta in quell'ambito territoriale, inserito nel contesto dell'Ente « Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, l'ENEL-Compartimento di Firenze ha provveduto all'installazione, di una « stazione elettrica sperimentale, sita a poche centinaia di metri dal passo, ricadente in parte nel territorio del Comune di Ligonchio ed in parte in quello di Sillano. Tale stazione sperimentale è stata dimessa sin dall'anno 1990, senza che le vecchie strutture venissero rimosse.*

*Nel 2001, il Compartimento dell'ENEL di Firenze, ha trasferito la competenza gestionale dell'impianto alla società denominata « ENEL Green Power » - Compartimento di Parma, la quale ha l'intenzione di procedere all'abbattimento delle vecchie*

strutture, costituite da alcune campate sperimentali ed una cabina all'aperto, onde realizzare, atteso che la zona è battuta da forti venti, una centrale elettrica di natura eolica.

Al riguardo risulterebbe che la « ENEL Green Power » avrebbe provveduto a contattare, informalmente e preliminarmente, il Comune di Ligonchio (Reggio Emilia), l'Ente Parco, la Comunità Montana e l'Amministrazione Provinciale, i quali si sarebbero espressi favorevolmente, ritenendo che una centrale eolica costituita da una sola elica e da un generatore di grossa taglia, che fornisce « energia pulita », in ossequio alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante « Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale », oltre che ad essere di pubblico interesse ed utilità, avrebbe determinato un minor impatto ambientale rispetto alle vecchie costruzioni relative alla centrale preesistente e non più in uso.

L'Azienda, forte dell'autorizzazione 74/2001 del 4 ottobre 2001 del Comune montano, ha innanzitutto proceduto alla demolizione della carpenteria metallica relativa al vecchio impianto allo scopo di sostituirla con le strutture del nuovo.

Corrisponde al vero che nel centro dell'abitato di Ligonchio, sono presenti due centrali idroelettriche, la seconda completamente automatizzata, gestite dalla Società ENEL di Parma.

Allo stato attuale non è possibile esprimere alcuna valutazione di merito sul progetto, in quanto l'intenzione della società ENEL-Green Power di procedere all'installazione di una centrale di produzione eolica (in sostituzione di una « stazione elettrica sperimentale » dismessa sia pure manifestata, come più sopra detto, in modo informale e preliminarmente al Comune di Ligonchio, alla Comunità Montana e alla provincia di Reggio Emilia non è stata, ad oggi, formalizzata in alcun progetto presentato né in alcuna richiesta di autorizzazione.

Per quanto attiene al rispetto della Direttiva 92/43/CEE « Habitat », la località « Passo di Pradarena », dove dovrebbe avvenire l'installazione, non sarebbe compresa — secondo quanto comunicato dalla re-

gione Emilia Romagna — in aree di proposti Siti di Importanza Comunitaria.

Peraltro, qualsiasi verifica preliminare sull'assoggettabilità o meno alla procedura di valutazione di incidenza (necessaria per i progetti che possano interferire con gli habitat e le specie tutelati in pSIC e le ZPS) potrà svolgersi solo successivamente alla presentazione del progetto.

Per quanto riguarda la compatibilità dell'opera con le finalità di tutela del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, fermo restando e ribadendo che non risulta alcuna richiesta di autorizzazione dell'opera in questione, si richiama l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica istitutiva del Parco che prevede che, fino alla costituzione dell'Ente di gestione, tutte le autorizzazioni e deroghe previste dalle norme di tutela del Parco vengano rilasciate dalla competente Provincia, la quale dispone, altresì, sempre nelle more di costituzione dell'Ente Parco, che per le aree ricadenti nei parchi regionali dell'Emilia Romagna valgano le disposizioni vigenti quanto a competenze autorizzative.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, che integra e modifica il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996: « Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 », concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, è stata prevista (articolo 2, comma 2, lettera e), una valutazione di impatto ambientale regionale per gli « impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento ».

Tale categoria di opera è inserita nell'allegato « B » del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996. Per gli interventi ricompresi in tale allegato, la regione competente deve valutare se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di VIA.

Nel caso in cui, come sembra essere il caso proposto dagli interroganti, il progetto ricada, anche solo parzialmente, all'interno di aree naturali protette (come definite dalla

legge 6 dicembre 1991, n. 394), l'assoggettamento a procedura di Via diviene obbligatorio.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

PORCU. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nella città e nella provincia di Sassari, gli esaminatori delle Autoscuole, da molti mesi non percepiscono i previsti rimborsi, per le prestazioni effettuate durante gli esami per il conseguimento della patente di guida e per i collaudi;

la situazione è divenuta insostenibile, tanto che da alcuni giorni è in atto il blocco delle prove di esame, ed è nota la volontà degli operatori di indire altre forme di proteste;

le conseguenze e i disagi di tale stato di cose sono evidenti non solo per gli operatori del settore, ma addirittura, il blocco delle attività, potrebbe causare l'interruzione del trasporto del gas liquido (in bombole per usi domestici e non) proprio per la mancanza dei previsti collaudi da parte degli operatori che si astengono dal lavoro. Tutto ciò si aggiunge al disagio per le famiglie e per i giovani che debbono conseguire la patente di guida, strumento fondamentale e requisito indispensabile per molti posti di lavoro —:

conosciuti i fatti, quali iniziative si intendano intraprendere;

quali urgenti procedure siano allo studio per ovviare al problema e superare l'attuale stato di incertezza nel delicato settore. (4-01081)

RISPOSTA. — *Si fa presente che lo stato di astensione dall'effettuazione di sedute operative esterne del personale tecnico ed esaminatore appartenente all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri di Sassari è cessato a far data 1° marzo*

*2002 in esito a vari ordini di accreditamento succedutisi a tutt'oggi alla locale Tesoreria provinciale di Sassari, che hanno consentito di provvedere al pagamento delle missioni operative svolte dal personale medesimo per tutto l'anno 2001 e per i primi quattro mesi dell'anno corrente.*

*Lo stato di disagio del personale era scaturito dal differimento del pagamento dei rimborsi e delle spettanze dovute e che, nello scorso anno, ha comportato ritardi anche di oltre 7 mesi dal momento della prestazione resa dagli operatori.*

*Le cause di tale divario sono riconducibili essenzialmente alla complessità del procedimento di rassegnazione dei fondi afferenti in entrata e all'assoluta insufficienza degli stanziamenti assegnati sia in termini di competenza che di cassa in sede di legge di bilancio.*

*Al fine di ovviare al problema in argomento, dopo vari approfondimenti con competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata trovata una soluzione utile per ridurre a tempi accettabili il divario a tutt'oggi esistente tra il momento della prestazione del personale del dipartimento dei trasporti terrestri presso gli utenti che ne facciano richiesta ed il momento della corresponsione dei rimborsi spettanti a detti dipendenti.*

*Infatti con nota del 4 marzo 2002 prot. 22941 il Ragioniere generale dello Stato concordando su quanto rappresentato dall'Amministrazione circa l'esigenza che i capitoli di bilancio relativi alle spese in parola abbiano una congrua dotazione finanziaria iniziale, tale da evitare la necessità di successive variazioni contabili da disporre in corrispondenza con i versamenti via via afferiti in entrata nel corso dell'anno, ha consentito all'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti — in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2003, previa valutazione delle somme effettivamente affluite all'Erario e rassegnate nel corso dei passati esercizi finanziari — di poter proporre per i capitoli interessati uno stanziamento iniziale commisurato alle esigenze riferite all'intero esercizio finanziario.*

*Ciò consentirà di risolvere in modo radicale l'annosa questione.*

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

RAISI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da oramai diverso tempo l'organico della polizia penitenziaria della casa circondariale di Bologna (La Dozza) versa in una grave situazione, per cui a fronte di un organico individuato con decreto ministeriale 6 settembre 2001 di 567 unità, l'organico reale risulta di complessive 457 unità;

a ciò si aggiunga che di queste 457 unità ben 45 unità risultano distaccate presso altri uffici, servizi o istituti presenti nella regione Emilia-Romagna, e di ulteriori 21 unità distaccate e/o in missione;

a tale situazione di insufficienza di organico, si aggiunga che gli stessi agenti penitenziari, non riuscendo ad ottenere da parte dell'amministrazione penitenziaria un aiuto per reperire alloggi, si trovano a vivere in solitudine e costretti a mantenere la famiglia nella loro città di origine;

la stessa organizzazione sindacale SA.P.PE più di una volta, ma inutilmente, si è lamentata della situazione in cui si trovano (e si trovano tuttora) gli agenti di polizia penitenziaria della casa circondariale di Bologna, i quali sono costretti per i motivi di cui sopra ad alloggiare nella caserma antistante la casa circondariale del tutto fatiscente;

gli stessi agenti della polizia penitenziaria hanno poi dovuto subire la beffa da parte dell'amministrazione penitenziaria, la quale ha avviato da anni la realizzazione di un impianto sportivo che doveva realizzarsi entro la data del 16 novembre 1998;

purtroppo i lavori di realizzazione, per la spesa di lire 4 miliardi, hanno avuto vita breve, tanto è che oggi l'impianto

appare come un campo incolto pieno di rovi e sterpaglie, gli spogliatoi e i luoghi al coperto realizzati sono ormai fatiscenti;

la stessa organizzazione sindacale SA.P.PE lamenta giustamente che da una parte l'amministrazione penitenziaria dichiara di non aver fondi per la realizzazione di alloggi per il personale e dall'altra sperpera miliardi per impianti che non avranno mai compimento —:

se sia a conoscenza del progetto per la realizzazione dell'impianto sportivo alla casa circondariale della Dozza di Bologna per la spesa di lire 4 miliardi ed, in caso positivo, quali motivazioni stiano alla base dell'abbandono dei lavori;

quali interventi intenda intraprendere al fine di alleviare la situazione di degrado in cui versano gli agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale di Bologna. (4-02135)

RISPOSTA. — *Si comunica che il personale di polizia penitenziaria presente presso la casa circondariale di Bologna, a fronte di una dotazione organica prevista per quell'istituto di 567 unità, ammonta complessivamente a 505 unità. Di queste 75 unità risultano distaccate o in missione (34 al Provveditorato, 3 presso il G.O.M., 38 in altre sedi). Da altre sedi risultano viceversa distaccate 4 unità in servizio nell'istituto bolognese.*

*Peraltro, l'organico è stato incrementato, nel 2001, complessivamente di 13 unità a seguito delle assegnazioni effettuate al termine dei corsi per agenti effettivi di polizia penitenziaria e di 3 unità di agenti ausiliari.*

*In ogni caso, la carenza di personale è comune alla maggior parte degli istituti penitenziari del nord d'Italia e la situazione è all'attenzione della competente Direzione generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.*

*Per quanto concerne la caserma agenti, si comunica che la stessa è attualmente occupata da 290 dipendenti su un numero totale di camere di 178, di cui 151 destinate al personale maschile e 27 a quello femminile.*

I posti letto sono 315, di cui 278 riservati al personale maschile e 37 a quello femminile.

Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati i seguenti interventi: riparazione condotte acqua calda locali docce agenti; fornitura e posa di guide in moquette collocate nei corridoi di tutti i piani; ristrutturazione locale spaccio agenti; imbiancatura di tutti i locali.

Sono viceversa in programmazione i seguenti interventi: sostituzione dei piatti doccia esistenti con montaggio porte a soffietto dei locali docce; realizzazione di una nuova scala esterna antincendio; interventi per l'adattamento di un locale adiacente l'autorimessa e nuova palestra agenti.

La realizzazione di un nuovo impianto sportivo da destinare agli agenti è inserita nel contesto di altri interventi messi in atto dal Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna e comprendente la creazione di una nuova autorimessa, di una nuova infermeria, di una nuova sezione periziandi e l'ampliamento dei cortili di passeggio detenuti.

Il complesso sportivo comprende, oltre al campo vero e proprio, anche un fabbricato per l'alloggiamento degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici, oltre ad un locale termico ed un magazzino.

È stato realizzato anche un parcheggio all'aperto per circa 60 autoveicoli ed una recinzione perimetrale di tutta l'area, costituita da un muro sormontato da grigliato in metallo.

I lavori dell'impianto sono terminati da circa tre anni (ad eccezione di alcune rifiniture) ma, sino ad oggi, non è stato possibile averlo in consegna da parte del Provveditorato alle opere pubbliche in quanto privo del necessario certificato di collaudo.

Peraltro, l'intero complesso comincia a presentare i primi segni di deterioramento.

La competente direzione generale del citato Dipartimento ha recentemente interessato il locale Provveditorato alle opere pubbliche al fine di pervenire nel più breve tempo possibile alla consegna dell'impianto.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

REALACCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

nel mese di febbraio 2002 nel corso di un normale controllo nell'impianto della Dow Chemical di Brindisi è stata individuata una perdita di ben 57 tonnellate di M.D.I. (Metil Difenil Isocianato), composto classificato come tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle;

tale quantità, che risulta mancare da uno dei depositi dell'impianto, sembra essere fuoriuscita da una valvola di sicurezza lasciata aperta;

la sostanza risulta essere stata in parte sversata in mare, pare in un perimetro di circa 1 chilometro, con un accumulo anche sul fondo marino;

la Dow Chemical di Brindisi, dopo soli sei mesi dalla piena acquisizione della proprietà ha chiuso la produzione, pur continuando a garantire le commesse acquisite attraverso l'utilizzo di altri suoi impianti —

se i Ministri interessati siano a conoscenza della questione e abbiano intrapreso le misure opportune per la verifica dello stato di inquinamento prodotto e le sue conseguenze sull'ecosistema marino, per garantire la messa in sicurezza dell'impianto e accertare che il fatto verificatosi non sia da collegarsi al calo di sicurezza dovuto all'abbandono dell'impianto da parte della Dow Chemical.

(4-02280)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in discorso, concernente lo sversamento a mare nel porto di Brindisi da parte dello stabilimento DOW Poliuretani Italia Srl di Brindisi di un prodotto denominato MDI Polimerico, (nome commerciale Tedi-mon 31).

La capitaneria di porto informava il Ministero dell'ambiente Servizio difesa mare con nota del 20 febbraio 2002 dell'accaduto.

Lo sversamento veniva valutato in un primo momento in 57 tonnellate (successivamente stimato dalla stessa società in 134 tonnellate circa).

Il Servizio Difesa Mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio già il giorno dopo, impartiva disposizioni alla Capitaneria di Porto di Brindisi, prima fra tutte, quella di diffidare la società ad adottare tutte le misure necessarie a far cessare l'inquinamento in atto e a ricondurre in pristino stato l'area di mare e di costa interessate.

Nello stesso giorno veniva invitato l'ICRAM ad effettuare con la massima urgenza un sopralluogo per le valutazioni sul danno ambientale provocato dallo sversamento.

Un primo rapporto dell'ICRAM perveniva in data 27 febbraio 2002; dal quale risultava la presenza di prodotto solidificato sulla spiaggia vicina allo stabilimento marino antistante fino a circa 300 metri dalla costa. Tracce del prodotto venivano rinvenute sulla spiaggia fino a 20 miglia a sud dello stabilimento.

In data 6 marzo 2002 il Servizio difesa mare disponeva che all'attività dei tecnici ICRAM, si aggiungesse, in funzione di supporto, il Reparto subacquei del corpo delle capitanerie di porto.

Questi ultimi, a seguito di ispezioni effettuate il 13 marzo 2002, constatavano la presenza del prodotto soprattutto nei punti del fondale caratterizzati dalla presenza di alghe e formazioni tipiche in prossimità della costa; più rara la presenza nei fondali sabbiosi. Tracce del prodotto venivano riscontrate sulla spiaggia fino a 30 km a sud dal punto di immersione.

Allo stato attuale, a seguito della diffida impartita dalla Capitaneria di porto, la società sta provvedendo a proprie spese alla pulizia del litorale interessato; sta inoltre provvedendo alla predisposizione di un piano di intervento per la pulizia dei fondali che dovrà essere approvato dallo scrivente Ufficio e dall'ICRAM.

Una volta eseguita la totale bonifica del fondale e del litorale interessati dai residui dello sversamento, previa relazione finale dell'ICRAM sullo stato dei luoghi e sull'im-

patto ambientale arrecato dal prodotto, verrà valutata l'opportunità di avviare l'azione di risarcimento del danno ambientale, oltre il recupero di quanto sopportato dall'amministrazione per missioni e attività del personale impiegato.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

REALACCI, FILIPPESCHI e MAURA COSSUTTA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

lunedì 18 marzo 2002, la sede del Tirreno di Pisa è stata oggetto di un'aggressione vandalica che si è conclusa con la distruzione ed il danneggiamento degli strumenti di lavoro oltre che della sede stessa;

questo non è il primo caso in cui, da ignoti, viene portato attacco a questo quotidiano che rappresenta, a Pisa una voce un esempio di trasparenza, correttezza e di accessibilità;

oggi questo preoccupa e indigna ancora di più: chiunque abbia agito lo ha fatto infatti in spregio a tutti i più elementari concetti di libertà;

anche la *Nazione*, altro giornale locale, era stato bersaglio di furti e danneggiamenti mirati;

ogni attentato alla libertà di informazione ed ogni impedimento al lavoro dei giornalisti deve suscitare una reazione compatta da tutti coloro che hanno a cuore la democrazia —:

quali iniziative intenda adottare per assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico nella città di Pisa e, in particolare, per garantire la sicurezza della testata che è stata oggetto delle aggressioni, affinché episodi come quelli descritti non abbiano più a ripetersi. (4-02569)

RISPOSTA. — Si fa presente che in relazione ai fatti oggetto di interrogazione sono in atto intense attività di polizia giudiziaria,

coordinate dalla magistratura, come previsto dalla vigente normativa. In attesa dei risultati delle indagini, il Ministero dell'interno assicura il massimo impegno delle forze di polizia nella prevenzione e della repressione di simili deprecabili eventi criminosi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ROMELE, RICCIUTI, CROSETTO, MARINELLO, MASINI, JACINI, MISURACA, BONDI e DEODATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 19 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 testualmente recita « il Laboratorio nazionale di riferimento per i residui nell'attuazione del piano di cui all'articolo 13, deve: coordinare le attività dei laboratori autorizzati per effettuare le analisi dei residui e, in particolare, le procedure e i metodi di analisi, assistere il ministero della salute nell'organizzazione del piano, organizzare periodicamente prove comparative, garantire l'osservanza da parte dei laboratori autorizzati dei compiti loro attribuiti, garantire la diffusione delle informazioni fornite dai laboratori comunitari di riferimento;

l'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 designa quale laboratorio comunitario di riferimento per le sostanze steroidee il *Ri sinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiene* (RIVM) di Bilthoven NL;

in base a studi scientifici condotti in Olanda negli anni 1996 e 1998 la sostanza denominata boldenone deve considerarsi sostanza di natura endogena naturalmente presente nella urina dei bovini;

facendo riferimento a questi studi l'Istituto superiore di sanità, nella persona della dottoressa Draisci, in data 20 febbraio 2001, richiedeva al laboratorio comunitario di riferimento RIVM di Bilthoven un parere relativamente alla presenza di boldenone nelle urine dei bovini e in particolare se il limite di 2 ng/ml fissato

dal piano nazionale residui 2001 fosse scientificamente supportato per discriminare la presenza endogena da quella esogena del boldenone;

in data 21 febbraio 2001 il RIVM rispondeva testualmente:

« per discriminare tra boldenone esogeno ed endogeno al momento non possono essere consigliati livelli legali di alfa e/o beta boldenone dal nostro Laboratorio... la fissazione di un livello discriminativo di 2 microgrammi litro per il boldenone nelle urine bovine fissato nel piano nazionale residui 2001 è sotto la sola responsabilità delle autorità italiane... Questo livello non è sufficientemente supportato da solide evidenze scientifiche ...Questo limite italiano può causare seri problemi commerciali all'interno dell'Unione europea;

risulta agli interroganti che l'Istituto superiore di sanità non abbia garantito la diffusione delle informazioni ricevute dal laboratorio comunitario di riferimento violando l'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 336 del 1989. Anzi mal interpretando quanto trasmesso dal RIVM considerava illegale qualsiasi livello di boldenone ritrovato nelle urine, anche al di sotto dei 2 microgrammi/litro;

l'Istituto superiore di sanità, quale laboratorio nazionale di riferimento, non ha rispettato quindi l'obbligo di collaborare con il Ministro della sanità nell'organizzazione del piano nazionale residui in violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;

la violazione di tale obbligo ha cagionato un mancato aggiornamento del piano nazionale residui per l'anno 2001. Infatti, ai sensi dell'articolo 13, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, il Ministro della sanità aggiorna entro il 31 marzo di ogni anno il piano di ricerca dei residui sulla base dell'esperienza maturata negli anni precedenti ed alle eventuali osservazioni della Commissione europea;

con lettera del 17 dicembre 2001 il RIVM di Bilthoven (NL) laboratorio comunitario riferimento comunicava ulteriori aggiornamenti circa la presenza di boldenone nelle urine bovine al dottor Macri, direttore del laboratorio di medicina veterinaria dell'Istituto superiore di sanità. La lettera riportava testualmente: «la presenza di 17 alfa boldenone in campioni di urine può essere di origine endogena. Conseguentemente la sua presenza non può essere considerata prova di un trattamento illegale....» «per la discriminazione tra boldenone esogeno ed endogeno al momento non possono essere raccomandati limiti legali di alfa o beta boldenone dal nostro laboratorio comunitario di riferimento», «tra gli altri in Olanda ed in Belgio un numero di esperimenti stanno procedendo per chiarire la situazione e determinare la naturale origine del boldenone. I dati che si stanno accumulando stanno sempre più confermando la situazione sopra descritta. Da un punto di vista del controllo dei residui... il 17 alfa boldenone deve essere considerato un ormone naturale....»;

il mancato adeguamento dell'Istituto superiore di sanità alle comunicazioni effettuate dal laboratorio comunitario di riferimento discrimina fortemente gli allevatori italiani. Infatti sulla base del piano nazionale residui il boldenone viene ricercato sui bovini allevati in Italia a differenza di quanto avviene negli altri paesi della Comunità europea. In particolare in Olanda ed in Belgio, paesi che esportano annualmente in Italia circa 75.000 tonnellate di carne bovina, il boldenone viene monitorato solo a scopi scientifici, ovvero per le ricerche menzionate nella lettera RIVM, senza alcun sequestro e alcuna sanzione in caso di positività. Conseguentemente il nostro Paese importa 75.000 tonnellate di carne a settimana da paesi comunitari, proveniente da animali che sulla base del piano residui italiano non potrebbero essere immessi sul mercato —:

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro della salute per ovviare alla

grave situazione di disparità che si determina nei confronti degli allevatori italiani rispetto a quelli degli altri paesi della Comunità europea;

se, in particolare, si intendano porre in atto tutte le procedure necessarie perché l'Istituto superiore di sanità si uniformi alla comunicazione del laboratorio comunitario di riferimento RIVM di Bilthoven, esprimendo il parere richiesto dall'articolo 19, decreto legislativo n. 339 del 1999 per l'adeguazione del piano nazionale residui. (4-02313)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto parlamentare in discorso si rappresenta quanto segue:*

1. *Il 17beta-boldenone o deidrotestosterone è uno steroide androgeno di origine sintetica che risulta efficace quale sostanza ad effetto anabolizzante, per trattamenti illeciti nei bovini, nei cavalli sportivi e nell'uomo per migliorare le prestazioni sportive.*

2. *La presenza di residui di tale sostanza, analogamente ad altri ormoni androgeni steroidei, è vietata negli animali vivi e nei loro prodotti sulla base delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, recepite con decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.*

3. *La presenza di « residui marker » quali, in particolare, il 17alfa-boldenone, il 17beta-boldenone, e altri metaboliti tra i quali l'androstadienedione, è stata riscontrata nelle urine di bovini trattati con boldenone o suoi esteri. La presenza degli stessi residui nelle feci è stata ricondotta a somministrazione per via orale del boldenone o suoi esteri associata a steroidi endogeni e precursori.*

4. *Il controllo dei residui del boldenone, incluso tra le sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate, viene effettuato in Italia e in altri paesi dell'Unione europea quali Germania, Irlanda, Belgio e Portogallo, mediante l'attuazione dei piani nazionali residui (Pnr). In Italia la ricerca del boldenone è prevista dal 1996. In conformità alle disposizioni*

della direttiva 96/23/CE, il Pnr, elaborato dal Ministero della salute, viene approvato ogni anno dalla Commissione europea anche sulla base dei risultati e dei Pnr di tutti stati membri. I Pnr nazionali sono stati annualmente approvati dalla Comunità europea senza alcuna osservazione né richiesta di modifica o integrazione relativamente alla ricerca del boldenone. Inoltre, l'UE adotta misure di verifica sui sistemi di controllo dei Paesi terzi quali ad esempio l'Argentina, al fine di garantire l'assenza di residui di boldenone nei prodotti alimentari (carni) e negli animali d'importazione in UE. Da recenti informazioni acquisite nell'ambito dei lavori di un gruppo di esperti, risulta che le misure da adottare in seguito a campionamenti per sostanze ad effetto anabolizzante sono diversificate a livello europeo e che, in alcuni Paesi, non sarebbe prevista alcuna misura cautelativa sugli animali oggetto dei campionamenti. Procedure diverse sono inoltre adottate in seguito a riscontro di positività per sostanze ad effetto anabolizzante. La definizione delle misure di cui sopra è preciso compito delle autorità nazionali e regionali competenti.

5. La possibile origine endogena del 17alfa-boldenone nei bovini, evidenziata per la prima volta nel 1996 da alcuni ricercatori olandesi, non è a tutt'oggi supportata da dati scientifici in merito ai meccanismi di formazione, ad eventuali livelli statisticamente significativi necessari a discriminare tra eventuale 17alfa-boldenone endogeno ed esogeno, ed eventuali fattori esogeni, diversi da trattamenti illeciti, a cui ricondurre la presenza di residui di 17alfa-boldenone.

In particolare, la possibile natura endogena del 17alfa-boldenone è stata oggetto di due comunicazioni scientifiche nel 1996 e 1998 — di cui la prima nella forma di comunicazione a congresso — da parte di ricercatori del laboratorio comunitario di riferimento (Lcr), RIVM di Bilthoven.

Questi hanno evidenziato la presenza di 17alfa-boldenone in animali dichiarati non trattati con esteri del 17beta-boldenone. Residui di 17alfa-boldenone e di 17beta-boldenone erano, d'altra parte, rivelati in animali trattati con esteri del 17beta-bol-

denone. Gli autori concludono che unicamente il 17beta-boldenone è prova evidente di trattamenti illeciti, considerazione ribadita da uno degli autori, in una recente nota acquisita da questo Istituto nel corso della riunione del Consiglio superiore di sanità in data 26 febbraio 2002.

È importante evidenziare che gli studi summenzionati non riportano informazioni specifiche sulle tecniche di allevamento, sulle caratteristiche degli alimenti utilizzati — ivi compresi i controlli volti ad accertare l'assenza negli stessi di residui di steroidi o loro precursori — su eventuali trattamenti farmacologici sugli animali e sulle misure intraprese per garantire l'assenza di trattamenti illeciti. Tali informazioni sono fondamentali per comprendere i meccanismi di formazione e l'origine del 17alfa-boldenone, al fine di stabilire criteri di controllo per l'individuazione di trattamenti illeciti.

6. Contrariamente alle conclusioni dei due studi di cui sopra, un'altra ricerca pubblicata su una rivista scientifica internazionale nel 1998, finalizzata all'identificazione di metaboliti del boldenone nei bovini e condotta da gruppi di ricerca universitari del Belgio, dell'Olanda e dal Tno (Nutrition and Food Research), ha evidenziato che residui di 17alfa-boldenone e 17beta-boldenone e di Add sono rilevabili negli animali solo dopo trattamento con esteri del boldenone, concludendo che « non vi è alcuna evidenza diretta dell'origine endogena del 17alfa-boldenone o 17beta-boldenone nei bovini ».

7. In considerazione delle informazioni in merito alla possibile natura endogena del 17alfa-boldenone, fino al 1996 ricondotto esclusivamente a trattamenti illeciti, delle divergenze emerse negli studi e del notevole incremento delle positività per boldenone in Italia, l'Istituto superiore di Sanità nel febbraio 2001 chiedeva chiarimenti al direttore del Lcr in merito al problema ed in particolare alla possibilità di prendere in considerazione un limite di discriminazione fra boldenone endogeno ed esogeno, al fine di evidenziare inequivocabilmente trattamenti illeciti. Il Laboratorio Comunitario di Riferimento, che fra i di-

versi compiti tecnici ha quello di fornire ai Laboratori nazionali di riferimento pareri in merito agli aspetti analitici per la ricerca dei residui di competenza, era stato interpellato da questo Istituto in quanto coinvolto negli studi sull'origine la possibilità di origine endogena per il boldenone, affermava quanto endogena del boldenone.

8. Il laboratorio comunitario di riferimento, non dichiarando esplicitamente la possibilità di origine endogena per il boldenone, affermava quanto segue: « Attualmente non può essere raccomandato dal nostro CRL alcun livello legale di 17alfa-boldenone e/o 17beta-boldenone per discriminare fra boldenone endogeno ed esogeno ».

« Sono in corso studi sperimentali coerenti in Olanda e in Belgio per chiarire la situazione e trovare l'origine naturale del boldenone. Nessun risultato decisivo è disponibile allo stato attuale ».

« L'applicazione di un livello discriminante di 2 microgrammi/litro per il boldenone da parte delle autorità italiane nell'ambito del PNR 2001 sarebbe loro esclusiva responsabilità e, a nostro avviso, non è supportata da solide evidenze scientifiche. Tale limite potrebbe causare seri problemi legali e di mercato fra i Paesi dell'UE ».

È da evidenziare, a proposito di quest'ultimo punto, che il valore di 2 microgrammi/litro come discriminante per evidenziare trattamenti illeciti era una proposta degli stessi ricercatori del Lcr coinvolti nello studio sull'origine endogena del boldenone. Lo stesso valore è riportato dal Piano nazionale residui in Italia ed è peraltro confrontabile con i limiti adottati dagli altri Paesi che effettuano il controllo del boldenone, quali Germania, Portogallo (2 microgrammi/litro), Irlanda e Belgio (3 microgrammi/litro).

9. Della comunicazione del laboratorio comunitario di riferimento di cui al punto 8 — inviata da questo per conoscenza anche alla Commissione europea — L'Istituto superiore di sanità riferiva al Ministero della Salute, agli assessorati regionali alla sanità ed agli Istituti zooprofilattici sperimentali, con nota del 6 aprile 2001, prot. 2640/MVE 12. Nella stessa nota si

riferiva in merito alle conoscenze scientifiche sino a quel momento disponibili, alla mancanza di evidenze e ai contrasti in ambito scientifico, che hanno determinato il parere dell'Istituto superiore di sanità.

10. Successivamente, in un messaggio del dicembre 2001, il Deputy Director del laboratorio comunitario di riferimento affermava che: « la presenza del 17alfa-boldenone, uno degli epimeri del boldenone, può essere di origine endogena e pertanto la sua presenza non può essere considerata evidenza di un trattamento (illecito) con preparazioni contenenti boldenone (esteri) ».

Non venivano considerate esplicitamente altre forme di trattamenti possibili. Lo stesso Deputy Director del Lcr riferiva che, pur non essendo nota la precisa origine metabolica del 17alfa-boldenone, questo deve essere considerato un ormone naturale per cui non è possibile stabilire livelli di discriminazione fra 17alfa-boldenone endogeno ed esogeno in campioni di urine.

11. Della comunicazione del Lcr di cui al punto 10, l'Istituto Superiore di Sanità riferiva al Ministero della Salute con nota del 15 gennaio 2002, prot. n. 065861/MVE.12, evidenziando che « In considerazione della situazione esistente e delle recenti dichiarazioni del Lcr, le misure da adottare in caso di positività per 17alfa-boldenone dovranno essere stabilite, non solo in base ad aspetti tecnico-scientifici di competenza di questo Istituto, ma anche a seguito di una valutazione complessiva con altri organi consultivi del Ministero della Salute ». Le informazioni ottenute dal Lcr, di cui ai punti 8 e 10 sono state inoltre presentate in sede di Consiglio Superiore di Sanità nelle due riunioni tenutesi in data 31 gennaio 2002 e 26 febbraio 2002.

12. Si fa presente che in Italia dopo un caso isolato di presenza di residui di 17alfa-boldenone nel 1998, le positività per 17alfa-boldenone sono progressivamente aumentate dal mese di ottobre 2000. In questi ultimi mesi, i laboratori hanno inoltre evidenziato, in numerosi casi, anche presenza di 17beta-boldenone, ritenuto fino ad oggi unanimemente indice di tratta-

mento illecito. Il 17beta-boldenone è stato riscontrato a livelli anche superiori a 2 microgrammi/litro, in alcuni degli stessi allevamenti positivi per 17alfa-boldenone. Si precisa anche che, sebbene l'attività di controllo risulti all'Istituto superiore di sanità effettuata sull'intero territorio nazionale, le positività riscontrate riguardano unicamente un numero ristretto di allevamenti e relative soccide, situate in Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.

13. L'Istituto superiore di sanità, nella nota di cui al punto 11, ha evidenziato che, al fine di poter esprimere motivato parere sull'origine del 17alfa-boldenone nei bovini e nei loro prodotti, riteneva indispensabile acquisire ulteriori informazioni, le più complete possibili, sui livelli e sulla possibile origine endogena di 17alfa-boldenone nei bovini, in relazione agli animali, alle diverse tecnologie di allevamento, caratteristiche degli alimenti impiegati e zone di produzione, ai fini della valutazione di una possibile esposizione al boldenone.

14. Sulla base di tali motivazioni, il Ministero della Salute, con nota del 18 febbraio 2001, prot. 600.8/24490.150, a seguito della richiesta formulata dal Consiglio Superiore di Sanità nella riunione del 31 gennaio 2002, ha incaricato l'Istituto Superiore di Sanità di coordinare uno studio sul boldenone da condurre su animali risultati positivi al controllo ufficiale, con la collaborazione degli Assessorati regionali alla Sanità e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, da effettuare presso centri individuati dal Ministero, in grado di garantire la sperimentazione in condizioni controllate e la qualità dei risultati. Lo studio ha la finalità di capire l'origine del boldenone nei bovini, definire, qualora fosse accertata l'origine endogena 17alfa-boldenone, un eventuale livello di sicurezza, non essendo stato in grado il Laboratorio Comunitario di riferimento di fornire dati al fine di stabilire un limite di 17alfa-boldenone per evidenziare trattamenti illeciti.

15. Il Consiglio superiore di sanità considerando contrastanti le informazioni

scientifiche in merito alla possibile origine endogena del 17alfa-boldenone e rilevando che, anche tenendo conto delle informazioni ottenute dal laboratorio comunitario di riferimento, mancano informazioni specifiche sui livelli e sulla possibile origine endogena di 17alfa-boldenone, ha espresso parere favorevole al protocollo dello studio coordinato dall'Istituto superiore di sanità per la ricerca del boldenone.

In conclusione, si fa rilevare che in base a quanto riportato ai punti 9 e 11, l'Istituto superiore di sanità ha ottemperato a quanto previsto all'articolo 19 del decreto legislativo 336/1999, sia per quanto riguarda l'assistenza al Ministero della Salute nell'organizzazione del piano nazionale residui, sia per la diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento.

In merito all'adeguamento alle affermazioni del laboratorio comunitario di Riferimento, mancano ad oggi dati scientifici esaurienti per stabilire un livello di sicurezza necessario per il controllo di trattamenti illeciti ai fini della tutela della salute pubblica, funzione primaria dell'Istituto superiore di sanità.

Si fa presente che per i tre ormoni (progesterone, testosterone e estradiolo), che sulla base dei dati scientifici sono riconosciuti unanimemente fisiologici, con decreto del 14 novembre 1996, al fine di discriminare fra trattamenti illeciti e origine fisiologica, sono stati stabiliti dei livelli fisiologici massimi per garantire la salute dei consumatori.

Si rileva, infine, che, qualora dalla valutazione delle informazioni disponibili venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, come nel caso del rischio associato alla presenza di residui di boldenone negli animali destinati all'alimentazione umana, il regolamento CE n. 178/2002 prevede l'applicazione del « principio di precauzione ». In base a tale principio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, possono essere adottate le misure provvisorie

di gestione del rischio necessarie per garantire il livello più elevato di tutela della salute.

A riguardo, si fa presente che il Ministero della salute ha richiesto, in sede comunitaria, che la Commissione europea si pronunci nel merito anche avvalendosi del comitato scientifico.

In considerazione, inoltre, dell'aumento dei campioni riscontrati positivi, anche per beta-boldenone, e a maggiore tutela della salute pubblica, è stato previsto, nel piano nazionale residui 2002, un aumento del numero dei campioni.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

ROMOLI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

a Sacile (provincia di Pordenone), comune con oltre 18.000 abitanti che fornisce servizi ad un più ampio mandamento, vi è un unico ufficio postale nel quale nonostante una maggiore dotazione di postazioni, ne sono mediamente attive in numero da due a quattro con enormi disagi per l'utenza costretta, giornalmente, ad estenuanti code con lunghi tempi di attesa;

tenuto conto che questa penalizzante situazione si protrae ormai da lungo tempo e viene giustificata dalla direzione con la carenza di funzionari;

considerato che tale dato di fatto permane nonostante le reiterate proteste di istituzioni, parti politiche e cittadini —:

se sia nota alla direzione delle Poste la situazione di disagio che da lungo tempo caratterizza l'ufficio postale di Sacile;

per quale grave ragione non si trovi di meglio a ciò ovvero quali misure urgenti e improcrastinabili si ritiene di assumere per rispondere al diritto di quell'utenza, in larga parte anziana;

se siano state presentate, e nel caso quali esiti abbiano finora avuto, richiesta

di autorizzazione all'apertura di un secondo ufficio postale in comune di Sacile (Pordenone). (4-02940)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno far presente che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso appare utile rammentare che la società Poste da tempo ha iniziato una complessa fase di riorganizzazione finalizzata ad un concreto recupero di produttività che ha comportato soprattutto un completo riassetto delle proprie strutture operative.

Il vigente contratto di programma — stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la società — prevede, all'articolo 5, comma 3, che la predetta società indichi da un lato, una serie di uffici non in grado di garantire condizioni di operatività compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione, dall'altro, le iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della gestione di tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle relative perdite.

Da quanto sopra si evince che è intendimento di Poste Italiane assicurare il più possibile la capillarità della propria presenza sul territorio, anche perché gli impegni assunti nel contratto di programma, che prevedono l'adozione di interventi volti al raggiungimento dell'equilibrio economico nonché del contenimento e della progressiva riduzione delle perdite, non possono essere disattesi.

In merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che la necessità di aprire un nuovo ufficio postale nella città di Sacile, in provincia di Pordenone, è emersa a seguito dei monitoraggi condotti nell'ambito del Piano di ottimizzazione della copertura territoriale della filiale.

L'apertura del nuovo ufficio, ha precisato la società, avverrà dopo aver individuato i locali idonei a cui dovranno essere

*apportati i necessari adattamenti che impongono tempi tecnici abbastanza lunghi.*

*Poste italiane ha voluto assicurare che sarà presa ogni iniziativa per abbreviare l'attesa.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Maurizio Gasparri.

RUSSO SPENA e DEIANA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la Base Aerea di Sigonella è sede dell'*Air Naval Station* statunitense;

in seguito alla situazione di allarme internazionale antiterrorismo successiva all'11 settembre e alle decisioni di avvio dell'intervento militare angloamericano in Afghanistan dai primi di ottobre, sul perimetro della Base — la recinzione corre lungo la strada provinciale 69 — è in atto un rafforzamento del controllo da parte di pattuglie di carabinieri e polizia;

la *Military Police* (M.P.) opera per la sicurezza interna alla zona statunitense e che eventuali « soggetti sospetti » colti in prossimità di detta zona devono essere immediatamente segnalati alle forze dell'ordine italiane;

in alcune occasioni, segnalate dagli organi di stampa (cfr. *La Sicilia* 9 ottobre 2001) sono state individuate pattuglie della M.P. statunitense su vetture « Alfa Romeo 166 » di colore bianco, sulla cui fiancata spiccava la scritta « Police »;

dette auto stavano operando non solamente in prossimità della Base aeroportuale di Sigonella ma anche sulla strada per Enna, dove è situato il villaggio residenziale dei militari statunitensi, nonché diversi centri della Provincia di Catania (Motta S. Anastasia, Minco, Vaccarizzo);

al cancello d'ingresso del 41° Stormo, dove è permesso l'ingresso dei civili fornitori della base, ai giornalisti non è consentito neppure la sosta e la stessa Rai è stata costretta ad allontanarsi;

non risulta più in funzione il radar che controlla sia i voli militari sia i voli dello scalo di Fontana Rossa, con forti limitazioni al traffico aereo civile —:

quale autorizzazione sia stata concessa per funzioni di polizia a forze armate statunitensi fuori dalla base militare « NAS 1 » e perché tale attività di pattugliamento non sia affidata integralmente alle forze di polizia e dei carabinieri;

quali ragioni vi siano per l'impedimento al lavoro dei giornalisti alla Base di Sigonella, mentre nei pressi di altre basi militari (vedi Aviano) è concesso l'uso delle telecamere;

se sia « casuale » il fermo del radar, come definitivo dagli operatori interpellati, in coincidenza con l'avvio dell'attacco americano in Afghanistan;

quali siano le eventuali altre misure di sicurezza previste dalle autorità relative alla base di Sigonella ed alle zone limitrofe. (4-01331)

RISPOSTA. — *Rispondendo all'interrogazione parlamentare, di cui si allega il testo, si fa presente che presso la base militare di Sigonella il personale della Military Police USAF è costantemente affiancato da militari italiani della Vigilanza aeroporti militari (V.A.M.) e dai Carabinieri per l'Aeronautica militare; soltanto questi ultimi sono autorizzati ad intervenire all'esterno del perimetro aeroportuale, in caso di necessità.*

*Al personale della polizia militare statunitense è affidata esclusivamente la sicurezza interna; eventuali interventi all'esterno, a bordo di autovetture in dotazione quali quella citata nell'atto di sindacato parlamentare, sono effettuati solo per compiti di assistenza e di controllo nei confronti del personale americano, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 10, della Convenzione fra gli Stati membri del trattato Nord Atlantico sullo statuto delle forze armate, ratificata con la legge n. 1355 del 1955.*

*Gli stessi veicoli vengono altresì utilizzati per il trasporto del personale in servizio*

verso i luoghi di residenza, situati in vari centri del catanese.

Per quanto attiene al funzionamento del radar della base, è stata disposta l'interruzione dell'8 ottobre 2001 per un intervento tecnico di manutenzione periodica, programmato con cadenza semestrale, che solitamente ha una durata di trentasei ore. Nell'occasione, in concomitanza con l'inizio della nota operazione Enduring Freedom, il «fermo» del sistema radar è stato ridotto al minimo.

L'intervento sull'antenna, incominciato alle ore 9,55, si è protratto per tre ore; l'ulteriore attività manutentiva è stata quindi effettuata con il radar in funzione, senza inficiarne l'operatività.

Si precisa, poi, che la sorveglianza esterna lungo i perimetri della base «NAS 2» del villaggio residenziale, «NAS 1», rafforzata dopo i noti attentati dell'11 settembre con l'impiego di equipaggi delle tre Forze di polizia, è stata assunta totalmente, dal 24 novembre 2001, dall'Esercito italiano.

Infine, si comunica che i rapporti con gli organi di informazione, soprattutto nella circostanza evidenziata nell'interrogazione, sono stati avocati dal Ministero della difesa, che li ha improntati alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia, che, tra l'altro, proibiscono riprese filmate delle installazioni militari.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

**RUSSO SPENA.** — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che, con decreto 15 gennaio 2001, il ministero delle comunicazioni ha nominato a segretario dell'adunanza generale del consiglio superiore tecnico Pt, un funzionario già dirigente dell'ufficio di segreteria dello stesso consiglio superiore tecnico pur non cessando dalla preesistente posizione di titolare della direzione dell'ufficio 2° dell'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. In tutto sono tre incarichi;

l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, disciplina l'incompatibilità del cumulo degli incarichi per i dipendenti pubblici —:

se intenda avviare un'indagine per accertare che non sia stato violato l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

se non ritenga che il cumulo degli incarichi che si protrae nel tempo non possa nuocere alla migliore funzionalità ed efficienza del servizio. (4-02912)

**RISPOSTA.** — Si ritiene opportuno far presente che con il decreto ministeriale 15 gennaio 2001 è stato nominato segretario dell'adunanza generale del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni il dirigente di seconda fascia titolare della direzione dell'ufficio 2° dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI), come noto, organo tecnico di ricerca e formazione del Ministero delle comunicazioni.

Al medesimo dirigente, ferma restando la suindicata titolarità dell'ufficio 2° dell'ISCTI, sono state affidate anche le funzioni di Capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio superiore tecnico.

Tale nomina risulta legittima alla luce della legge 10 dicembre 1975, n. 693, recante «Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione».

Ed infatti, l'articolo 10, nel prevedere che il Segretario dell'Adunanza generale «dirige» l'ufficio di segreteria, stabilisce la coincidenza delle funzioni di segretario dell'adunanza generale e di dirigente dell'ufficio di segreteria del Consiglio superiore tecnico.

L'articolo 6, ultimo comma, inoltre, stabilisce che il segretario dell'adunanza generale del Consiglio superiore è scelto fra i dirigenti delle aziende posteografiche. Tali aziende, come noto, hanno subito un processo di privatizzazione a seguito delle leggi 29 gennaio 1992, n. 58 («Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni»), e 29 gennaio 1994, n. 71 («Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»).

Con tale ultima legge veniva istituito il « Ministero » delle (poste e delle tele) comunicazioni nel quale confluiva parte del personale, anche dirigenziale, delle aziende citate.

Il comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », prevede d'altra parte la possibilità di conferire ai dipendenti ulteriori incarichi quando essi, come nella fattispecie in esame, sono espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o sono espressamente autorizzati.

Si ritiene, infine, opportuno evidenziare che la nomina di cui trattasi si è resa necessaria poiché nell'attuale organico del Ministero delle comunicazioni non è prevista alcuna posizione dirigenziale di 2° fascia per il Consiglio superiore tecnico.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Maurizio Gasparri.

RUSSO SPENA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

Antonio Olivieri, segretario generale del sindacato Fiom-Cgil di Alessandria, ha invitato, in data 6 maggio 2002, a nome del Sindacato, i signori Kamile Kendal, Presidentessa dell'Associazione TUAD di Istanbul, Mustafà Caliskan, dell'Associazione TUAD di Istanbul, ed Abdullah Akengin, dell'Associazione TUAD-DER di Diyarbakir, al fine di consentire la loro partecipazione al ciclo di incontri indetto dall'organizzazione sindacale che rappresenta, sul tema: « La situazione sociale e la situazione dei sindacalisti in Turchia oggi »;

il consolato italiano in Istanbul, dopo aver ricevuto l'invito suddetto, ha convocato per ben quattro volte le persone sopra elencate il 16, 17, 20 e 22 maggio,

dando sempre la medesima motivazione: « stiamo facendo indagini sul vostro conto »;

infine, in data 23 maggio 2002 è giunto il respingimento della domanda di Visto, un respingimento senza fondamento e privo di qualsivoglia motivazione specifica, facente riferimento ad una presunta inadeguatezza delle condizioni previste dalla legge n. 388/1993, articolo 18 (!) —:

quali siano le reali motivazioni di questo rifiuto che costituisce un episodio assai negativo, non solo per il fallimento di un ciclo di incontri che aveva suscitato caloroso interesse ed aspettative, ma anche per i presagi preoccupanti di deficit democratico che lascia intravedere sul futuro. (4-03141)

RISPOSTA. — Il 15 maggio 2002 i cittadini turchi Kendal Kamile, Akengin Abdullah e Caliskan Mustafa si sono rivolti al Consolato generale d'Italia in Istanbul richiedendo un visto d'ingresso « per invito » per partecipare, in Italia, ad un incontro promosso dalla FIOM-C.G.I.L. di Alessandria sulla situazione dei sindacalisti in Turchia. Tali inviti contenevano l'impegno della FIOM a provvedere alle spese di soggiorno in Italia dei predetti, conformemente a quanto stabilito dal decreto interministeriale del 12 luglio 2000.

Nel corso dell'intervista di rito, i predetti riferivano al personale dell'ufficio visti di appartenere ad una fondazione per le persone carcerate in Turchia, senza peraltro esibire alcuna certificazione inerente la loro attività.

Visto l'invito proveniente dalla predetta organizzazione sindacale italiana, il personale addetto allo sportello chiedeva agli interessati se svolgessero un'attività lavorativa in Turchia e se appartenessero ad una qualche organizzazione sindacale locale ricevendo, tuttavia, risposta negativa. Nello stesso formulano di domanda di visto, in effetti, i predetti avevano già dichiarato di essere disoccupati.

Il 23 maggio 2002, infine, contattato nuovamente il responsabile della F.I.O.M. di Alessandria, vagliate le istanze di visti di

*ingresso ed appurato che gli interessati non avevano esibito la necessaria documentazione, il consolato generale di Istanbul provvedeva ad emettere il formale provvedimento di diniego della domanda di visto.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Roberto Antonione.

SANDI, RAVA, FISTAROL, SEDIOLI, ROSSIELLO, FRANCI, PREDÀ, MARCORA e BRESSA. — *Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda del caso di variante umana dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ha riattivato le preoccupazioni, anche il panico dei consumatori, dimostrando quanto questa emergenza possa essere connaturata ad una presenza di distorsioni nella produzione zootecnica;

la presenza sul territorio nazionale di punti di macellazione clandestini e comunque non debitamente sottoposti ad un efficace controllo non è da escludere anche nel prossimo futuro. Da ciò deriva la necessità di avere più strumenti di intervento e sui vari piani;

esiste, e pubblicizzato, un *test* diagnostico su bovini vivi che consentirebbe l'identificazione degli animali infetti da encefalopatia spongiforme in una fase precoce e presintomatica (si fa riferimento a fonti internet [www.microbio.it](http://www.microbio.it));

da una lettera informativa in possesso anche sia del Ministero della salute che del Ministero delle politiche agricole e inviata a cura del Sindacato Italiano dei Veterinari di Medicina Pubblica si evince che « se un tale *test* ha una attendibilità dimostrata ed è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni per la commercializzazione e l'impiego debba essere utilizzato al più presto, in via esclusiva e su larga scala, dai Servizi veterinari delle ASL e dagli istituti zooprofilattici sperimentali per avviare un piano di eradicazione della malattia eventualmente presente negli allevamenti italiani o della definitiva certi-

ficazione di "ufficialmente indenne da BSE" del nostro Paese »;

in tal modo sarà possibile recuperare il massimo riconoscimento di salubrità alle nostre produzioni zootecniche-alimentari e la reimmissione in commercio della « fiorentina », evitando, soprattutto, che l'uso improprio di uno strumento diagnostico efficace porti ad aggiungere ulteriori elementi di confusione all'interno di un comparto che ha bisogno di una normativa chiara e certa;

se invece, tale *test* non fosse appropriato all'uso per il quale viene propagandato, o attendibile nei responsi e di conseguenza privo delle relative autorizzazioni per farne un uso diagnostico nei confronti della BSE, si ritiene necessario un intervento delle istituzioni in indirizzo per impedire che possano essere messi in atto comportamenti tali da vanificare le attività del « Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della Encefalopatia spongiforme Bovina (BSE) » affidate ai Servizi Veterinari Pubblici dal decreto ministeriale del Ministero della sanità 7 gennaio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2000) e successive modificazioni e integrazioni —:

se il Governo sia a conoscenza dell'esistenza di un tale *test* sulla BSE e quali iniziative intenda prendere per stabilirne la reale affidabilità;

se preveda, in caso positivo, un suo eventuale inserimento a fianco delle misure a difesa dei consumatori;

se preveda, in caso negativo, un intervento teso ad evitare che vengano perpetuate azioni di commercializzazione di tale tesi che a questo punto rappresenterebbe una truffa ai danni degli allevatori. (4-02452)

RISPOSTA. — *Allo stato attuale, viene commercializzato in Italia, dalla ditta « Microbio », un test diagnostico per la BSE prodotto dalla ditta « Altegen » che presenta la particolarità di poter essere utilizzato su animali ancora in vita.*

A tale riguardo, occorre anzitutto fornire dei chiarimenti su come è, attualmente, strutturato il sistema dei controlli diagnostici della BSE nel nostro Paese.

La Commissione europea e, successivamente, il Parlamento europeo ed il Consiglio con le decisioni 98/272, 200/374 e 200/764 ed in seguito il regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001, hanno introdotto l'obbligo per tutti gli Stati membri dell'Unione europea di effettuare un piano di controllo su tutti i bovini macellati, con il duplice obiettivo di tutelare la salute pubblica e ottenere dati epidemiologici sulla diffusione della malattia nei diversi Stati.

A tale proposito, le Autorità dell'Unione europea hanno disposto che tutte le metodiche diagnostiche messe in commercio potessero essere utilizzate come prove « ufficiali » solo se preventivamente sottoposte ad una valutazione, da parte di particolari laboratori di riferimento comunitari, del grado di affidabilità.

In Italia è stato disposto, inoltre, che tutta l'attività diagnostica fosse affidata unicamente agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e al Centro di referenza per le encefalopatie animali di Torino, riconosciuti, quindi, come uniche strutture in grado di fornire un determinato standard qualitativo nell'attuazione di tutto ciò che attiene tale attività.

Allo stato attuale, sono stati autorizzati dalla Commissione europea come test diagnostici « ufficiali » solo prove diagnostiche utilizzabili su bovini non in vita.

In questo contesto si è venuto parallelamente ad affiancare l'uso di test « alternativi » che non hanno subito processi di validazione né da parte della Commissione europea né, tantomeno, da Istituti di riferimento nazionali.

In tale ambito rientra il test attualmente commercializzato dalla Ditta « Macrobio » che, come già accennato, presenta la particolarità di poter essere utilizzato su animali ancora in vita e si avvale di una metodica cosiddetta « ELISA ».

Il test in questione mira a scoprire la presenza nel sangue dei bovini colpiti dalla malattia, delle cosiddette « prionine », rite-

nute, a detta di chi pubblicizza il prodotto, essere correlate geneticamente con le proteine prioniche responsabili della conversione della PrPc in PrPsc. Nei confronti di tali « prionine » verrebbero, appunto, prodotti anticorpi svelabili con tale metodica « ELISA ».

In base alle informazioni raccolte dal Ministero della salute - direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, non risulta al momento esistere alcuna pubblicazione scientifica relativa al test « ELISA » né, tantomeno, vi è stata alcuna presentazione di tale metodica in convegni nazionali od internazionali.

In seguito al pervenire di informazioni da parte di assessorati regionali e associazioni di categoria del reiterato uso di questo test da parte degli allevatori, è stato disposto il sequestro di alcuni campioni da parte dei carabinieri NAS. Tali campioni sono stati poi inviati al centro di referenza di Torino per una valutazione tecnico-scientifica e sono tuttora in corso prove di valutazione sperimentali da parte di alcune Università.

In seguito sono stati ottenuti i pareri sia dal centro di referenza di Torino che dall'Istituto Superiore di Sanità, redatti sia in base alla documentazione prodotta dalla Ditta, che su altri documenti ad esso inerenti, sia, inoltre, su alcune prove effettuate sui campioni sequestrati.

Da quanto è stato finora possibile appurare, il test in questione non sembra presentare l'attendibilità pubblicizzata dalla ditta produttrice. Tale circostanza appare ulteriormente comprovata anche dal fatto che la stessa Commissione europea non ha mai preso in considerazione la possibilità di validare questo test come, invece, è avvenuto per altre metodiche.

Occorre, tuttavia, precisare che la normativa italiana relativa all'utilizzo dei test diagnostici in vitro, a cui appartiene il test in questione, non è ancora perfettamente delineata, per cui risulta difficile, allo stato attuale, impedirne il suo utilizzo.

Risulta inoltre evidente, sulla base delle informazioni raccolte dai servizi veterinari territoriali, che il reiterato utilizzo di tale

test da parte degli allevatori induce comportamenti che vanno direttamente ad influire sull'efficacia del sistema di sorveglianza della BSE. Ciò è tanto più vero se si tiene conto del fatto che bovini risultati « positivi » vengono sottratti con diversi espedienti alla rete dei controlli ufficiali.

Infine, va detto che il Consiglio superiore di sanità sta valutando la documentazione finora raccolta, in vista della possibilità di utilizzo di test diagnostici per la BSE al di fuori del sistema ufficiale di controlli.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

SANTORI. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 210 del 1992 disciplina il riconoscimento e l'indennizzo in favore di coloro che hanno subito un danno irreversibile correlato a trasfusione di sangue o a somministrazione di emoderivati;

al giovane Gianni Centra di Colleferro, affetto da insufficienza renale, venne trapiantato un rene di suo padre, ma purtroppo la gioia legata al felice esito dell'operazione fu di brevissima durata, in quanto al primo controllo clinico di routine venne rilevato che Gianni Centra aveva contratto l'epatite di tipo B e C, a seguito delle necessarie trasfusioni effettuate durante l'intervento stesso;

il 14 dicembre 1994 il ventenne Gianni Centra è deceduto;

l'indennizzo previsto non è adeguatamente rapportato all'attuale considerazione del grave incidente occorso ad un giovane, senza che egli ne avesse colpa alcuna —:

se non intenda rivedere in modo complessivo, la valutazione degli indennizzi che vengono riconosciuti agli interessati o, purtroppo, ai loro eredi. (4-02638)

RISPOSTA. — Si precisa che, in esito all'istanza prodotta ai sensi della legge n. 210/1992, al signor Gianni Centra è

stato concesso l'indennizzo nella misura massima prevista dalla legge in argomento.

A seguito del decesso del signor Centra, i familiari hanno ottenuto l'assegno un tantum previsto dalla stessa normativa, assegno che ammonta ad euro 77.469.

Al momento attuale, è inoltre pendente un ricorso giurisdizionale per risarcimento danni ex articolo 2043 codice civile presentato al Tribunale civile di Roma dalla famiglia del signor Centra.

Si fa presente, infine, che il corrispettivo economico delle categorie di indennizzo è stato fissato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 30 dicembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, una eventuale modifica dell'ammontare dell'indennizzo non rientra nelle competenze di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

SERENA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in comune di Roncade (Treviso) si sta da tempo verificando un'escalation impressionante di episodi di microcriminalità;

con costante regolarità — soprattutto nelle ore notturne — gruppetti di immigrati clandestini vengono scaricati da automezzi transitanti lungo il tratto autostradale Trieste-Venezia, nei pressi del casello di Roncade;

le succitate persone vengono successivamente prelevate da altre auto e condotte altrove oppure si disperdono nella campagna roncadesa dando luogo ad episodi di microcriminalità, furti in particolare;

autorità locali e forze dell'ordine sono a conoscenza di questo nuovo capitolo legato alla tratta di uomini disperati, sfruttati e disposti a tutto, ma non sono nelle condizioni — per carenza di uomini e di normative — di fronteggiare adeguatamente la situazione —:

se non si intenda procedere immediatamente quantomeno a rafforzare i controlli e la vigilanza lungo tutta l'auto-

strada Trieste-Venezia, in particolare all'altezza del casello di Roncade, nell'attesa di una da tempo auspicata presa di coscienza politica della gravità del problema e della conseguente entrata in vigore di una più efficace normativa. (4-01257)

RISPOSTA. — *Si fa presente che il tratto autostradale Trieste-Venezia è tra quelli utilizzati per la introduzione nel territorio nazionale di clandestini e più volte, in vari punti dell'asse viario o nelle sue adiacenze, compresa la tangenziale di Mestre, personale delle forze dell'ordine è intervenuto per il fermo di immigrati irregolari a bordo di veicoli condotti da passeurs, arrestati in flagranza del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.*

*Al momento, tuttavia, vi è la tendenza ad un progressivo spostamento del fenomeno in questione verso le arterie della viabilità ordinaria, evidentemente anche a causa della efficacia dei controlli di polizia agli accessi e lungo il percorso autostradale.*

*Ciò ha richiesto una corrispondente distribuzione dei servizi di controllo su tutte le principali vie di comunicazione stradale dell'area.*

*Si precisa, inoltre, che la barriera autostradale di Roncade, specialmente nelle ore notturne, è particolarmente presidiata dal personale della polizia stradale e dell'Arma dei carabinieri, anche perché costituisce un importante punto di osservazione del traffico automobilistico e delle persone viaggianti.*

*L'attività di contrasto dell'immigrazione illegale nella provincia di Treviso è comunque assai intensa e negli ultimi due anni si è registrato un costante aumento del numero dei clandestini individuati ed effettivamente allontanati dal territorio nazionale: dai 95 dell'anno 2000, si è passati ai 152 del 2001, mentre nei primi quattro mesi dell'anno in corso sono stati complessivamente respinti alla frontiera o espulsi con accompagnamento delta forza pubblica 60 immigrati irregolari.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

SPINI e ANGIONI. — *Al Ministro della difesa, al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

*nella legge finanziaria 2001 è stato approvato un emendamento per finanziare la produzione dei cosiddetti farmaci orfani;*

*lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM) è l'unico istituto pubblico la produzione dei farmaci esistenti in Italia;*

*tra l'Istituto Superiore di Sanità e lo SCFM da tempo sono stati intrapresi contatti ed iniziative per arrivare ad una convenzione tra i Ministeri interessati che permetta l'affidamento della produzione dei farmaci orfani a detto stabilimento militare —:*

*quali siano le iniziative che il Governo intenda prendere per arrivare ad una positiva e sollecita soluzione del problema. (4-00045)*

RISPOSTA. — *Si risponde anche per conto del Ministero della salute.*

*Allo stato, non è stata ancora stilata la convenzione tra il Ministero della salute e lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, finalizzata a consentire la produzione sostitutiva, da parte dell'Istituto, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili sul mercato nazionale in ossequio al disposto dell'articolo 92, comma 9, della legge n. 388/2000. In base a tale disposto di legge, tra l'altro, si prevedeva che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della difesa, provvedesse ad emanare, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisse le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione, all'immissione in commercio ed alla distribuzione dei medicinali protetti.*

*In attuazione di tale previsione normativa, è stato predisposto un schema di decreto, che però non è stato finora formalizzato in quanto, solo di recente, sono state superate alcune difficoltà attuative derivanti, in particolare, dal fatto che il suddetto Istituto è autorizzato esclusivamente alla produzione di medicinali e non anche alla loro immissione in commercio.*

Tra l'altro, vi sono state differenti interpretazioni fra la direzione generale della farmacovigilanza del Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità in ordine alla definizione di « medicinali essenziali non altrimenti reperibili » e di « farmaci orfani ».

Allo stato, gli ostacoli attuativi ed interpretativi di cui si è fatto cenno sono da ritenersi superati e le amministrazioni interessate sono in procinto di emanare il decreto che consentirà l'utilizzazione dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2001.

Ciò renderà disponibile la somma di 2,5 milioni di euro per le esigenze connesse alla produzione e alla distribuzione di tali farmaci da parte dello Stabilimento farmaceutico militare.

In tale quadro, ancorché i piani industriali predisposti per il corrente esercizio finanziario abbiano riguardato solo la produzione di prodotti esenti da certificazioni, si può assicurare che rimane ferma l'intenzione di dare il massimo impulso possibile allo Stabilimento, una volta che saranno appianati tutti gli ostacoli che oggi ne condizionano in maniera determinante ogni possibilità di sviluppo.

In particolare, a regime, lo Stabilimento farmaceutico militare, oltre a coprire le attuali esigenze della difesa, verrà messo in grado di:

*produrre « farmaci orfani »;*

*operare come centro anti-veleni;*

*produrre kit per le emergenze sia militari che attinenti alla protezione civile;*

*partecipare alla produzione di farmaci generici di difficile reperibilità, anche in funzione calmieratrice del mercato;*

*disporre di una banca del sangue.*

È, inoltre, allo studio la partecipazione, con le Università toscane e la Regione Toscana, ad una costituenda Banca dei Tessuti, necessaria per le nuove tecniche di riproduzione delle cellule staminali.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

TAGLIALATELA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

da quanto risulta all'interrogante e da quanto riportato dai mezzi di informazione, in merito alla realizzazione degli impianti definitivi per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Campania, in capo al Commissario di Governo — Presidente della regione, sembrerebbe che il raggruppamento di imprese (capogruppo Fisa-Italimpianti, e per esso, la società di scopo, Fibe, appositamente creata) aggiudicatario della realizzazione di n. 3 impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) e di n. 1 termovalorizzatore a servizio della provincia di Napoli non abbia ancora dato inizio alla costruzione del termovalorizzatore previsto nell'area industriale di Acerra, mentre sta realizzando solo due degli impianti di produzione del Cdr (Caivano e Giugliano);

lo stesso raggruppamento di imprese, aggiudicatario anche della realizzazione di n. 4 impianti di produzione del Cdr e di n. 1 termovalorizzatore a servizio delle altre province della Campania, solo da pochi giorni ha firmato il relativo contratto e sta procedendo alla costruzione unicamente di due degli impianti di Cdr (Pianodardine, Avellino, e Santa Maria Capua Vetere, Caserta), mentre non ha finora iniziato né i lavori relativi agli altri due impianti né quelli relativi al termovalorizzatore;

la localizzazione del termovalorizzatore, previsto in comune di Santa Maria La Fossa (Caserta) è stata per lungo tempo bloccata dalla Commissione di Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.i.a.) del Ministero dell'ambiente e solo il tempestivo intervento del nuovo ministro, onorevole Matteoli, ha consentito che tale parere (positivo) fosse emesso, permettendo in tale maniera anche la firma del contratto;

la tardiva firma del suddetto contratto, in uno con i ritardi accumulati dai commissari delegati, presidenti della regione Campania, Losco e Bassolino, e dai precedenti Ministri dell'ambiente, ha dato

luogo alla richiesta del raggruppamento di imprese di anticipazioni economiche da parte del commissario delegato Bassolino (stimate in non meno di 50 miliardi) per avviare alla costruzione le opere, inficiando così la *ratio* dell'appalto in project financing (e la sua convenienza) che prevedeva che qualsiasi incombenza finanziaria fosse in capo all'affidatario —:

se le notizie riportate siano rispondenti alla reale situazione della realizzazione degli impianti che dovrebbero mettere fine alla gravissima situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti urbani in Campania;

quali siano i tempi previsti per la costruzione e messa in esercizio degli altri impianti di produzione del Cdr, nonché dei due termovalorizzatori;

in base a quali motivazioni la commissione V.i.a., anche in considerazione della gravità della situazione, non ha espresso rapidamente il proprio parere in merito alla localizzazione di Santa Maria La Fossa;

quali azioni di competenza dei commissari delegati, presidenti della regione Campania, non sono state messe in essere con la dovuta solerzia e celerità;

quale sarà il destino del Cdr prodotto a Caivano e Giugliano (Napoli), Pianodardine (Avellino) e Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in mancanza dei termovalorizzatori e, comunque, nelle more della loro costruzione;

se sia al corrente di quali azioni il commissario Bassolino reputa di mettere in atto per recuperare le cifre erogate al concessionario Fisia-Italimpianti (e/o Fibe). (4-00419)

RISPOSTA. — Sulla scorta delle informazioni ricevute dal Presidente della regione Campania, commissario delegato per l'emergenza rifiuti, si rappresenta che l'ordinanza ministeriale n. 2774/1998, emanata dal Ministro dell'interno, d'intesa coi Ministri dell'ambiente, dell'industria e del tesoro, stabiliva che il Commissario dele-

gato per l'emergenza rifiuti in Campania stipulasse contratti, a seguito di gare d'appalto comunitarie, con operatori industriali per la realizzazione di impianti di produzione e di utilizzo del CDR, prevedendo anche siti e metodologie diversi da quelli contemplati nel Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti del giugno 1997.

Il Commissario delegato, in data 29 giugno 1998, emanava un bando di gara comunitario relativo alla provincia di Napoli ed un bando di gara comunitario relativo alle altre province della Campania. Essi avevano ad oggetto, rispettivamente, la realizzazione e la gestione di:

3 impianti di produzione di CDR ubicati in Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli).

1 impianto per la produzione di energia mediante termovalorizzazione di CDR, da ubicarsi in un'area destinata ad insediamenti produttivi nella Provincia di Napoli, ancora da individuarsi.

4 impianti di produzione di CDR a Battipaglia (Salerno), Piano Borea (Benevento), S. Maria Capua Vetere (Caserta) Salza Irpina (Avellino).

1 impianto per la produzione di energia mediante termovalorizzazione di CDR in un'area destinata ad insediamenti produttivi in Provincia di Avellino, Benevento, Caserta o Salerno, ancora da individuarsi.

Con ordinanze commissariali n. 016 e 017 del 22 aprile 1999 fu aggiudicato, in via provvisoria, sulla base della graduatoria redatta in data 23 dicembre 1998 dalla Commissione giudicatrice, l'affidamento del Servizio smaltimento dei rifiuti per la provincia di Napoli e per le rimanenti province all'Associazione temporanea di imprese composta da: Fisia Impianti spa (mandataria), Babcock Kommunal GmbH (mandante), Deutsche Babcock Anlagen GmbH (mandante), Evo Oberhausen Ag (mandante) e Impregilo spa (mandante).

Nel giugno 1999 sono stati inviati, ai fini della valutazione di impatto ambientale, al Ministero dell'ambiente gli elaborati pro-

gettuali degli impianti di Caivano, Giugliano, Tufino e Acerra.

Tra l'agosto e il dicembre 1999, la commissione ministeriale VIA esprimeva i suoi pareri in attuazione dell'articolo 3 dell'ordinanza 2948 del 25 febbraio 1999. Tali pareri risultavano favorevoli e dichiaravano non sussistenti significativi elementi di incompatibilità ambientale e territoriale connessi con la costruzione e l'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione, la cui destinazione era stata nel frattempo individuata nel comune di Acerra (Napoli).

Successivi pareri della commissione ministeriale VIA ritenevano l'impianto di Salza Irpina (Avellino) non realizzabile ed inoltre rappresentavano l'esigenza di delocalizzare uno dei due impianti previsti a Battipaglia (Salerno).

Si è provveduto, quindi, ad individuare quale localizzazione alternativa al predetto impianto di Salza Irpina (Avellino), l'area ASI di Pianodardine (Avellino) e successivamente, su segnalazione Enti locali e dietro parere della Commissione VIA del Ministero, si è dovuto procedere ad una ulteriore delocalizzazione all'interno della stessa area ASI.

Nella provincia di Salerno, invece, è stata costituita, con ordinanza commissariale n. 49 del 5 febbraio 2001, una commissione di esperti per l'analisi del territorio provinciale al fine di consentire la risoluzione delle problematiche tecnico-ambientali. La suddetta commissione ha comunicato, con nota n. 19189 del 28 giugno 2001, che il sito maggiormente idoneo per la localizzazione dell'impianto di produzione del CDR rimaneva quello già definito in area ASI di Battipaglia (Salerno).

In data 30 luglio 2001, con ordinanze commissariali n. 379 e 380 veniva approvato il progetto dell'impianto di produzione di CDR di Battipaglia (Salerno).

Per ciò che riguarda la provincia di Benevento, dopo il parere favorevole della Commissione VIA del Ministero, a seguito di reiterate richieste da parte delle amministrazioni locali, è stato richiesto all'Affidataria, in data 5 novembre 1999, di procedere ad una verifica tecnica concernente la possibilità di localizzare l'impianto di

produzione di CDR nel comune di Casalduini (Benevento) in alternativa a quello originariamente previsto presso la discarica di Piano Borea (Benevento).

Con delibera n. 43 del 9 febbraio 2000, la Giunta provinciale di Benevento esprimeva l'assenso circa l'idoneità di tale nuova localizzazione.

L'aggiudicazione definitiva del Servizio smaltimento rifiuti veniva effettuata in data 22 aprile 2000 e il contratto con l'Affidataria, per la provincia di Napoli, veniva stipulato in data 7 giugno 2000 con sei mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista a causa di difficoltà riscontrate in sede di stipula dell'Accordo di Programma.

A tale Accordo di programma, benchè già predisposto dal febbraio 2000, non è stato dato seguito e in data 2 giugno 2000 è stata emanata l'ordinanza ministeriale n. 3060 che ne ha previsto l'abrogazione.

La stipula del contratto per le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno è avvenuta, invece, in data 9 settembre 2000.

Allo stato attuale risultano in esercizio n. 4 impianti di produzione di CDR sui 7 previsti e le date di ultimazione e messa in esercizio sono le seguenti:

impianto di produzione CDR: Provincia Avellino ASI Pianodardine; potenzialità (tonn./giorno): 380; avanzamento lavori: in esercizio; messa in esercizio: 18 luglio 2001;

impianto di produzione CDR: Provincia Benevento Comune Casalduini; potenzialità (tonn./giorno): 270; avanzamento lavori: in corso; messa in esercizio: 31 gennaio 2002;

impianto di produzione CDR: Provincia Caserta S. Maria Capua Vetere; potenzialità (tonn./giorno): 990; avanzamento lavori: in esercizio; messa in esercizio: 5 novembre 2001;

impianto di produzione CDR: Provincia Salerno ASI Battipaglia; potenzialità (tonn./giorno): 1.110; avanzamento lavori: in corso; messa in esercizio: ottobre 2002;

impianto di produzione CDR: Provincia Napoli ASI Caivano; potenzialità (tonn./giorno): 1.600; avanzamento lavori: in esercizio; messa in esercizio: 13 agosto 2001;

*impianto di produzione CDR: Provincia Napoli Comune Tufino; potenzialità (tonn./giorno): 1.350; avanzamento lavori: in corso; messa in esercizio: agosto 2002 (lavori ripresi in data 18 ottobre 2001);*

*impianto di produzione CDR: Provincia Napoli ASI Giugliano; potenzialità (tonn./giorno): 1.250; avanzamento lavori: in esercizio; messa in esercizio: 4 febbraio 2002.*

*La realizzazione degli impianti di termovalorizzazione è stata prevista ad Acerra (Napoli) per la provincia di Napoli e a S. Maria La Fossa (Caserta) per le rimanenti Province.*

*Per quanto riguarda l'impianto di Acerra, la convenzione tra Affidataria ed ENEL, prevista dall'ordinanza ministeriale 3060 entro il 12 agosto 2000, è stata invece stipulata nel febbraio 2001 avendo l'ENEL dapprima ricorso al TAR.*

*Si è inoltre conclusa da parte dell'ANPA e della SOGIN un'analisi ambientale del territorio di Acerra mirata a definire gli attuali livelli di inquinamento del suolo, dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee (indagine ex ante) in relazione alla prevista realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione il cui progetto finale è stato approvato con Ordinanza Commissariale n. 184 del 23 maggio 2002.*

*Il progetto preliminare dell'impianto di termovalorizzazione di S. Maria La Fossa, trasmesso al Ministero dell'ambiente il 1° marzo 2001, ha ricevuto parere favorevole da parte commissione ministeriale VIA in data 14 giugno 2001.*

*Nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il CDR attualmente prodotto è sottoposto a stoccaggio in siti predisposti dall'Affidataria così come contrattualmente previsto.*

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

VALPIANA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il centro storico di Verona è stato tappezzato la mattina del 25 aprile 2002

da manifesti a firma Forza nuova, abusivamente affissi soprattutto nei luoghi in cui si snodava il corteo ufficiale della commemorazione della liberazione dal nazi-fascismo (in particolare nei pressi della sinagoga e della lapide a Rita Rosani, medaglia d'oro della resistenza alla memoria, piazza delle Poste, luogo di una storica battaglia avvenuta il 9 settembre);

l'aberrante testo dei manifesti era il seguente: « 25 aprile una festa in cui gli italiani non credono più perché consentì l'avanzata del comunismo in Italia. Perché significò la vittoria di una parte degli italiani sull'altra. Perché fu il preludio all'eccidio di 200.000 italiani. Mentre tutti i partiti celebrano questa "festa", Forza nuova ricorda chi cadde per l'onore d'Italia »;

risulta all'interrogante che i manifesti abusivi siano stati strappati e tolti alla vista delle autorità civili, religiose, militari e della popolazione tutta che, numerosissima, partecipava al corteo di commemorazione, ad opera di giovani appartenenti al corteo stesso particolarmente irritati e indignati da questo atto di arroganza e teppismo;

le forze democratiche intendono presentare un esposto alla magistratura nei confronti di Forza nuova per apologia del fascismo —:

come mai le forze dell'ordine non abbiano provveduto a rimuovere gli indegni manifesti abusivi di Forza nuova prima dell'inizio della manifestazione di commemorazione della Liberazione;

come mai la sinagoga e altri luoghi a rischio di vigliacchi attacchi da parte delle forze eversive di estrema destra, particolarmente attive nella città di Verona, non fossero presidiate prima, durante e dopo la celebrazione della commemorazione per garantirne il regolare svolgimento;

se siano tuttora in corso gli accertamenti preannunciati dal precedente Ministro dell'interno, Bianco, sul movimento Forza nuova, anche ai fini di un eventuale

suo scioglimento a norma della legge n. 645 del 1952. (4-02844)

RISPOSTA. — *Si fa presente che in occasione della festa della liberazione, tenutasi a Verona il 25 aprile 2002, sono stati affissi abusivamente alcuni manifesti del movimento politico « Forza Nuova » fortemente critici nei confronti dell'iniziativa.*

*Per tale episodio è stata avviata la procedura amministrativa per la contestazione dell'illecito di affissione abusiva.*

*Le celebrazioni della ricorrenza del 25 aprile si sono svolte senza alcuna turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.*

*Relativamente alla sorveglianza della sinagoga ebraica, obiettivo che rientra tra quelli cosiddetti « sensibili », la stessa è oggetto di costante controllo da parte delle forze di polizia, mentre viene assicurato uno specifico servizio di servizio di riservata vigilanza in occasione di tutte le celebrazioni religiose che hanno luogo presso quell'edificio di culto.*

*L'ordinamento vigente consente l'adozione di un provvedimento di scioglimento di organizzazioni fasciste, « sotto qualsiasi forma » (articolo XII, comma 1, disposizioni transitorie e finanziarie della Costituzione), solo a seguito di una sentenza penale irrevocabile che abbia accertato la avvenuta « riorganizzazione del disciolto partito fascista » (articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, così come modificata dall'articolo 7, legge 22 maggio 1975, n. 152) ovvero un'attività, da parte dell'organizzazione destinataria del provvedimento di scioglimento, volta a favorire reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (articolo 7, decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).*

*Per quanto riguarda « Forza Nuova », il Ministero dell'interno non è a conoscenza di pronunce giurisdizionali che consentano l'adozione di un provvedimento di tal natura.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

VENDOLA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Presidente del*

*Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 13 giugno 2001, su disposizione della magistratura di Bari, venivano arrestati cinque imprenditori accusati di una gravissima truffa per lavori di allargamento del molo Pizzoli e di completamento dell'ansa di Marisabella nell'area portuale di Bari;

secondo la tesi accusatoria del pubblico ministero Gianrico Carofiglio gli arrestati avrebbero truffato alle amministrazioni locali 14 miliardi di lire, anche incorrendo nei reati di falso e frode;

tra gli arrestati compare il nome di Benedetto D'Agostino, contitolare della Sailem, una delle più importanti imprese specializzate in lavori marittimi e portuali, già arrestato nel 1997 dalla procura di Palermo per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa;

secondo le rivelazioni di « collaboratori di giustizia » della fama di Giovanni Brusca e di Angelo Siino, il suddetto Benedetto D'Agostino è un tipico imprenditore « a disposizione di Cosa Nostra »;

l'inchiesta barese ha appurato che la gara per licitazione privata finalizzata alla concessione dell'appalto dei lavori di completamento delle strutture portuali di Bari nell'area Pizzoli-Marisabella terminava, dopo alcune vicissitudini, con l'aggiudicazione alla Ati (Associazione Temporanea di Imprese), avente quale capogruppo e mandataria la Sailem Spa di Palermo (in persona di D'Agostino Giovan Battista, amministratore unico, nonché D'Agostino Benedetto, socio e procuratore speciale e amministratore unico dal 28-4-1997 al 31-12-1998, e Ferruggia Luigi, quale procuratore generale). Seguiva la stipulazione del contratto d'appalto in data 12-8-1994, approvato con decreto del direttore generale delle OO.MM. del ministero dei lavori pubblici in data 19 settembre 1994;

le indagini hanno altresì evidenziato:  
1) la sostanziale assenza di competenze specifiche in materia di topografia in capo ai vari componenti della direzione dei

lavori e la carenza di strumentazioni tecniche adeguate per l'effettuazione dei controlli sull'effettivo svolgimento dei lavori e sulla regolarità delle operazioni di verifica; cioè: la pressoché totale assenza di controlli da parte dell'amministrazione dei lavori pubblici; 2) la assoluta inidoneità della strumentazione tecnica utilizzata, in particolare della draga « LIA », per il tipo di lavori commissionati al raggruppamento di imprese Ati, in relazione alla particolare durezza del materiale roccioso presente sul fondale dell'ansa di Marisabella: la draga utilizzata non avrebbe mai potuto conseguire i risultati cui la Sailem si era impegnata in sede di stipulazione del contratto; 3) in verità, per quanto esposto, la Sailem non avrebbe neppure potuto partecipare alla gara;

in questo contesto, i reati contestati con l'ordinanza di custodia sono il falso in atto pubblico (articolo 479 codice penale), la truffa aggravata continuata (640 capoverso codice penale) e la frode in pubbliche forniture aggravata e continuata (356 codice penale);

particolarmente grave risulta il coinvolgimento nell'inchiesta e nella misura custodiale di tale Corrado Cipriani, incaricato delle mansioni di tecnico-verificatore della Sailem Spa, vera mente del disegno criminoso nonché figlio di Cipriani Michele, all'epoca dell'inizio dei lavori dirigente superiore e ispettore tecnico di zona presso il Ministero dei lavori pubblici, con competenza proprio sul porto di Bari;

grazie alla « copertura » paterna, il Corrado Cipriani avrebbe avuto la possibilità di muoversi assolutamente indisturbato nell'ambiente del genio civile per le opere marittime di Bari;

il ruolo dei Cipriani, padre e figlio, apre una finestra su una inquietante vicenda di corruzione che determina, come si evince dalla suddescritta inchiesta barese, una probabile infiltrazione mafiosa nell'apparato burocratico del Ministero dei lavori pubblici —

perché non abbia funzionato il sistema dei controlli, sia al momento della gara, sia e soprattutto nel corso dei lavori e delle verifiche sui relativi stati di avanzamento;

a cosa siano attualmente addetti i funzionari che avrebbero dovuto controllare e che non lo hanno fatto;

di quali altri appalti per opere portuali sia stata vincitrice la Sailem e cosa sia successo in ciascuno di quei casi;

se tuttora il genio civile per le opere marittime di Bari (e in generale le strutture periferiche del Ministero dei lavori pubblici) sia sprovvisto dei mezzi e delle professionalità per svolgere i controlli tecnici di sua competenza e, in generale, i propri compiti di istituto;

se il Ministero dei lavori pubblici intenda costituirsi parte civile nel procedimento penale per le frodi di Marisabella;

se il Governo intenda promuovere una ispezione interna al Ministero dei lavori pubblici per verificare quale sia il livello di permeabilità della sua più alta burocrazia ai fenomeni corruttivi e di collusione con interessi mafiosi. (4-00204)

*RISPOSTA. — Si fa preliminarmente presente che i lavori di che trattasi furono aggiudicati da questa Amministrazione mediante licitazione privata con le modalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 406 del 1991, ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

*La scelta di tale sistema trovava la sua giustificazione nell'esigenza di verificare, in sede di gara, aspetti tecnici significativi, legati alle modalità esecutive dell'opera che avrebbero, poi formato oggetto di specifico obbligo contrattuale da parte dell'impresa.*

*La verifica della documentazione presentata dalle imprese in sede di gara, a riprova del possesso dei requisiti prescritti dal relativo bando di gara è stata, quindi, effettuata da una apposita Commissione*

*nominata con decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 1830, con particolare riguardo a:*

*cifra d'affari globale, negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, almeno pari a lire 125 miliardi;*

*cifra d'affari in lavori, negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, almeno pari a lire 105 miliardi;*

*costo del personale dipendente negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, non inferiore allo 0,10 per cento della cifra d'affari in lavori;*

*importo complessivo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, almeno pari a lire 35 miliardi nella categoria 13/B e a lire 23 miliardi nella categoria 13/A;*

*esecuzione nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di un lavoro di almeno lire 11 miliardi oppure di due lavori di complessive lire 14 miliardi nella categoria 13/B; di un lavoro di almeno lire 7 miliardi oppure di due lavori di complessive lire 9 miliardi nella categoria 13/A.*

*L'aggiudicazione a favore dell'A.T.I. di cui S.A.I.L.E.M. era capogruppo mandataria è avvenuta a seguito dell'esclusione del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Morrillon Corvol Courbot EMCC S.A., capogruppo, e ingegner Mantelli e C. S.p.A., mandante, che globalmente aveva formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma che non aveva positivamente superato la verifica della documentazione presentata a riprova del possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.*

*Inoltre, prima della stipula del contratto d'appalto, questa Amministrazione ha provveduto ad accertare, nei confronti delle imprese formanti il raggruppamento temporaneo d'impresе, dei rispettivi rappresentanti legali e direttori tecnici, degli altri eventuali componenti i rispettivi organi di amministrazione, nonché dei loro conviventi, il requisito dell'assenza delle cause ostative ex legge n. 646/1982, acquisendo apposite dichiarazioni rilasciate dalle competenti Prefetture, ai sensi dell'articolo 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, cosiddetto « antimafia ».*

*Per quanto attiene ai controlli in corso d'opera, si pone in evidenza che, in attuazione degli articoli 10 e 16 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1963, il Capitolato Speciale d'Appalto, poneva, quale onere dell'Impresa, la fornitura di personale ed attrezzi per l'esecuzione di rilievi, sia a terra sia in mare, da effettuare sotto la vigilanza del personale dell'Amministrazione che, però, tenuto conto delle modalità con le quali vengono, oggi, realizzati i rilievi topografici (sistemi computerizzati integrati gestiti da sofisticati software) si limitava a riportare i dati loro comunicati sul brogliaccio di campagna e alla lettura dei valori delle profondità riscontrate.*

*Allo stato, comunque, non sono state contestate dall'Autorità Giudiziaria competente, nei confronti dei funzionari di questa Amministrazione che hanno diretto i lavori in questione, gravi violazioni nell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti la gestione dei lavori, né sono emerse, o sono state contestate specifiche responsabilità personali dei singoli che, come rilevato dalla medesima Autorità Giudiziaria « sono stati indotti in errore dall'altrui inganno ».*

*È apparsa su alcuni quotidiani la notizia della confessione del titolare dell'impresa SAILEM circa la falsificazione delle relazioni di escavo.*

*Non esistono, pertanto, elementi ostativi alla permanenza in servizio dei funzionari in questione.*

*Per quanto riguarda l'inadeguatezza dei mezzi utilizzati dall'A.T.I., aggiudicataria, nella esecuzione dei lavori, questa Amministrazione rappresenta che, a termini di capitolato, la scelta dei mezzi effossori, idonei alla buona esecuzione dell'opera, era rimessa all'impresa la quale, a riguardo, aveva rilasciato formale dichiarazione di avere la disponibilità, per tutta la durata dei lavori, dei mezzi d'opera terrestri e marittimi necessari all'esecuzione delle opere appaltate e di assumere il formale impegno alla eventuale integrazione di tali mezzi nel caso in cui la Direzione dei*

Lavori li avesse giudicati insufficienti per le esigenze del lavoro.

Il rallentato ritmo dei lavori e la conseguente limitata produzione è stata più volte contestata dalla Direzione Lavori all'Impresa, mediante rituali ordini di servizio.

L'inottemperanza a tali inviti e il conseguente perdurare dei rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, ha indotto la direzione lavori e l'ufficio del Genio Civile per le Opere marittime di Bari all'attivazione della procedura di rescissione del contratto per gravi negligenze dell'appaltatore, in applicazione dell'articolo 27 del regolamento 350/1895, conclusasi in data 13 settembre 1999, con l'emissione del decreto ministeriale n. 5246, con il quale questa Amministrazione ha formalmente rescisso il contratto d'appalto relativo ai lavori in oggetto.

Si fa presente che gli Uffici di questo Ministero, ancorché quantitativamente carenti di tecnici quali ingegneri, architetti e geometri, sono dotati delle professionalità in grado di effettuare i controlli tecnici nelle esecuzioni di opere, mentre non sono in possesso, né sarebbe economicamente conveniente, di attrezzature sofisticate di controllo per le quali è possibile il ricorso a Società specializzate.

Per quanto attiene l'avvio della procedura volta alla costituzione di parte civile questo Ministero, è fermamente motivato non appena perverranno notizie in merito al rinvio a giudizio.

Per quanto concerne gli altri appalti aggiudicati alla S.A.I.L.E.M., dal 1993 ad oggi, si riportano qui di seguito sintetiche informazioni riguardo lo stato dei singoli contratti.

Porto di Porto Empedocle (Agrigento) — Lavori di prolungamento del molo di ponente — Importo a base d'appalto 8.038.500.000 — Contratto stipulato in data 25 febbraio 1994, per l'importo di lire 4.103.850.000 — rescisso con decreto ministeriale in data 29 maggio 1998, n. 2542, per grave negligenza e contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali dell'impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 27 dell'articolo 27 del regio decreto n. 350/

1895, in attuazione dell'articolo 340 della legge 2248/1865.

Porto di Napoli — Costruzione della banchina di levante del molo Carmine. Importo a base d'appalto 8.738.732.000 — contratto stipulato in data 11 febbraio 1997, per l'importo offerto di lire 8.126.779.550 — sono in corso le operazioni di collaudo per la definizione dei rapporti con l'appaltatore.

Porto di Grado (Gorizia) — Lavori di dragaggio per il ripristino e l'approfondimento del canale di accesso al Porto — importo a base d'appalto 2.245.450.000 — contratto stipulato in data 25 febbraio 1994, per l'importo offerto di lire 1.101.850.000 — sono in corso le operazioni di collaudo per la definizione dei rapporti con l'appaltatore.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

VENDOLA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 9 luglio 2001 sono stati sequestrati dalla polizia ambientale della provincia di Foggia, quattro vagoni contenenti rifiuti speciali parcheggiati nella stazione ferroviaria della città di Foggia;

la natura dei rifiuti speciali è di tipo ospedaliero;

i rifiuti sono di proprietà di una azienda di Forlì che si occupa dello stoccaggio di rifiuti speciali;

risulta che i vagoni erano diretti alla stazione ferroviaria di Melfi (Potenza) per poi essere diretti all'inceneritore « La Fenice » della stessa città;

in data 10 luglio 2001 altri ventidue vagoni contenenti rifiuti speciali di tipo ospedaliero e farmaceutico sono stati sequestrati dagli agenti della polizia ambientale della provincia di Foggia. I vagoni erano diretti all'inceneritore « La Fenice »

ubicato nella zona industriale denominata San Nicola della città di Melfi;

i rifiuti, secondo quanto accertato dagli agenti della polizia ambientale, provengono da diverse città d'Italia tra cui Torino, Reggio Calabria e Genova;

i quattro vagoni sequestrati il 9 luglio 2001 sono partiti dalla città di Forlì per poi essere spediti a Melfi e di qui nella città di Foggia;

secondo quanto riferito dall'assessore all'ambiente della provincia di Foggia: « i vagoni sono stati in giro per tutta l'Italia senza che qualcuno si sia accorto di cosa trasportavano »;

la società Trenitalia, titolare della gestione della rete ferroviaria, non ha informato la provincia di Foggia del trasporto che stava avvenendo sul nostro territorio;

da ultimo i primi quattro vagoni giunti a Melfi, per ragioni non chiare sono stati respinti e sono stati spostati nella stazione di Foggia. Gli altri ventidue vagoni sono giunti direttamente a Foggia da circa un mese da diverse località ed anch'essi avrebbero dovuto raggiungere l'inceneritore « La Fenice » dove però non sono mai arrivati —;

quale giudizio dia il Governo dei fatti suddescritti;

quali interventi intenda porre in essere per contrastare la tendenza ad immaginare aree del territorio pugliese come una sorta di mega-pattumiera a disposizione, come si è verificato in passato, del malaffare ambientale;

cosa intenda fare concretamente per rimuovere dalla stazione ferroviaria di Foggia i vagoni carichi di rifiuti speciali e per definire la sorte dei medesimi rifiuti.  
(4-00273)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in discorso concernente lo smaltimento di rifiuti speciali farmaceutici e ospedalieri destinati all'inceneritore di Melfi e contenuti in vagoni ferroviari fermi presso lo*

*scalo ferroviario di Foggia, giova innanzitutto premettere che l'impianto di termodistruzione « Fenice spa », sito il località S. Nicola di Melfi (Potenza), fu autorizzato alla costruzione con decreto del Ministero dell'ambiente n. 1790 del 1993 per lo smaltimento anche di una quantità pari a 14.400 t/anno di rifiuti industriali provenienti da stabilimenti FIAT dell'Italia centro-meridionale.*

*L'autorizzazione all'esercizio di detto impianto fu rilasciata con DD n. 55/2000/D/498, facendo salvo il divieto di smaltire rifiuti extraregionali introdotto dalla legge regionale n. 59 del 1995.*

*La società Fenice ha impugnato la sopramenzionata autorizzazione davanti al TAR Basilicata che, in data 30 novembre 2000, ha accolto la domanda di sospensiva. Il giudice amministrativo, infatti, nell'accogliere l'istanza cautelare di sospensione, ha argomentato che le norme previste dalla legge regionale 59/1995 contrastano con le disposizioni contenute del decreto legislativo 22/1997, limitatamente ai rifiuti pericolosi per i quali vale il principio di adeguatezza e specializzazione degli impianti di smaltimento e non già quello della provenienza. Tale decisione è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza del 27 marzo 2001.*

*Il Presidente della Provincia di Potenza, in data 7 luglio 2001, ha emanato un'ordinanza con la quale è stato fatto divieto di smaltire e/o stoccare anche in via transitoria, rifiuti di qualsiasi tipo provenienti da altre regioni, con l'eccezione, per tutelare la salute pubblica e l'ambiente, dei soli rifiuti ospedalieri già presi in carico e stoccati presso l'impianto Fenice e presso lo scalo ferroviario di S. Nicola di Melfi in provincia di Potenza.*

*La succitata deroga al divieto di smaltire rifiuti provenienti da altre regioni è stata comunque subordinata alla disposizione favorevole dell'autorità giudiziaria e della competente ASL.*

*L'ordinanza di cui sopra del Presidente della Giunta Provinciale è stata impugnata davanti al TAR che, in data 26 luglio 2001, ha concesso la sospensiva precisando che le tipologie, la quantità e la provenienza dei*

rifiuti smaltiti presso il termodistruttore « Fenice » sono quelle contenute nella DEC/VIA del 17 dicembre 1993.

In merito alla vicenda evidenziata dall'interrogante, sulla base di quanto comunicato dalle autorità locali interessate, che nel luglio 2001, ventisette vagoni ferroviari contenenti rifiuti ospedalieri pericolosi a rischio infettivo ed altre tipologie di rifiuti sanitari classificati non pericolosi sono stati sequestrati dalla polizia provinciale di Foggia presso la locale stazione perché respinti dagli impianti di incenerimento di destinazione (Cerignola Melfi).

Di questi, su ordinanza sindacale n. 47016 del comune di Foggia, emessa per motivi igienico sanitari, cui ha fatto seguito apposita disposizione del Tribunale di Foggia che approvava il piano di smaltimento realizzato da Trenitalia spa, due carri venivano destinati alla stazione di Lecce per ditta Biosud; cinque carri venivano destinati alla stazione di Taranto per ditta Ecologica Tarantina; sette carri venivano destinati alla stazione Roma smistamento per ditta AMA; e tredici carri ferroviari venivano destinati sempre, tramite Trenitalia spa alla stazione di Forlì, e, per la termodistruzione del loro contenuto, all'impianto di incenerimento della ditta Mengozzi s.r.l. di Forlì, regolarmente autorizzato dall'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena. Tali vagoni sono giunti nella notte tra il 14 e 15 luglio 2001.

Il Corpo di Polizia antinquinamento dell'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, su sub delega della Polizia provinciale di Foggia, ha eseguito solo le operazioni di dissequestro finalizzate al concomitante smaltimento dei rifiuti ospedalieri presso il succitato inceneritore, operazione iniziata il 16 luglio 2001 e terminata il 28 luglio 2001. Nell'occasione non si sono rilevati percolamenti dai carri ferroviari né situazioni particolarmente critiche di esalazioni maleodoranti. Di questa fase operativa è stata informata la magistratura forlivese.

L'attività investigativa, invece è stata condotta fin dall'inizio dalla Polizia provinciale di Foggia con il sequestro dei 27 vagoni ferroviari ed è proseguita con visite

presso l'impianto e presso la sede amministrativa della ditta Mengozzi per l'acquisizione dei documenti necessari ad appurare la titolarità della produzione, raccolta, trasporto, detenzione e destinazione dei rifiuti, cioè di tutte le fasi che fanno parte della gestione dei rifiuti.

Nella circostanza è stato appurato che il rifiuto contenuto nei 13 vagoni inviati a Forlì è stato conferito dalla ditta Mengozzi s.r.l. che — unitamente ad altre ditte con essa convenzionate — ha effettuato la raccolta ed il trasporto, anche di provenienza extraprovinciale ed extraregionale, dal luogo di produzione ai carri ferroviari con destinazione agli inceneritori di Ecocapitanata di Cerignola (Foggia) e Melfi (Potenza).

Sempre nello stesso mese di luglio presso lo scalo merci di Forlì i Carabinieri del NOE di Bologna hanno posto sotto sequestro, poi convalidato dall'A.G. in data 19 luglio 2001 n. 18 vagoni ferroviari contenenti rifiuti sanitari di origine ospedaliera. Nel caso di specie l'indagine è stata condotta dal nucleo speciale dell'Arma che, nella circostanza, ha sequestrato l'intera documentazione.

Esistono gli esiti ispettivi forniti dall'ARPA, che ha svolto un controllo assieme alla polizia provinciale antinquinamento, e dalla AUSL, Dipartimento di sanità pubblica, dai quali si evince che i carri sequestrati non presentavano segni di percolamento di liquidi o dispersione ambientale di materiale infetto e che solo in prossimità dei vagoni era avvertibile il tipico odore dei rifiuti, e di disinfettante.

Il Tribunale di Forlì ha disposto in data 27 luglio 2001, per esigenze di igiene e tutela della salute pubblica, il dissequestro e lo smaltimento dei rifiuti in questione dando mandato al sindaco di intervenire con apposita ordinanza.

Sono state emesse ordinanze sindacali, con integrazioni, l'ultima della quali datata 7 agosto che ordinavano alla ditta Mengozzi s.r.l. l'incenerimento dei rifiuti contenuti nei carri sequestrati.

La termodistruzione dei rifiuti è terminata entro i termini previsti in ordinanza (14 agosto 2001).

*Sempre nel mese di luglio sono pervenuti presso ferroviario di Bologna San Donato 50 carri contenuti ospedalieri.*

*In relazione a tale presenza il comune di Bologna ha emesso in data 25 luglio 2001 un'ordinanza sindacale che ne disponeva lo smaltimento inviando tre carri ad Arezzo; 2 carri a Forlì; 3 carri a Crotone; 42 carri presso l'inceneritore di SEABO (Società energia ambiente Bologna). Presso tale sede lo smaltimento, iniziato il 9 agosto, al ritmo di 10 carri alla settimana, è stato ultimato il successivo 24.*

*È stato interessato il comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente che ha confermato che i vagoni ferroviari, carichi di rifiuti ospedalieri, che stazionavano all'interno dello scalo ferroviario di Foggia, ammontavano a ventisette e furono sequestrati dalla Polizia Provinciale di Foggia.*

*Dopo il sequestro i rifiuti furono smaltiti presso i seguenti impianti autorizzati: Biosud di Lecce (2 vagoni); Ecologia Tarantina di Taranto (5 vagoni); A.M.A. di Roma (7 vagoni); Mengozzi di Forlì (13 vagoni).*

*Lo smaltimento dei predetti vagoni fu controllato dal personale della Provincia di Foggia relativamente ai rifiuti smaltiti nel territorio della regione Puglia, e da personale del comando dei carabinieri per quelli smaltiti presso la ditta A.M.A. di Roma.*

*In merito alla provenienza dei rifiuti sequestrati a Forlì sono stati prodotti in Toscana (5 carri provenienti da Prato ed 8 da Campiglia Marittima — Grosseto); nel Lazio (4 carri provenienti da Roma); Sicilia (1 carro proveniente da Bicocca — Messina); Veneto (3 carri provenienti da Treviso); Lombardia e Piemonte (2 carri in cui sono contenuti rifiuti prodotti in entrambe le regioni e provenienti dallo scalo Bologna — S. Donato).*

*Dopo quanto riferito, risulta pertanto che la situazione lamentata dagli onorevoli interroganti è stata risolta ad opera delle autorità locali che hanno provveduto tempestivamente allo smaltimento dei rifiuti cosiddetti pericolosi.*

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

ZAMA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

con i DDG 1° aprile 1999 e DDG 31 marzo 1999 sono stati banditi gli ultimi concorsi ordinari di scuola secondaria di primo e secondo grado, le cui procedure concorsuali, come da regolamento per l'integrazione delle graduatorie permanenti (decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123), dovevano essere espletate in tutto il territorio nazionale entro il 31 marzo 2000;

il protrarsi di queste oltre tale data, invece, ha portato all'esclusione, dalle graduatorie permanenti di molti insegnanti idonei che vi avevano partecipato mentre altri venivano inseriti con riserva in base alla nota del 1° giugno 2000, relativa al decreto ministeriale 18 maggio 2000 n. 40 che permette l'acquisizione dell'idoneità anche con corsi riservati;

in base, poi, al decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001 vengono ammessi con riserva nelle graduatorie di Istituto e di Circolo per supplenze coloro che hanno sostenuto l'esame di Stato delle SSIS entro il 31 agosto 2001, anche se il termine per la presentazione delle domande era il 9 luglio 2001;

solamente nell'ottobre 2000, con la legge n. 306, si equipara l'esame di Stato della SSIS alla prova di un concorso riservato ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e successivamente con il decreto interministeriale n. 268 del 4 giugno 2001 si chiarisce la volontà di sopravvalutare la suddetta, riconoscendole un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita pari a 30 punti, non previsti per il concorso ordinario dal Regolamento (decreto ministeriale n. 123 del 2000);

quest'ultimo, in base al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 205, coordinato con la legge di conversione 20 agosto 2001 n. 333, viene modificato e i docenti per cui era previsto l'inserimento nella graduatoria permanente in distinti scaglioni, con-

fluiranno invece in un unico scaglione insieme agli idonei per concorsi ordinari, a quelli per titoli ed esami (ultimi concorsi riservati) e ai possessori dei diplomi rilasciati dalle SSIS;

il consiglio nazionale della pubblica istruzione con il parere del 14 gennaio 2002 (Prot. n. 502) espresso sulla revisione della tabella di valutazione dei titoli della graduatoria permanente legge n. 333 del 20 agosto 2001 di conversione del decreto-legge n. 255 del 3 luglio 2001, rivela preoccupazione esclusivamente per i precari in seguito all'inserimento degli insegnanti con abitazione SSIS in una « terza fascia unificata » non prendendo in considerazione quelli che sono riusciti a superare un regolare concorso;

in molti casi gli insegnanti impegnati a superare le prove scritte e poi orali del concorso ordinario, hanno abbandonato l'iscrizione al SSIS, alla frequenza del quale, si sono potuti dedicare invece coloro i quali non erano riusciti a superare le suddette prove —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato sulla situazione venutasi a creare;

quali misure intenda adottare in merito, per evitare che insegnanti, con anni di esperienza, con il loro valore e il loro merito, dopo aver superato le prove selettive di un regolare concorso ordinario, finiscano per trovarsi in una situazione a dir poco impari. (4-02310)

RISPOSTA. — *L'interrogazione parlamentare in discorso è relativa all'attribuzione di un ulteriore punteggio di 30 punti per l'abilitazione conseguita presso Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*

*Al riguardo si fa presente quanto segue.*

*La legge 19 novembre 1990 n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, nell'istituire le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario finalizzate alla formazione degli insegnanti di scuola secondaria ha anche previsto che l'esame finale sostenuto al termine dei corsi ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi.*

*Il decreto interministeriale 24 novembre 1998, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha successivamente specificato che nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.*

*Il decreto legge 28 agosto 2000 n. 240 convertito nella legge 27 ottobre 2000 n. 306, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001, ha inoltre stabilito che l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto da dette scuole di specializzazione ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla legge 124/1999 e ha demandato ad un decreto interministeriale i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esami finali, e il punteggio da attribuire al risultato finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli precisando che detto punteggio fosse coerente con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998 suindicato.*

*Detto regolamento, adottato con decreto interministeriale 4 giugno 2001, ha quindi*

previsto, all'articolo 8, che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti al candidato abilitato presso le scuole di specializzazione all'insegnamento viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita pari a 30 punti.

Tale punteggio è del tutto congruo in relazione al livello del percorso seguito dagli specializzati (2 anni di corso intensivo, verifiche intermedie, tirocinio esami finali) e la preparazione di alto profilo sia a livello teorico che pratico che i corsisti acquisiscono.

Quanto poi alla decisione di consentire agli abilitati SISS il cumulo dei 30 punti predetti con il punteggio previsto per il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza dei corsi, essa era motivata in relazione al principio giuridico consolidato per cui i servizi effettivamente prestati, a prescindere dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche ed alla durata del rapporto di lavoro, debbano essere valutabili.

Il TAR del Lazio sezione III-bis con sentenza del 20 maggio 2002 pubblicata il 28 maggio ha ritenuto del tutto legittima e congrua l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell'abilitazione, per gli specializzati.

Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la tabella di valutazione dei titoli approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, nella parte in cui consente il cumulo, oltre al punteggio aggiuntivo predetto, anche dei punti per i servizi di insegnamento prestati durante lo svolgimento del corso di specializzazione all'insegnamento secondario.

Va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha esaminato l'intera materia dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli specializzati SSIS, affermando la piena legittimità di tutti i relativi provvedimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la sola eccezione dell'aspetto relativo alla cumulabilità del servizio prestato durante i corsi.

Pertanto, l'amministrazione non interporrà appello, e sta provvedendo a modi-

ficare in senso conforme alla pronuncia le graduatorie permanenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ZANELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

la Regione Veneto si è attribuita, con l'articolo 8 comma 6 della legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, pubblicata sul B.U. della regione Veneto n. 86/2001, le competenze relative all'approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati situati nel territorio del Comune di Venezia e in quello interessato dal Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana (P.A.L.A.V.);

la norma, non contestata dal Commissario di Governo per la Regione Veneto, configura secondo l'interrogante, un'attribuzione illegittima da parte di una regione di una competenza statale in quanto, oltre a configurarsi palesemente in contrasto con l'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/97, che attribuisce al Ministero dell'Ambiente la competenza in materia di risanamento dei siti inquinati collocati in aree di interesse nazionale (tra le quali ricade il sito di Venezia-Porto Marghera in virtù della legge n. 426/98), viola le procedure e le modalità per la redazione e l'approvazione dei progetti definite nel decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/99;

la disposizione appare inoltre contraria a quei principi di federalismo e di semplificazione amministrativa rivendicati di frequente dal Governo della regione Veneto poiché, riconducendo in ambito regionale le citate competenze spettanti al Ministero, rende più farraginose procedure già di per sé non semplici e rischia di privare il comune di Venezia e gli altri comuni nell'ambito P.A.L.A.V. dei pur limitati finanziamenti già stanziati e di

quelli che eventualmente si rendessero disponibili nel bilancio statale, con grave pregiudizio del processo di riqualificazione ambientale dell'area di Porto Marghera;

i provvedimenti di approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale emanati dalla regione Veneto in virtù della legge regionale n. 27/2001 sarebbero inevitabilmente passibili di annullamento per illegittimità da parte del Ministero, ritardando così ancora a lungo la bonifica ed il risanamento ambientale di aree gravemente inquinate del territorio di Venezia —:

se il Governo non ritenga illegittima la citata attribuzione da parte della regione Veneto di competenze spettanti allo Stato e, in caso affermativo, se non ritenga urgente ricorrere alla Corte Costituzionale per dirimere il conflitto di competenze creato dall'entrata in vigore della legge n. 27/2001 della regione Veneto. (4-01029)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in epigrafe, si rappresenta che il Consiglio dei ministri nella seduta del 31*

*agosto 2001 non rinveniva illegittimità nella disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 8 della legge della regione Veneto del 13 settembre 2001 n. 27, disponendo, pertanto, che alla stessa venisse dato l'ulteriore corso.*

*Il nuovo articolo 6-bis della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, non fa altro che ricondurre in capo alla regione Veneto la competenza in ordine agli interventi di bonifica e ripristino ambientale localizzati nell'area interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) approvato con delibera del Consiglio regionale n.70 del 9 novembre 1995. Il tenore della norma non sembra essere tale da appesantire o vanificare procedure e finanziamenti per la riqualificazione ambientale dell'area di Porto Marghera né fa venir meno la competenza statale relativa all'approvazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale quale quello di Venezia-Porto Marghera. In tal senso si è espresso anche il Presidente della giunta regionale del Veneto.*

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

